

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche

Ciclo XXVIII

I vincoli di destinazione

Coordinatore:
Chiar.mo Prof. Alberto Cadoppi

Relatore:
Chiar.mo Prof. Giovanni Bonilini

Dottorando:
Giovanni Corradi

INDICE

CAPITOLO I - IL VINCOLO DI DESTINAZIONE *EX*

ART 2645-<i>TER</i> COD. CIV.	1
§ I.1. - LA GENESI DELL'ART. 2645- <i>TER</i> COD. CIV.	1
§ I.2. - LA NATURA GIURIDICA: NORMA SUGLI ATTI O SUGLI EFFETTI.....	11
§ I.3. - IL VINCOLO DI DESTINAZIONE E LA QUESTIONE DELLA TIPICITÀ DEI DIRITTI REALI	24
§ I.4. - LA STRUTTURA DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE	31
I.4.1. - Tesi dell'atto unilaterale.....	33
I.4.2. - Tesi del contratto	37
I.4.3. - Tesi dell'atto unilaterale o contratto.....	42

CAPITOLO II - GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL

VINCOLO DI DESTINAZIONE	47
§ II.1. - GLI INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA	47
II.1.1. - Casistica	63

INDICE

II.1.2. - Il concordato preventivo.....	66
II.1.3. - Il diritto all'abitazione	69
II.1.4. - Il diritto allo studio	70
II.1.5. - Gli accordi di separazione	72
II.1.6. - La convivenza <i>more uxorio</i>	74
II.1.7. - Amministrazione di sostegno	76
II.1.8. - Autodestinazione o destinazione pura.....	78
II.1.9. - Gli interessi tutelati da altri istituti tipici.....	85
§ II.2. - I SOGGETTI	94
II.2.1. - Il conferente o disponente	95
II.2.2. - Il beneficiario.....	98
II.2.3. - Il gestore o attuatore.....	110
§ II.3. - L'OGGETTO.....	114
II.3.1. - Il trasferimento del bene	119
§ II.4. - LA FORMA	123
II.4.1. - Il testamento	128
II.4.2. - Il verbale di udienza	138
§ II.5. - LA DURATA.....	140

INDICE

CAPITOLO III - LA SEGREGAZIONE

PATRIMONIALE.....	147
§ III.1. - LA TRASCRIZIONE.....	147
§ III.2. - L'EFFETTO SEGREGATIVO	156
§ III.3. - LE TUTELE A FAVORE DEI CREDITORI	163
III.3.1. - Azione di nullità.....	164
III.3.2. - Azione di simulazione.....	165
III.3.3. - Azione revocatoria	166
III.3.4. - Esecuzione forzata <i>ex art. 2929-bis</i> cod. civ.	172
§ III.4. - LA CIRCOLAZIONE DEI BENI VINCOLATI	175
III.4.1. - Il divieto di alienazione	188
§ III.5. - L'ESTINZIONE DEL VINCOLO	190
 BIBLIOGRAFIA	 197

CAPITOLO I

Il vincolo di destinazione *ex art* 2645-*ter* cod. civ.

§ I.1. - La genesi dell'art. 2645-*ter* cod. civ.

L'articolo 39-*novies* del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, così detto Decreto milleproroghe ("Definizioni e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative"), convertito, con modificazioni, nella l. 23 febbraio 2006, n. 51, in vigore dal 1° marzo 2006, ha introdotto, nel Codice civile, l'art. 2645-*ter*, rubricato «Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche».

L'*iter* legislativo è iniziato il 14 maggio 2003 con la presentazione alla Camera dei deputati del progetto di legge n. 3972¹ «Disciplina della destinazione di beni in

¹ Il testo del suddetto progetto di legge era il seguente:

«Art. 1.

(*Finalità*).

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate:

a) a favorire l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di gravi handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

CAPITOLO I

b) a favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico di discendenti.

2. Le disposizioni di natura tributaria contenute nella presente legge entrano in vigore a decorrere dalla data del 10 gennaio 2004, nelle more del completamento dell'attuazione della riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80.

3. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) disponente: il soggetto che destina beni agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) gestore: il soggetto investito della amministrazione di beni finalizzata agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b);

c) beneficiario: il soggetto nel cui interesse è disposta la destinazione di beni per gli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b).

4. Il disponente può assumere le funzioni di gestore.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il disponente può costituire un patrimonio con vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2.

6. Il patrimonio con vincolo di destinazione costituisce una massa distinta rispetto al patrimonio del disponente e del gestore.

Art. 2.

(Destinazione di beni in favore di soggetti portatori di gravi handicap e di discendenti).

1. La destinazione negoziale di beni in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), mediante la costituzione di patrimoni di cui al comma 5 del medesimo articolo 1, è regolata dalla presente legge.

2. La destinazione negoziale si considera in favore di soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), qualora l'atto:

a) imponga al gestore di destinare ogni reddito del patrimonio destinato alla cura, al mantenimento, all'istruzione e al sostegno di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);

b) risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da testamento;

c) contenga l'accettazione dell'incarico da parte del gestore, ove la destinazione non sia stata disposta con atto a causa di morte;

d) consenta al gestore di alienare i beni oggetto della destinazione ove l'alienazione sia dal medesimo ritenuta necessaria per le finalità di cui alla lettera a);

e) contenga, ove il disponente non rivesta la qualità di gestore, l'indicazione di uno o più soggetti supervisor, ai quali sia attribuito il diritto di agire per ottenere l'adempimento delle obbligazioni a carico del gestore;

f) relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), preveda, alla morte degli stessi, la restituzione al disponente, ovvero ai suoi eredi, dei beni originari o di quelli esistenti a tale momento, ovvero l'attribuzione di detti beni ad un destinatario finale indicato dal disponente;

favore di soggetti portatori di gravi *handicap* per favorirne l'autosufficienza». Tale progetto aveva lo scopo di favorire l'autonomia economica delle persone con gravi disabilità ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti del disponente.

La forma richiesta per il negozio di destinazione era quella dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o del testamento (art. 2, comma 2, lett. b). La durata del vincolo, invece, non doveva essere superiore a venticinque anni, nell'ipotesi in cui il beneficiario fosse un discendente del disponente (art. 2, comma 2, lett. g);

g) relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), preveda un termine di durata non superiore a venticinque anni, nonché l'indicazione di un destinatario finale se diverso dal beneficiario.

Art. 3.

(Svolgimento dei compiti del gestore).

1. Nello svolgimento dei propri compiti il gestore deve:

a) comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e con correttezza;

b) assicurare una sana amministrazione dei beni oggetto di destinazione;

c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

2. Il gestore, se diverso dal disponente, è tenuto a presentare un rendiconto annuale al supervisore.

3. Il gestore può rinunciare all'incarico mediante comunicazione in forma scritta con data certa al disponente ovvero, in mancanza, al supervisore. Il gestore resta in carico sino alla nomina del nuovo gestore.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il nuovo gestore è nominato dal disponente con atto scritto di data certa. In assenza del disponente, il gestore è nominato dal tribunale in camera di consiglio su istanza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del supervisore ovvero di chiunque vi abbia interesse.

5. L'attività del gestore è prestata a titolo gratuito salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. Ove il gestore sia il disponente, l'attività deve essere sempre prestata a titolo gratuito.

Artt. 4-7 (*omissis*)».

CAPITOLO I

mentre, nel caso in cui il beneficiario fosse stato un soggetto portatore di *handicap*, la durata del vincolo coincideva con la sua intera vita. Questa coincidenza si deduce dall'art. 2, comma 2, lett. f, ove è previsto che, solo alla morte del soggetto beneficiario, sia possibile la restituzione dei beni destinati al disponente o ai suoi eredi. Il fondamento della norma risiede nel fatto che un soggetto portatore di un grave *handicap* ha necessariamente bisogno di una qualche forma di assistenza per tutta la propria vita².

Al progetto di legge n. 3972 del 2003, se ne aggiunse un altro, il n. 5414, presentato alla Camera dei deputati, il 10 novembre 2004, con un contenuto pressoché analogo al primo³.

² M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, Milano, 2010, p. 143.

³ Il progetto di legge aveva il seguente tenore letterale:

«Art. 1.

(*Finalità*).

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a:

a) favorire l'autosufficienza economica di persona con grave disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

b) favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico di discendenti privi di mezzi adeguati di sostentamento.

2. Le disposizioni di natura tributaria contenute nella presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, nelle more del completamento dell'attuazione della riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80, e successive modificazioni.

3. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) disponente: il soggetto che destina beni agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) gestore: il soggetto investito della amministrazione di beni finalizzata agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b);

c) beneficiario: il soggetto nel cui interesse è disposta la destinazione di beni per gli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b).

4. Il disponente può assumere le funzioni di gestore.

5. Possono essere nominati gestore l'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, le fondazioni e le associazioni di promozione sociale.

6. Per le finalità di cui al comma 1, il disponente può costituire un patrimonio con vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2.

7. Il patrimonio con vincolo di destinazione costituisce una massa distinta rispetto al patrimonio del disponente e del gestore.

Art. 2.

(Destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti).

1. La destinazione negoziale di beni in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), mediante la costituzione di patrimoni di cui al comma 6 del medesimo articolo 1, è regolata dalla presente legge.

2. La destinazione negoziale si considera in favore di soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), qualora l'atto:

a) imponga al gestore di destinare ogni reddito del patrimonio destinato alla cura, al mantenimento, all'istruzione e al sostegno di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);

b) risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da testamento;

c) contenga l'accettazione dell'incarico da parte del gestore, ove la destinazione non sia stata disposta con atto a causa di morte;

d) consenta al gestore di alienare i beni oggetto della destinazione ove l'alienazione sia dal medesimo ritenuta necessaria per le finalità di cui alla lettera a);

e) contenga, ove il disponente non rivesta la qualità di gestore, l'indicazione di uno o più soggetti supervisor, ai quali è attribuito il diritto di agire per ottenere l'adempimento delle obbligazioni a carico del gestore;

f) relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), preveda, alla morte degli stessi, la restituzione al disponente, ovvero ai suoi eredi, dei beni originari o di quelli esistenti a tale momento, ovvero l'attribuzione di tali beni a un destinatario finale indicato dal disponente;

g) relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), preveda un termine di durata non superiore a venticinque anni, nonché l'indicazione di un destinatario finale se diverso dal beneficiario.

Art. 3.

(Svolgimento dei compiti del gestore).

1. Nello svolgimento dei propri compiti il gestore deve:

a) comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e con correttezza;

CAPITOLO I

A questi due disegni di legge d'iniziativa dei deputati, si è affiancato successivamente il disegno di legge n. 5736, presentato alla Camera dal Governo, relativo al piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. All'art. 1, comma 8 di quest'ultimo disegno di legge era prevista l'introduzione del nuovo art. 2645-*ter* cod. civ. rubricato «Trascrizione degli atti di destinazione». In questo articolo mancava un espresso riferimento a soggetti portatori di *handicap*, ma si rinviava genericamente alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela⁴.

b) assicurare una sana amministrazione dei beni oggetto di destinazione;

c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

2. Il gestore, se diverso dal disponente, è tenuto a presentare un rendiconto annuale al supervisore.

3. Il gestore può rinunciare all'incarico mediante comunicazione, in forma scritta con data certa, al disponente ovvero, in mancanza, al supervisore. Il gestore resta in carica sino alla nomina del nuovo gestore.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il nuovo gestore è nominato dal disponente con atto scritto di data certa. In assenza del disponente, il gestore è nominato dal tribunale su istanza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del supervisore ovvero di chiunque vi abbia interesse.

5. L'attività del gestore è prestata a titolo gratuito salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. Ove il gestore sia il disponente, l'attività deve essere sempre prestata a titolo gratuito.

Artt. 4-7 (*omissis*)».

⁴ L'articolo aveva la seguente formulazione:

«Art. 2645-*ter*.

(*Trascrizione di atti di destinazione*).

Gli atti risultanti da atto pubblico con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, del codice civile,

Il suddetto testo veniva approvato dalla Camera e successivamente passava all'esame del Senato, ove la norma in questione veniva spostata all'art. 34 del medesimo disegno di legge. Un emendamento, poi, aggiungeva all'atto di destinazione, il contratto di intestazione di beni ad una società fiduciaria, ai sensi della l. 23 novembre 1939, n. 1966⁵.

La norma, infine, inserita nel Codice civile è nata da un'unione dei suddetti progetti di legge. La formulazione della norma è mutata più volte, ma la versione definitiva dell'art. 2645-ter, da un lato, non contiene più la possibilità di intestare i beni a società

possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, primo comma del codice civile, solo per debiti contratti per tale scopo».

⁵ Nell'atto del Senato n. 3533 si può leggere il testo modificato:
«Art. 2645-ter.

(Trascrizione di atti di destinazione).

Gli atti risultanti da atto pubblico ovvero da contratto di intestazione ad una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

fiduciarie, dall'altro, si fa riferimento anche agli interessi dei soggetti disabili e della pubblica amministrazione.

In ragione della modalità di introduzione della norma con il decreto milleproroghe e del suo *iter* legislativo, si è posto in evidenza che la disposizione è mal collocata all'interno del Codice civile e risulta infelice nella sua formulazione⁶.

⁶ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Giust. civ.*, 2006, II, p. 165, per il quale misteriosi sono i motivi per cui si è ritenuto di dover approfittare della l. n. 51 del 2006, di conversione di un decreto *omnibus*, c.d. «milleproroghe», n. 273 del 30 dicembre 2005, quindi di fine legislatura, per infilarvi all'art. 39-*novies* una norma sulla trascrizione di atti di destinazione di beni immobili e di beni mobili registrati, per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche, con limitazione dell'azione esecutiva sui beni destinati, ai soli debiti contratti per la realizzazione degli interessi stessi, secondo quanto ora dispone il novello art. 2645-ter c.c.; F. PATTI, *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645 ter c.c.*, in *Vita not.*, 2006, p. 979; E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, in *Vita not.*, 2006, p. 1238; A. PICCIOTTO, *Brevi note sull'art. 2645 ter: il trust e l'araba fenice*, in *Contr. e impr.*, 2006, pp. 1314 ss.; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 120; G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 327; G. VETTORI, *Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 171; R. DI RAIMO, *Considerazioni sull'art. 2645 ter c.c.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, pp. 945 ss.; ID., *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter cod. civ.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, in *Scritti in onore di Marco Comporti*, Milano, 2008, pp. 1147 s.; ID., *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, pp. 47 s., secondo cui non è mai buon segno che una norma nuova sia veicolata nel codice civile da un provvedimento *omnibus*; F. SANTAMARIA, *Il negozio di destinazione*, Milano, 2009, pp. 6 s.; M.

La disposizione è stata inserita nel Libro sesto sulla tutela dei diritti, nel Titolo relativo alla trascrizione e nel Capo sulla trascrizione degli atti relativi ai beni immobili. Essa, però, dettate norme relative non solo alla trascrizione di beni immobili, ma anche di beni mobili registrati; nonché sui requisiti sostanziali di legittimità del vincolo di destinazione; sulla forma dell'atto costitutivo del vincolo; sul riconoscimento dell'azione giudiziale a tutela dell'osservanza della destinazione; sugli utilizzi consentiti dei beni vincolati; sull'effetto di segregazione rispetto ai creditori⁷.

L'intervento legislativo in esame è la risposta ad esigenze che erano sempre più avvertite nella prassi economica e sociale. Tali esigenze spingevano verso un ampliamento dell'autonomia privata nel settore della destinazione di beni. Il legislatore si è svincolato dalle

CEOLIN, *op. cit.*, 142; F. PASCUCCI, *Vincoli fiduciari di destinazione*, Padova, 2012, p. 5.

Non appare critico, invece, P. TROIANO, *L'atto negoziale di destinazione: origine dell'istituto e possibili applicazioni in favore di pubbliche amministrazioni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 160, secondo cui la collocazione dell'istituto in un altro libro del codice poteva non risultare agevole, tenuto conto che la materia presenta punti di contatto con il diritto delle persone (tutela dei disabili), con la disciplina dei vincoli reali su beni immobili e con le norme sugli atti negoziali. Una disposizione breve che regolasse il negozio di destinazione solo in relazione ad alcuni punti essenziali, corrisponde anche ad una precisa scelta del legislatore per non privare il modello negoziale della necessaria flessibilità e per non impedire l'utilizzo di tale negozio per finalità e in contesti che solo la concreta esperienza applicativa potrà indicare.

⁷ R. FRANCO, *Il nuovo art. 2645-ter cod. civ.*, in *Notariato*, 2006, p. 317; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 162.

figure tipizzate in cui gli scopi risultano predeterminati ed ha introdotto una figura generale di atto di destinazione per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela⁸.

Il motivo dell'introduzione dell'art. 2645-*ter* cod. civ. sarebbe stato quello di offrire un'alternativa coerente, razionale e basata sulla legge, all'uso improprio del *trust*⁹, con fini eminentemente speculativi ed elusivi di norme imperative¹⁰. Ciò è confermato nella relazione della proposta di legge n. 3972 in cui si prevede che «il *trust*, proprio perché proveniente da un'altra tradizione giuridica, presenterebbe il rischio di risultare di applicazione non agevole e diretta per i soggetti interessati, soprattutto se di modeste disponibilità economiche, vanificando gli obiettivi sociali posti alla base della disciplina che si intende introdurre».

Si può ravvisare, d'altronde, una crescente tendenza al superamento della considerazione della persona giuridica quale esclusivo strumento per il conseguimento della limitazione della responsabilità e alla conseguente moltiplicazione delle previsioni legislative in deroga ai

⁸ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 148.

⁹ Sui problemi relativi all'ammissibilità del cosiddetto *trust* interno si veda: F. GAZZONI, *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, Torino, 2012, vol. I, tomo II, pp. 488 ss.

¹⁰ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 165; G. LORCET, *La trascrivibilità degli atti di destinazione del patrimonio nella previsione dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Foro pad.*, 2006, p. 207; A. ZOPPINI, *Prime (e provvisorie) considerazioni sulla nuova fattispecie*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 99.

tradizionali principi dell'indivisibilità del patrimonio e della responsabilità illimitata del debitore¹¹.

§ I.2. - La natura giuridica: norma sugli atti o sugli effetti

La collocazione sistematica dell'art. 2645-ter cod. civ. tra le norme che disciplinano la trascrizione, ha fatto sorgere un dibattito tra gli interpreti sulla natura di tale disposizione, ossia se si tratti di una norma che si limita a disciplinare gli effetti della trascrizione per le varie ipotesi di destinazione già presenti nel nostro ordinamento, oppure se l'art. 2645-ter cod. civ. realizzi una nuova fattispecie, prevedendo una nuova categoria di atti di destinazione.

Secondo parte degli interpreti, la norma non ha previsto un nuovo negozio tipico, ma un nuovo tipo di effetto negoziale. Ciò è provato non solo dalla peculiare collocazione della nuova disposizione, ma anche dal fatto che il legislatore non indica un'unica causa che sorregge l'operazione, ma rinvia, invece, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela¹².

¹¹ A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *I contratti di destinazione patrimoniale*, Milano, 2014, p. 568.

¹² P. MANES, *La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contr. e impr.*, 2006, pp. 626 ss.;

CAPITOLO I

Questa tesi è stata sostenuta anche da una delle prime sentenze in materia. Secondo il Tribunale di Trieste è da escludere che l'imposizione di un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ., discenda da una nuova tipologia negoziale traslativa, caratterizzata da una causa esclusivamente destinataria; deve ritenersi, invece, che la nuova norma introduca nell'ordinamento solo un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione, accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui si accompagna¹³.

La sentenza definisce la norma come «una chiara anomalia nel sistema»: innanzitutto, vi è una differenza di disciplina rispetto al *trust*, per la cui costituzione è necessario solamente il rispetto del limite dell'ordine

ID., *Il Trust abitativo, l'art. 2645 ter come norma sugli effetti e prove di un trust giudiziale*, in *Contr. e impr.*, 2013, p. 614; A. PICCIOTTO, *Brevi note sull'art. 2645 ter: il trust e l'araba fenice*, pp. 1318 s.; ID., *Orientamenti giurisprudenziali sull'art. 2645 ter c.c.*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, pp. 301 s., va peraltro rilevato che quest'ultimo Autore è il giudice estensore della sentenza del Tribunale di Trieste del 7 aprile 2007 e del 22 aprile 2015 di cui *infra*; L. SALAMONE, *Destinazione e pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art. 2645 ter c.c.*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 146; U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645 ter c.c.*, Padova, 2010, p. 55.

¹³ Trib. Trieste, 7 aprile 2006, in *Riv. not.*, 2007, pp. 367 ss., con nota di E. MATANO, *I profili di assolutezza del vincolo di destinazione uno spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, pp. 524 ss., con nota di M. CINQUE, *L'interprete e le sabbie mobili dell'art. 2645 ter cod. civ.: qualche riflessione a margine di una prima (non) applicazione giurisprudenziale*; in *Notariato*, 2006, pp. 539 ss., con nota di A. ALESSANDRINI CALISTI, *L'atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. non esiste? Brevi considerazioni a margine della pronuncia del tribunale di Trieste in data 7 aprile 2006*.

pubblico, mentre per l'art. 2645-*ter* è necessario superare anche un giudizio di meritevolezza degli interessi; inoltre, la funzione della trascrizione è quella di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione, «ma, stante la collocazione della norma, non è a essa applicabile il disposto dell'art. 2644 cod. civ., il quale solo con riferimento agli atti enunciati nel precedente art. 2643 cod. civ. stabilisce che gli stessi non hanno effetto riguardo ai terzi che, a qualunque titolo, abbiano acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi»; infine, secondo tale pronuncia la norma non conterrebbe alcun indice da cui desumere la creazione di una nuova figura negoziale, non essendone chiara né la natura unilaterale o bilaterale, né il carattere oneroso o gratuito, né la presenza di effetti traslativi o obbligatori.

Altre sentenze di merito sono tornate a pronunciarsi sul punto affermando che l'art. 2645-*ter* cod. civ. «è norma sugli effetti e non sugli atti», abbracciando la ricostruzione secondo cui la citata disposizione riguarda «esclusivamente gli effetti, complementari rispetto a quelli traslativi ed obbligatori, delle singole figure negoziali a cui accede il vincolo di destinazione e non consente la configurazione di un negozio destinatorio

CAPITOLO I

puro, cioè di una nuova figura negoziale atipica imperniata sulla causa destinataria»¹⁴.

¹⁴ Trib. Reggio Emilia, 22 giugno 2012, in *Giur. it.*, 2012, pp. 2274 ss., con nota di R. CALVO, *Trust e vincoli di destinazione: "conferire" vuol dire trasferire?*; in *Trust*, 2013, pp. 57 ss.; in *Contratti*, 2012, p. 827.

Nello stesso senso si vedano anche Trib. Reggio Emilia, 7 giugno 2012, in *www.ilcaso.it*; Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, in *Giur. it.*, 2014, pp. 2494 ss., con nota di F. OCCELLI, *Atti di destinazione ex art. 2645 ter: natura giuridica, effetti ed ipotesi applicative*; in *Fall.*, 2014, pp. 907 ss., con nota di P. BOSTICCO, *Sull'utilizzo dello strumento del vincolo di destinazione al fine di supportare una proposta concordataria*; in *Corr. giur.*, 2014, pp. 1367 ss., con nota di C. SGOBBO, *Il negozio di destinazione e l'inammissibilità dell'autodestinazione unilaterale*; Trib. Reggio Emilia, 12 maggio 2014, in *Riv. not.*, 2014, pp. 1261 ss., con nota di M. BELLINVA, *Destinazione non traslativa e meritevolezza dell'interesse familiare: nota a Trib. Reggio Emilia, ord. 12 maggio 2014*; in *Contr.*, 2014, p. 695.

Non si pronuncia esplicitamente sulla questione Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, pp. 713 ss., con nota di A. AZARA, *Atto di destinazione ed effetto traslativo*; in *Giur. it.*, 2014, pp. 2714 ss., con nota di V. MIRMINA, *L'autodestinazione e gli atti di destinazione: figure negoziali a confronto*; in *Riv. not.*, 2014, pp. 1246 ss., con nota di B. SCIARRA, *Il negozio di destinazione a struttura unilaterale*; in *Corr. giur.*, 2014, pp. 1365 ss., con nota di C. SGOBBO, *Il negozio di destinazione e l'inammissibilità dell'autodestinazione unilaterale*, in quest'ultima rivista la massima è erroneamente formulata.

Secondo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere «è noto come la disposizione in esame - in ragion della collocazione nell'ambito del Libro VI ed in particolare delle disposizioni relative alla trascrizione - abbia posto anzitutto un problema di carattere sistematico: se essa debba qualificarsi come "norma sulla fattispecie" o come "norma sugli effetti", se cioè essa abbia determinato la tipizzazione nel nostro ordinamento di un vero e proprio negozio di destinazione (inteso quale fattispecie sostanziale tipica la cui causa si incentrerebbe sul vincolo e sulla meritevolezza degli interessi perseguiti con la destinazione dei cespiti), oppure se si sia limitata a disciplinare piuttosto l'effetto riferibile ad una pluralità di negozi tipici o atipici (effetto caratterizzato da un vincolo di scopo opponibile ai terzi e, in particolare, ai creditori estranei). Nondimeno, ritiene questo giudice che l'impostazione del problema nei termini

Il Tribunale di Reggio Emilia ha affermato che la Novella avrebbe disciplinato soltanto l'effetto, riferibile ad una pluralità di negozi tipici o atipici, caratterizzato da un vincolo di scopo opponibile ai terzi e, in particolare, ai creditori estranei. Questa ricostruzione trova riscontro nella «vaghezza dei contorni del presunto atto di destinazione (mancanza di qualsiasi elemento per individuare con certezza la struttura del negozio, bilaterale o unilaterale, la sua natura, a titolo oneroso o gratuito, i suoi effetti, traslativi o meramente obbligatori) e, inoltre, nella collocazione della disposizione tra le norme sulla pubblicità (in una parte del codice civile non attinente al diritto sostanziale e alle disposizioni sui negozi)»¹⁵.

Sempre il Tribunale di Reggio Emilia, in una successiva sentenza, aggiunge ulteriori elementi per sostenere che si tratta di una «norma sugli effetti e non sugli atti»¹⁶. Per il Tribunale suddetto tali elementi si rinvennero, sia nella *ratio legis*, sia nella previsione della forma solenne.

(inevitabilmente semplificati) sopra riferiti non sia in grado di fornire un effettivo contributo alla risoluzione delle concrete questioni nascenti dall'applicazione pratica dell'art. 2645-ter cod. civ.: invero, anche la configurazione di tale disposizione quale "norma sulla fattispecie" (e non mera "norma sugli effetti") non esclude - ma anzi postula - la necessità che di quella fattispecie siano pur sempre delineati i contorni».

¹⁵ Trib. Reggio Emilia, 22 giugno 2012, cit.

¹⁶ Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, cit.

CAPITOLO I

Quanto alla *ratio legis*, non si sarebbe voluto introdurre una nuova fattispecie, in quanto lo scopo della disposizione è solo quello di «rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione».

Relativamente alla forma solenne, poi, la previsione della forma dell'atto pubblico sarebbe «destinata a incidere sulla sola trascrizione e in alcun modo potrebbe considerarsi inficiato da nullità il negozio relativo a beni mobili che sia adottato in qualsiasi (diversa) forma; se, invece, si postula l'introduzione del negozio destinatorio *ex art. 2645-ter* cod. civ., la violazione della forma imposta da tale disposizione dovrebbe comunque condurre a nullità l'intero atto traslativo (e non la sola formalità pubblicitaria), anche se avente ad oggetto mobili».

Lo stesso Tribunale, inoltre, sostiene che la norma non dà luogo a un nuovo tipo di negozio, poiché, ammettendo la generalizzata possibilità di costituire autonome masse separate in forza della sola autonomia negoziale ed essendo piuttosto debole l'argine della meritevolezza degli interessi, sarebbe scardinato il rapporto tra eccezione e regola generale *ex art. 2740* cod. civ. Pertanto, la portata applicativa dell'*art. 2645-ter* cod. civ., deve essere interpretata in senso restrittivo, e quindi limitata alle sole ipotesi di destinazione traslativa

collegata ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa¹⁷.

Alle medesime conclusioni è giunta anche una recente sentenza di merito del Tribunale di Trieste secondo cui «il testo della norma non offre alcun indizio da cui desumere che sia stata coniata una nuova figura negoziale, di cui non si riesce ad individuare la struttura, se unilaterale o bilaterale, se a titolo oneroso o gratuito, se traslativo od obbligatorio: un negozio che nella sua sostanza è solo dichiarato, più che disciplinato. La stessa collocazione dell'articolo tra quelli racchiudenti le norme sulla trascrizione avrebbe, quanto meno, presupposto la formulazione della struttura negoziale, altrimenti irreperibile altrove. Del resto, in altri casi in cui ciò è avvenuto il legislatore si era ampiamente premurato di elaborare una compiuta descrizione del piano strutturale e fenomenico del negozio, fosse esso nuovo (es. fondo patrimoniale) ovvero di antica tradizione (contratto preliminare)»¹⁸.

Queste conclusioni sono state criticate dalla maggioranza degli interpreti, per i quali l'art. 2645-ter

¹⁷ Trib. Reggio Emilia, 10 marzo 2015, in *Riv. not.*, 2015, pp. 364 ss., con nota di M.F. GIORGIANNI, *Brevi note in tema di negozio di destinazione e meritevolezza dell'interesse*; in *Fam. e dir.*, 2015, pp. 902 ss., con nota di A. BENNI DE SENA, *Atti di destinazione patrimoniale ex art. 2645-ter c.c. e interessi familiari meritevoli di tutela*; in *Trust*, 2015, pp. 274 ss. e 371 ss.; Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, cit.

¹⁸ Trib. Trieste, 22 aprile 2015, in *Contr.*, 2015, pp. 659 ss. e in *Trust*, 2015, pp. 367 ss.

cod. civ. ha dato vita ad una nuova figura negoziale, quella dell'atto di destinazione, di cui individua tutti gli elementi essenziali¹⁹.

¹⁹ A. ALESSANDRINI CALISTI, *op. cit.*, p. 542; M. BIANCA, *Il nuovo art. 2645-ter c.c. Notazioni a margine di un provvedimento del giudice tavolare di Trieste*, in *Giust. civ.*, 2006, II, p. 189; F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 166; R. QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contr. e impr.*, 2006, p. 1729, nota 32; D. MALTESE, *Considerazioni sull'art. 2645 ter c.c.*, in *Foro it.*, 2006, V, c. 392; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 162; M. LUPOI, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645 ter c.c. quale frammento di trust*, in *Riv. not.*, 2006, pp. 467 ss.; ID, *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust*, in *Trust*, 2006, pp. 169 ss.; G. ROJAS ELGUETA, *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2007, I, p. 203; R. PARTISANI, *L'art. 2645 ter c.c.: le prime applicazioni nel diritto di famiglia*, in *Fam. pers. e succ.*, 2007, pp. 783 s. e 786, nota 24; S. BARTOLI, *Riflessioni sul nuovo art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Giur. it.*, 2007, p. 1298; A. FALZEA, *Riflessioni preliminari*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 4; C. PRIORE, *Strutturazione e stesura dell'atto negoziale di destinazione*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 90; P. SPADA, *Conclusioni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 201; P. PIRRUCCIO, *Trust, effetto di segregazione e art. 2645 ter del codice civile*, in *Giur. merito*, 2007, p. 905; R. DICILLO, *Atti e vincoli di destinazione*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.)*, Agg., Torino, 2007, p. 159; B. MASTROPIETRO, *Profili dell'atto di destinazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 994; A. MORACE PINELLI, *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, pp. 456 ss.; ID, *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, pp. 1377 s.; G. TUCCI, *Fiducie, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, Milano, 2008, II, p. 2959; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009, p. 160; A. GENTILI, *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, p. 55; S. ROSSI, *Alcune riflessioni sulla nozione di meritevolezza dell'art. 1322 del codice civile. L'art. 2645-ter*, in *Riv. not.*, 2010, p. 656; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, 2011, p. 384; A. GHIRONI, *La destinazione di beni ad uno scopo nel prisma dell'art. 2645 ter c.c.*,

Innanzitutto, per quanto riguarda la questione dell'inapplicabilità dell'art. 2644 cod. civ. all'art. 2645-ter cod. civ., da cui discenderebbe, secondo il Tribunale di Trieste, la non opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione, è stata osservata l'infondatezza di tale conclusione, in quanto è lo stesso art. 2645-ter a prevedere la trascrizione «al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione»²⁰; il legislatore, quindi,

in *Riv. not.*, 2011, p. 1088 ; A. FEDERICO, *op. cit.*, p. 573; F. OCCELLI, *op. cit.*, pp. 2497 ss.; B. SCIARRA, *op. cit.*, p. 1252; F. GALLUZZO, *Autodestinazione e destinazione c.d. dinamica: l'art. 2645 ter cod. civ. come norma di matrice sostanziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, II, pp. 128 ss.

Secondo M. NUZZO, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, pp. 65 ss., ritiene che l'art. 2645-ter c.c. contiene due diverse norme: la prima volta a disciplinare la fattispecie primaria produttiva di effetti obbligatori, vale a dire l'atto di destinazione; la seconda volta a disciplinare la fattispecie secondaria produttiva dell'effetto dell'opponibilità della separazione, risultante dalla trascrizione dell'atto di destinazione e dalla concreta esistenza di un interesse meritevole di tutela.

In altra prospettiva, R. LENZI, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, in *Contr. e impr.*, 2007, p. 233; ID., *Le destinazioni tipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, pp. 198 ss., in particolare p. 201, nega che si tratti di una norma di fattispecie e afferma che l'art. 2645-ter cod. civ. ha introdotto la categoria generale dell'atto di destinazione, tuttavia, l'articolo *de quo*, regolando gli effetti e disciplinando alcuni presupposti senza i quali tali effetti non si produrrebbero, avrebbe implicitamente riconosciuto l'esistenza e la legittimità dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter, dunque, avrebbe previsto un effetto destinatorio, sancendone la compatibilità con il nostro ordinamento.

²⁰ Si noti che la formula «opponibile ai terzi» non è nuova nel nostro codice, ma è già stata usata in tema di convenzioni matrimoniali all'art. 164, 4° comma, cod. civ.

CAPITOLO I

ha previsto con precisione quale è l'effetto della trascrizione²¹.

Si ritiene applicabile l'art. 2644 cod. civ. al vincolo di destinazione²², innanzitutto, perché l'art. 2645 cod. civ. estende l'applicabilità dell'art. 2644 cod. civ. agli atti e provvedimenti che, pur non identificandosi con i contratti dell'art. 2643 cod. civ., ne producano i medesimi effetti²³.

L'art. 2645-*ter* cod. civ., inoltre, rinvia all'art. 2915 cod. civ., che nei confronti del creditore pignorante utilizza lo stesso meccanismo dell'art. 2644, 2° comma, cod. civ., nel senso che prevale l'atto trascritto per primo, e non quello di data certa anteriore²⁴.

A ciò si aggiunge che l'atto di destinazione sarebbe equiparabile agli atti di cui all'art. 2643 cod. civ., perché il vincolo di destinazione incide sul patrimonio, al pari di un atto di alienazione della proprietà di un bene, sebbene rappresenti un *minus* rispetto a quest'ultimo²⁵.

Dall'applicabilità dell'art. 2644 cod. civ., ne consegue che nel caso di conflitto tra beneficiario, a

²¹ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 151.

²² Sul tema cfr., *amplius, infra*, Capitolo III, § 4.

²³ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, Milano, 2006, p. 57; M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, pp. 88 e 99 ss.; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 276.

²⁴ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 57; M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 276 s.

²⁵ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, pp. 57 s.; M. D'ERRICO, *op. cit.*, pp. 99 ss.

seguito dell'atto di destinazione, e l'avente causa del conferente, prevale chi prima trascrive, e non chi prima contrae. La funzione stessa della trascrizione verrebbe meno se si ammettesse che l'acquirente di data certa anteriore possa prevalere sul beneficiario della destinazione, anche se egli non abbia trascritto l'atto o l'abbia trascritto successivamente alla trascrizione dell'atto di destinazione²⁶.

Per quanto riguarda la potenziale incostituzionalità della norma, in quanto, mentre la costituzione di un *trust* richiederebbe solo un giudizio positivo di liceità, mentre la costituzione di un vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* dovrebbe passare attraverso un giudizio più pregnante di meritevolezza dell'interesse, è stato osservato che non si comprende quale sia la differenza tra un giudizio che attiene al *trust*, con il riferimento all'ordine pubblico, e un giudizio di meritevolezza *ex art. 2645-ter*, per il vincolo di destinazione²⁷.

Giova ricordare che la previsione della destinazione anche di beni mobili registrati appare del tutto incompatibile con la collocazione sistematica della disposizione nell'ambito della disciplina della trascrizione immobiliare, ove si ritenga che la norma si sia limitata a

²⁶ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 152.

Si veda anche Corte Cost., 6 aprile 1995, n. 111, in *Vita not.*, 1996, p. 127, secondo cui «in materia di pubblicità, la certezza è ovviamente lo scopo stesso del sistema»

²⁷ M. BIANCA, *op. cit.*, p. 190.

CAPITOLO I

disciplinare gli effetti della destinazione. Se ne deduce, pertanto, che l'art. 2645-*ter* cod. civ. abbia previsto una nuova figura giuridica²⁸.

La disposizione, inoltre, darebbe luogo ad una nuova fattispecie, perché è prevista una disciplina autonoma che non ricalca quella di altri istituti, infatti sono dettate specifiche previsioni in tema di durata del vincolo, di forma solenne, di azioni a tutela del beneficiario e di meritevolezza degli interessi disciplinati, aspetti che certamente non riguardano solamente i meccanismi della pubblicità²⁹.

Affermare che l'art. 2645-*ter* cod. civ. è soltanto una norma sulle trascrizioni significa non aver cambiato nulla, rendendo la disposizione inapplicabile persino agli incapaci a cui è espressamente rivolta³⁰. È stato affermato che una simile interpretazione sarebbe una sorta di *interpretatio abrogans*, un vero e proprio sabotaggio dell'intervento legislativo³¹.

A favore della tesi per cui l'art. 2645-*ter* cod. civ. ha dato vita ad una nuova figura negoziale si è espressa la Cassazione, secondo la quale l'art. 2645-*ter* cod. civ.,

²⁸ F. OCCELLI, *op. cit.*, p. 2499.

²⁹ A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 250; F. GALLUZZO, *op. cit.*, p. 130.

³⁰ A. FUSARO, *Le posizioni dell'accademia nei primi commenti dell'art 2645-ter c.c.*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 39; F. GALLUZZO, *op. cit.*, pp. 130 s.

³¹ P. SPADA, *Conclusioni*, cit., p. 201.

nonostante sia principalmente volto a disciplinare la pubblicità dell'effetto destinatorio, «finisce col delineare un atto con effetto tipico, reale, perché inerente alla qualità del bene che ne è oggetto, sia pure con contenuto atipico purché rispondente ad interessi meritevoli di tutela, assurgendo per questo verso a norma sulla fattispecie. La norma risponde difatti all'esigenza di rendere tipica la volontà destinatoria; se così non fosse, essa sarebbe inutile, essendo già consentito dal principio di libertà, proprietaria e negoziale, di fare l'uso che si crede dei propri beni e, quindi, anche di impiegarli per determinate finalità»³².

Alla luce di quanto affermato, si ritiene che con l'introduzione dell'art. 2645-ter non si sia ammessa semplicemente la trascrivibilità di un effetto di destinazione, accessorio rispetto ad altri negozi già previsti dall'ordinamento, ma sia stata coniata una nuova figura negoziale. L'art. 2645-ter non è una norma solo sugli effetti o solo sulla fattispecie, bensì una disposizione che riguarda entrambi gli aspetti, vale a dire una norma relativa sia alla fattispecie negoziale, sia alla pubblicità e ai suoi effetti. La disposizione non prevede soltanto l'opponibilità del vincolo di destinazione attraverso la trascrizione del vincolo, ma rende anche tipico l'atto avente ad oggetto la costituzione del vincolo

³² Cass., 24 febbraio 2015, n. 3735, in *Foro it.*, 2015, I, cc. 1215 ss.; Cass., 25 febbraio 2015, n. 3886, in *Vita not.*, pp. 386 ss.

di destinazione, disciplinandone la forma, la durata, l'azione del beneficiario e la meritevolezza degli interessi³³.

§ I.3. - Il vincolo di destinazione e la questione della tipicità dei diritti reali

Dopo l'introduzione dell'art. 2645-ter cod. civ., ci si è chiesti se, con la disciplina degli atti di destinazione, sia stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo diritto reale, oppure se il vincolo di destinazione si risolva in un rapporto obbligatorio caratterizzato dalla opponibilità ai terzi.

La questione riguarda la posizione giuridica del beneficiario e specificamente se questa abbia natura reale o obbligatoria.

³³ A. DI MAJO, *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, pp. 116 ss., secondo cui là dove non venisse in questione l'opponibilità del vincolo ai terzi ad esso estranei, non vi sarebbe neanche bisogno di rendere tipica la volontà destinataria, giacché ciò sarebbe già implicitamente consentito dal principio della libertà, proprietaria e negoziale, di fare l'uso che si crede dei propri beni, e quindi anche di impiegarli per determinate finalità. Si tratterebbe, in tal caso, di vincoli solo obbligatori per il soggetto proprietario ed eventualmente dei soggetti incaricati della gestione dei beni; B. MASTROPIETRO, *op. cit.*, p. 994; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 155.

Alcuni autori hanno affermato che con l'atto di destinazione il beneficiario diventa titolare di un diritto di natura reale³⁴.

A sostegno della realtà del vincolo, vi è innanzitutto il fatto che il negozio di destinazione è qualificato dall'art. 2645-ter cod. civ. come opponibile ai terzi e l'opponibilità è la tipica caratteristica dei diritti reali³⁵.

Inoltre, l'art. 2645-ter cod. civ. sembra prevedere un vincolo di natura reale allorquando stabilisce che per la realizzazione degli scopi sottesi all'atto di destinazione è legittimato ad agire, anche durante la vita del conferente, qualsiasi interessato: l'ampiezza della legittimazione ad agire, invero, sarebbe poco comprensibile nell'ipotesi di un vincolo di natura obbligatoria³⁶.

³⁴ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 45; G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale qualche riflessione alla luce dell'art. 2645 ter cod. civ.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, II, p. 403; M. D'ERRICO, *op. cit.*, p. 100; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, p. 233; E. RUSSO, *op. cit.*, pp. 1247 ss.; M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 219; F. SANTAMARIA, *op. cit.*, p. 51; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *I diritti reali*, Padova, 2011, pp. 308 s.

³⁵ T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 309.

³⁶ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, pp. 45 ss.; G. ANZANI, *op. cit.*, p. 403; M. D'ERRICO, *op. cit.*, p. 100, secondo cui nel caso di negozio di destinazione unilaterale, nessun accordo obbligatorio risulta ipotizzabile e quindi il legislatore, riconoscendo al beneficiario la facoltà di agire per la realizzazione della destinazione, sta presupponendo un rapporto

CAPITOLO I

In un'altra prospettiva, invece, il vincolo di destinazione costituirebbe una nuova ipotesi di onere reale. Alla situazione proprietaria del titolare del bene destinato non farebbe da contrastare l'esistenza, in capo al beneficiario, di un particolare diritto reale di godimento, poiché si finirebbe per contrastare con il principio della tipicità e del numero chiuso dei diritti reali. L'opzione ricostruttiva avanzata appare coerente, inoltre, con la natura *rei persecutoria* dell'azione a tutela degli interessi, infatti l'aspetto di garanzia reale è intrinseco all'onere. Secondo questa ricostruzione, tale garanzia reale rappresenta l'elemento differenziale rispetto all'obbligazione *propter rem*; sembra pertanto coerente spostare la qualificazione del vincolo in esame più verso l'onere che verso l'obbligazione reale³⁷.

Altri autori, invece, hanno negato che si crei un diritto reale e ritengono che il beneficiario dell'atto di destinazione sia titolare solo di un rapporto obbligatorio e, in particolare, di un diritto di credito opponibile ai terzi³⁸.

reale e non obbligatorio; E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1248; F. SANTAMARIA, *op. cit.*, p. 52.

³⁷ E. MATANO, *op. cit.*, pp. 374 ss.

³⁸ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 167; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 166; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1734, nota 46; A. DI MAJO, *op. cit.*, p. 114; G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, pp. 139 ss.; F. ROSELLI, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645 ter c.c.*, in *Giur. merito*, 2007, suppl. n. 1, p. 44; M. MANULI, *L'art. 2645-ter. Riflessioni critiche*, in *Vita not.*, 2007, pp. 411 s.; M.

Questi autori affermano che, pur essendo l'opponibilità caratteristica distintiva dei diritti reali, essa è parimenti prevista anche in situazioni giuridiche obbligatorie. Come dimostra la trascrivibilità di negozi quali il contratto preliminare, la vendita obbligatoria, la locazione ultranovennale e la cessione di beni ai creditori. Si pensi anche all'opponibilità ai terzi acquirenti del contratto di locazione sancita dall'art. 1599 cod. civ.³⁹.

Si è osservato che il diritto in capo al beneficiario del vincolo di destinazione non avrebbe altre caratteristiche essenziali dei diritti reali, quali ad esempio il requisito dell'autosufficienza o immediatezza, vale a dire la possibilità per il beneficiario dell'atto di raggiungere il soddisfacimento del proprio interesse indipendentemente dalla collaborazione di altri soggetti. Nella fattispecie dell'art. 2645-ter, infatti, sembra implicita un'attività di gestione per la realizzazione del vincolo di destinazione⁴⁰.

I diritti reali, poi, sono suscettibili di possesso e quindi di acquisto a titolo originario, caratteristica del tutto assente negli atti di destinazione, in cui la relazione

CEOLIN, *op. cit.*, p. 242; L. ABETE, *Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e fattibilità del piano nel concordato preventivo*, in *Fall.*, 2011, p. 1463.

³⁹ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 238; S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011, p. 107.

⁴⁰ E. MATANO, *op. cit.*, p. 374.

materiale con la cosa troverebbe giustificazione solo nella realizzazione della destinazione⁴¹.

Il beneficiario, dunque, è titolare non di un diritto reale, ma di un diritto obbligatorio di credito, caratterizzato dall'opponibilità ai terzi mediante la trascrizione del vincolo.

Ne deriva che la mancata realizzazione della destinazione costituirà un vero e proprio inadempimento per il beneficiario, che in qualità di titolare di un diritto di credito potrà agire per il risarcimento del danno⁴².

Questa tesi è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza, secondo cui l'art. 2645-ter cod. civ. consente «di rendere opponibile *erga omnes* l'effetto di destinazione, in forza del quale insorge a vantaggio del beneficiario un diritto di credito (personale e non *in re*) a che il bene trasferito e i suoi frutti siano conservati alla destinazione impressa»⁴³.

A questo punto, peraltro, occorre verificare in che modo il diritto del beneficiario influisce sul diritto proprietà in capo al disponente; in altre parole ci si domanda, se l'art. 2645-ter cod. civ. incida o meno sul principio del numero chiuso dei diritti reali.

La tipicità dei diritti reali è tradizionalmente ritenuta uno dei principi fondamentali dell'ordinamento.

⁴¹ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 239.

⁴² M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 243.

⁴³ Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, cit.

Mentre le parti sono libere di concludere, nella loro autonomia negoziale, qualsiasi tipo di contratto, con qualsiasi contenuto (art. 1322 cod. civ.), non sono invece libere di costituire nuovi diritti reali, diversi da quelli espressamente disciplinati dal codice civile. Questo principio esprime precise linee di politica del diritto: non si vuol gravare la proprietà di pesi ulteriori rispetto a quelli espressamente disciplinati dalla legge e, al tempo stesso, si vuol tutelare chi entra in rapporto con il proprietario, o il titolare del diritto reale minore, al fine di porlo in condizione di conoscere con esattezza l'ampiezza dei propri diritti⁴⁴.

Oltre alla tutela dei terzi, il principio di tipicità risponde all'esigenza di tutela dell'interesse superiore dell'economia ad una libera circolazione dei beni. Ogni diritto altrui, che riduce le facoltà del proprietario, è considerato un'eccezione alla regola, da contenere entro precisi limiti di legge. La ragione di questo favore per la piena proprietà è nell'esigenza di politica economica di assicurare il più intenso sfruttamento della ricchezza e la sua massima circolazione, considerata anch'essa un determinante fattore di sviluppo economico⁴⁵.

⁴⁴ Sul principio di tipicità, v. almeno: A. NATUCCI, *La tipicità dei diritti reali*, Padova, 1988; U. MORELLO, *Tipicità e numerus clausus dei diritti reali*, in *Proprietà e possesso*, vol. I, *Trattato dei diritti reali*, diretto da A. Gambaro - U. Morello, Milano, 2008.

⁴⁵ A. NATUCCI, *op. cit.*, pp. 154 ss.

CAPITOLO I

Per alcuni autori, il vincolo di destinazione ha fatto sorgere un nuovo diritto reale, dando vita ad un'ipotesi di proprietà atipica, in quanto si comprimerebbe il diritto di proprietà per la realizzazione dello scopo⁴⁶.

Con l'art. 2645-ter, si è creata una proprietà funzionale alla realizzazione della destinazione, un diritto strumentale al perseguimento dello scopo: si tratterebbe, non dell'acquisto di una titolarità piena e definitiva, bensì dell'acquisto di una titolarità strumentale, che si giustifica in capo al titolare esclusivamente in vista del raggiungimento delle finalità per cui il vincolo di destinazione è stato costituito⁴⁷.

L'art. 2645-ter cod. civ. avrebbe, dunque, segnato l'ingresso nel nostro ordinamento di una proprietà funzionale, per un miglior sfruttamento del bene oggetto dell'atto di destinazione⁴⁸.

Altri autori, invece, escludono che l'art. 2645-ter cod. civ. costituisca una deroga al principio del numero chiuso dei diritti reali⁴⁹.

La norma in oggetto, con il rinvio all'art. 1322 cod. civ., dà ampio spazio all'autonomia privata nell'individuazione della causa di destinazione, ma ciò

⁴⁶ G. VETTORI, *Atto di destinazione e trust: prima lettura dell'art. 2645 ter*, in *Obbl. e contr.*, 2006, p. 779; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1738.

⁴⁷ R. QUADRI, *op. cit.*, pp. 1738 s.

⁴⁸ U. STEFINI, *op. cit.*, p. 33.

⁴⁹ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 167; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 245 ss; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 32.

non significa considerare atipico anche diritto di proprietà su cui incide il vincolo⁵⁰.

Il conferente, dunque, è titolare del diritto di proprietà sul bene vincolato ed assume con l'atto di destinazione l'obbligo di non tenere un comportamento incompatibile con la realizzazione dello scopo di destinazione. Allo stesso modo, nel caso in cui vi sia un trasferimento di proprietà del bene ad un gestore per la realizzazione dell'interesse meritevole di tutela, questi sarà titolare della piena proprietà, ma assumerà l'obbligo di gestire il bene in modo da realizzare lo scopo della destinazione.

Il vincolo di destinazione, quindi, non andrebbe ad incidere sul diritto di proprietà, ma costituirebbe unicamente un limite al potere di godimento del proprietario, il quale dovrà tenere un comportamento tale da rendere possibile la realizzazione del vincolo di destinazione⁵¹.

§ I.4. - La struttura del vincolo di destinazione

Va, innanzitutto, osservato che, nella sua formulazione letterale, l'art. 2645-ter cod. civ. si riferisce genericamente agli atti. Con l'utilizzo del sostantivo

⁵⁰ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 252.

⁵¹ E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1249; M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 258 s.

CAPITOLO I

«atti», tuttavia, il legislatore ha voluto riferirsi soltanto a quelli posti in essere nell'esercizio dell'autonomia privata, e non anche a quelli promananti da una pubblica autorità, nell'esercizio del potere attribuitole dalla legge. Il vincolo di destinazione, pertanto, non potrà trovare la propria fonte in un provvedimento amministrativo, ma soltanto in atti di diritto privato⁵².

Dalla delimitazione ai soli atti di autonomia privata, discende che l'istituto di cui all'art. 2645-ter non può trovare utilizzo nel campo della pianificazione urbanistica, perché, in questa sede, la destinazione non trova mai la sua esclusiva fonte nella volontà del privato, ma deve comunque far capo alle determinazioni della legge o della pubblica amministrazione⁵³.

Nel silenzio della norma, ci si è interrogati su quale struttura debba avere l'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

L'atto di destinazione rientra nella categoria generale del negozio giuridico, trattandosi di una manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici; infatti, la separazione patrimoniale derivante dal

⁵² G. GABRIELLI, *op. cit.*, p. 324.

⁵³ G. CASU, *I negozi di destinazione a tutela della pianificazione urbanistica*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, pp. 287 s.

vincolo di destinazione discende dalla dichiarazione di volontà del soggetto legittimato a disporre dei beni⁵⁴.

Si discute, però, su quale sia la natura di tale negozio: se si tratti di un atto unilaterale o piuttosto di un contratto.

I.4.1. - Tesi dell'atto unilaterale

Secondo parte della dottrina l'atto di destinazione avrebbe struttura unilaterale: si tratterebbe, difatti, di un atto rispetto al quale il beneficiario non è parte, ma soltanto il destinatario degli effetti derivanti dal vincolo. Ne consegue che il beneficiario è titolare di una pretesa opponibile ai terzi in seguito alla trascrizione dell'atto⁵⁵.

⁵⁴ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1722; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 158; B. SCIARRA, *op. cit.*, p. 1253. Dubbi sulla natura negoziale dell'atto di destinazione sembrano espressi da P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., pp. 124 ss.

⁵⁵ A. DI MAJO, *op. cit.*, pp. 114 e 117; L. SALAMONE, *op. cit.*, p. 147; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter cod. civ.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, cit., p. 1169, ID., *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, cit., p. 65; E. RUSSO, *op. cit.*, pp. 1241 s.; G. VETTORI, *Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, cit., p. 181; G. DORIA, *Il patrimonio "finalizzato"*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 507; S. D'AGOSTINO, *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2009, pp. 1537 ss.; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2011, p. 1111; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 315; A. FEDERICO, *op. cit.*, p. 615; B. SCIARRA, *op. cit.*, pp. 1252 s.; M.F. GIORGIANNI, *op. cit.*, pp. 371 s.

CAPITOLO I

In base a tale impostazione, sarebbe sufficiente un atto unilaterale, per il quale non è necessaria l'accettazione del beneficiario⁵⁶; quest'ultimo, tuttavia, rimane libero di rifiutare la prestazione a suo favore in base al principio generale per cui il patrimonio di un soggetto non può essere modificato contro la sua volontà⁵⁷.

Il rifiuto del beneficiario determina il venir meno del vincolo, incidendo sulla sua giustificazione causale, a meno che il conferente non abbia previsto la prosecuzione della destinazione nei confronti di altri soggetti specificamente individuati⁵⁸.

I sostenitori di questa teoria si dividono tra coloro i quali, applicando l'art. 1334 cod. civ., ritengono che il vincolo di destinazione sia un atto recettizio, per la presenza di un destinatario determinato e infungibile, che ha interesse a conoscere il contenuto della dichiarazione⁵⁹, e quelli che, invece, negano il carattere recettizio, in

⁵⁶ E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1241; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 315, nota 103; B. SCIARRA, *op. cit.*, p. 1253.

⁵⁷ A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 6; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 227; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 12; B. SCIARRA, *op. cit.*, p. 1253.

⁵⁸ A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 228.

⁵⁹ A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 6; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 11.

quanto l'atto di destinazione non inciderebbe direttamente sulla sfera giuridica del beneficiario⁶⁰.

Gli interpreti che ritengono si tratti di un atto recettizio affermano che l'atto di destinazione non possa essere revocato, dopo che la comunicazione sia stata ricevuta dal beneficiario⁶¹; mentre coloro che sostengono si tratti di atto non recettizio affermano che il vincolo possa essere revocato dal disponente, fino a quando il beneficiario non abbia dichiarato di volerne profittare⁶². Si ritiene, pertanto, opportuno che il beneficiario intervenga al negozio per prendere atto della destinazione in suo favore, così dando definitività al vincolo⁶³.

Per i fautori della tesi *de qua*, la circostanza che la norma faccia volutamente riferimento, in modo generico,

⁶⁰ A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 227; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, cit., p. 67; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 125; B. SCIARRA, *op. cit.*, p. 1253.

⁶¹ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 12.

⁶² B. SCIARRA, *op. cit.*, p. 1253.

Per F. GAZZONI, *op. cit.*, pp. 172 s., il beneficiario, ricevuto l'atto, diverrebbe creditore della prestazione, nel senso di poter profittare del vincolo, immediatamente, senza dover manifestare volontà alcuna, onde potrebbe solo, ove fosse contrario all'attribuzione, ricorrere alla remissione del debito, con il rischio di una controdeklarazione del conferente, il quale dichiara di non volerne profittare (art. 1236 c.c.), salvo ipotizzare il rifiuto quale rimedio di carattere generale, che il terzo potrebbe sempre liberamente utilizzare, al fine di salvaguardare la propria sfera giuridica personale o patrimoniale dalle altrui attribuzioni o dichiarazioni indesiderate.

⁶³ T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 315.

CAPITOLO I

ad una serie di beneficiari (disabili, pubbliche amministrazioni, enti o persone fisiche) renderebbe improbabile che vi possa essere un accordo tra il disponente e gli stessi beneficiari⁶⁴.

La natura unilaterale dell'atto, poi, sarebbe avvalorata dalla espressa attribuzione a qualsiasi interessato della facoltà di agire per la realizzazione della destinazione, in tal modo si escluderebbe che soggetti diversi dal destinante possano essere parti dell'atto di destinazione⁶⁵.

Si è affermato, infatti, che se il negozio di destinazione costituisse un contratto, l'azione spetterebbe soltanto ai soggetti che sono stati parti dello stesso contratto, con esclusione di ogni altro soggetto⁶⁶.

⁶⁴ A. DI MAJO, *op. cit.*, p. 118.

Contra, M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 162, per il quale l'indicazione generica dei soggetti richiamati (disabili, pubbliche amministrazioni, enti o persone fisiche), riguarda i soggetti a cui gli interessi meritevoli di tutela devono essere riferibili; non si tratta, invece, dei soggetti beneficiari che devono essere individuati nell'atto.

⁶⁵ E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1241.

⁶⁶ F. SANTAMARIA, *op. cit.*, p. 17.

Questa argomentazione è stata criticata da M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 163, il quale ha rilevato che, quanto al riconoscimento ad ogni interessato dell'azione per la realizzazione dell'interesse meritevole di tutela, vi sono altre fattispecie ove ai terzi che non sono parti del contratto viene riconosciuta l'azione per ottenere l'adempimento (ad esempio il contratto a favore del terzo). Per di più, anche se non specificato dal legislatore, si ritiene implicito che l'azione a tutela del vincolo di destinazione spetti innanzitutto al beneficiario, mentre l'attribuzione della medesima anche a qualsiasi interessato trova la sua giustificazione nell'interesse pubblicistico a cui l'atto di destinazione è preordinato.

L'atto di destinazione, tuttavia, può essere accompagnato dal trasferimento della proprietà del bene. Il vincolo, pur continuando a mantenere la propria natura unilaterale, può essere inserito in un contesto più ampio. In questo caso, si tratta di una operazione giuridica unitaria, ma complessa: il trasferimento avviene contestualmente alla costituzione del vincolo, ma conserva la sua autonomia essendo due atti tra loro collegati. Il primo avente struttura unilaterale con causa destinataria, mentre l'altro bilaterale con efficacia traslativa. La struttura unilaterale, quindi, può essere arricchita da ulteriori manifestazioni di volontà che però non ne alterano la natura giuridica di atto essenzialmente unilaterale, ma realizzano un collegamento negoziale tra il vincolo di destinazione e il negozio traslativo del bene⁶⁷.

I.4.2. - Tesi del contratto

Alla tesi dell'atto unilaterale si contrappone quella secondo la quale il vincolo di destinazione avrebbe natura contrattuale⁶⁸.

In questo senso, si osserva che nell'art. 2645-ter, l'uso del termine «atto» in luogo di «contratto», non sembra essere il risultato di una meditata presa di

⁶⁷ B. SCIARRA, *op. cit.*, p. 1253.

⁶⁸ F. GAZZONI, *op. cit.*, pp. 172 ss.; G. BARALIS, *op. cit.*, p. 145; M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 163 ss.

CAPITOLO I

posizione da parte del legislatore, se si considera l'assoluta vaghezza che contraddistingue la norma⁶⁹.

Secondo questa tesi, l'atto *de quo* è un contratto, che si perfeziona solo con il consenso del beneficiario. L'accettazione di quest'ultimo, infatti, sarebbe garanzia della concreta esistenza dell'interesse perseguito. In altre parole, l'accettazione del beneficiario contribuirebbe a rendere effettiva la ricorrenza dell'interesse meritevole di tutela perseguito con la destinazione. La ricostruzione dell'atto di destinazione come un contratto, poi, si armonizza meglio con la tutela dei creditori del destinante, che, attraverso l'accettazione del beneficiario, possono verificare l'effettiva ricorrenza dello scopo perseguito⁷⁰.

La struttura unilaterale non sarebbe ipotizzabile, perché l'art. 2645-*ter* cod. civ. non integra quella riserva di legge voluta dall'art. 1987 cod. civ. per legittimare una promessa unilaterale. Il principio di tipicità delle promesse unilaterali trova la sua ragion d'essere, da un lato, nel principio di intangibilità della sfera del terzo e, dall'altro, nel principio di causalità. La tipicità delle promesse unilaterali, infatti, sostituisce la causa debole o astratta, legittimando il coinvolgimento del terzo senza

⁶⁹ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 173.

⁷⁰ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 173; M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 164 s.

B. MASTROPIETRO, *op. cit.*, p. 996 ha evidenziato come l'accettazione del beneficiario non garantisce di per sé l'effettività dell'interesse, poiché potrebbe essere il frutto di un accordo *ad hoc* con il destinante.

che questi debba esprimere il suo consenso. Nell'ipotesi di cui all'art. 2645-ter cod. civ., viceversa, la giustificazione della destinazione non solo deve risultare a livello di *expressio causae*, ma è suscettibile di sindacato di meritevolezza, dovendo trattarsi di interessi meritevoli di tutela⁷¹.

La necessità della struttura contrattuale è più evidente se si considera che l'assunzione della posizione di beneficiario potrebbe implicare anche conseguenze negative, tra cui, per esempio, quella di essere legittimato passivo di eventuali azioni revocatorie proposte dai creditori del conferente⁷².

Sembra difficile accettare la prospettiva di un atto unilaterale di destinazione se si considera che il vincolo, nel caso in cui beneficiario sia un ente, potrebbe essere contrario agli scopi istituzionali e quindi da rifiutare⁷³.

D'altronde lo stesso rinvio che l'art. 2645-ter cod. civ. fa all'art. 1322 cod. civ. pare rafforzare la tesi contrattualistica⁷⁴.

Nel caso in cui il destinatario dell'atto sia una pubblica amministrazione, è necessaria la struttura

⁷¹ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 173; G. BARALIS, *op. cit.*, p. 145.

Sulle promesse unilaterali si vedano: G. BRANCA, *Delle promesse unilaterali. Artt. 1987-1991*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1974; A. DI MAJO, *Promessa unilaterale (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1988.

⁷² M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 164.

⁷³ G. BARALIS, *op. cit.*, p. 145.

⁷⁴ M.C. DI PROFIO, *Vincoli di destinazione e crisi coniugale: la nuova disciplina dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Giur. mer.*, 2007, p. 3190; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 165.

CAPITOLO I

contrattuale, essendo imprescindibile l'accettazione di quest'ultima. Trova applicazione, infatti, la speciale disciplina sulla contabilità dello Stato, relativa alle donazioni in favore dello Stato e degli altri enti pubblici, che richiede una accettazione espressa degli atti di liberalità da parte della pubblica amministrazione, previa valutazione della convenienza economica⁷⁵.

Rimane discussa la conclusione del vincolo di destinazione attraverso lo schema previsto dall'art. 1333 cod. civ.; alcuni interpreti la escludono, richiedendosi sempre un'espressa dichiarazione di accettazione innanzi al notaio⁷⁶; altri, invece, la ammettono trattandosi di un negozio che esprime una obbligazione del solo destinante e riconoscendo che la forma dell'atto pubblico non debba estendersi oltre l'ambito della proposta⁷⁷.

Nell'ipotesi in cui il beneficiario sia una pubblica amministrazione, non potrà operare il disposto dell'art. 1333 cod. civ., ma sarà sempre necessario il contratto, in

⁷⁵ Tale principio si desume dal r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e dal r.d. 23 maggio 1924 n. 827. La necessità del decreto ministeriale di autorizzazione alla accettazione dell'atto di liberalità è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. legge Bassanini-bis) che ha modificato la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il relativo regolamento (R.D. 26 giugno 1864, n. 1817). Sul punto si vedano: A. RUOTOLO, *Gli interessi riferibili alle pubbliche amministrazioni*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, pp. 301 ss.; B. MASTROPIETRO, *op. cit.*, pp. 996 s.

⁷⁶ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 174.

⁷⁷ G. BARALIS, *op. cit.*, p. 145; G. GABRIELLI, *op. cit.*, p. 335; B. MASTROPIETRO, *op. cit.*, p. 1001; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 166.

quanto vi deve essere una accettazione (previa valutazione della convenienza) da parte della pubblica amministrazione e non potrà operare il principio del silenzio-assenso o del silenzio-rifiuto⁷⁸.

Parte giurisprudenza sembra avere aderito alla tesi della natura contrattuale del vincolo di destinazione affermando che «sotto il profilo testuale, le parole "conferente" e "beni conferiti" contenute nell'art. 2645-ter cod. civ. presuppongono un'alterità soggettiva (e, quindi, un trasferimento) dal conferente ad un altro individuo, fattispecie incompatibile con un atto unilaterale (al di fuori dell'ipotesi, diversa, del *trust*); infatti, il verbo *confero* deriva da *cum-ferre* e le espressioni sopra riportate richiedono, dunque, un atto traslativo (*ferre*) compiuto tra soggetti distinti»⁷⁹. Si è aggiunto che l'art. 2645-ter cod. civ. attribuisce il potere di agire per la realizzazione degli interessi di cui al vincolo di destinazione non solo a qualsivoglia

⁷⁸ A. RUOTOLO, *op. cit.*, pp. 301 ss.

⁷⁹ Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, cit.; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013, cit.; Trib. Reggio Emilia, 22 giugno 2012, cit.; Trib. Reggio Emilia, 7 giugno 2012, cit.

Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013, cit., precisa che non può svolgersi il dato testuale della disposizione di legge e degradarsi il richiamo al soggetto «conferente» a mero lapsus del legislatore (il quale avrebbe in realtà inteso riferirsi più correttamente al «disponente»). Se è vero, infatti, che la tecnica di redazione legislativa degli atti risulta di frequente non del tutto adeguata, è altrettanto vero che una tale impostazione finisce in realtà per presupporre proprio quel risultato (la possibilità dell'autodestinazione unilaterale) che sarebbe invece da verificarsi alla luce del dato di legge.

CAPITOLO I

interessato, ma anche al conferente stesso. Non essendo possibile ipotizzare che il conferente convenga in giudizio se stesso, si deve giocoforza concludere che la norma dà per scontato l'intervento di un soggetto diverso, a cui il diritto sul bene vincolato è trasferito, escludendo in tal modo la possibilità che la destinazione abbia luogo per volontà unilaterale da parte del proprietario dei beni⁸⁰.

I.4.3. - Tesi dell'atto unilaterale o contratto

Diversamente dalla tesi unilaterale e contrattualistica appena descritte, una parte degli interpreti ha assunto una posizione intermedia, affermando che l'atto di destinazione può avere sia struttura unilaterale che bilaterale, a seconda che lo stesso comporti o meno il trasferimento strumentale del bene⁸¹.

⁸⁰ Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, cit.; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013, cit.

Contra, M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 31; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 125; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 184, per i quali l'ammissione del fatto che lo stesso conferente possa agire per la realizzazione dello scopo, lascia sottintendere la possibilità di avvalersi, da parte del medesimo conferente, di un terzo gestore, a cui assegnare la realizzazione dello scopo e contro cui poter agire.

⁸¹ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, pp. 11 ss.; G. PETRELLI, *op. cit.*, pp. 165 s.; F. PATTI, *op. cit.*, p. 980; M. NUZZO, *op. cit.*, p. 60; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1723; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 7; F. GALLUZZO, *Crisi coniugale e mantenimento della prole: trasferimento una tantum e art. 2645-ter*

Nell'art. 2645-ter cod. civ., d'altronde, non ricorrono mai i termini «negozio» o «contratto», ma solo quello «atti». La decisione da parte del legislatore non sarebbe casuale, ma esprimerebbe una precisa presa di posizione in favore della libertà di scelta dell'atto giuridico che il disponente può adottare⁸².

La mancanza di una specifica indicazione testuale induce a ritenere che qualunque struttura negoziale possa essere utilizzata in relazione all'atto di destinazione. Le parti hanno la possibilità di utilizzare qualsiasi forma di disposizione, per raggiungere un determinato scopo, quindi atto unilaterale o atto bilaterale, a titolo gratuito o a titolo oneroso, *inter vivos* o *mortis causa*⁸³.

In altre parole, il legislatore, proprio per la genericità dell'espressione «atti» utilizzata nella norma, non sembra abbia voluto porre dei limiti alla libera manifestazione dell'autonomia privata anche per quanto

c.c., in *Fam. e dir.*, 2008, p. 627; G. GABRIELLI, *op. cit.*, p. 335; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, in *Vita not.*, 2007, p. 343; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, *cit.*, p. 228.

Contra, M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 159, per il quale se l'effetto traslativo può accompagnarsi all'effetto di destinazione, così come può anche mancare, allora è di tutta evidenza che l'uno (l'atto di destinazione) e l'altro (atto traslativo) sono cose diverse e del tutto autonome. Se l'atto traslativo lo si ritiene un *quid* eventuale, accessorio a quello di destinazione, non si vede come esso possa partecipare della natura del primo; una rigorosa esegesi impone di spogliare la disposizione di tutti quelli che sono gli elementi e gli effetti accessori, eventuali, onde ridurne all'essenziale la struttura, così da procedere ad una sua corretta ricostruzione.

⁸² A. FALZEA, *op. cit.*, p. 5.

⁸³ M. NUZZO, *op. cit.*, p. 60.

CAPITOLO I

attiene alla scelta della struttura negoziale dell'atto di destinazione. Il titolare dei beni potrà, dunque, utilizzare lo strumento più idoneo, l'atto unilaterale o il contratto, per realizzare gli scopi per cui è posto il vincolo⁸⁴.

In tal senso si è espressa anche parte della giurisprudenza, per la quale, «poiché è impensabile che il legislatore abbia voluto esautorare il contratto (apparentemente escluso dalla norma che riguarda esplicitamente i soli "atti") e, cioè, lo strumento principe attraverso il quale si esprime l'autonomia negoziale, il riferimento letterale ("atti") dell'art. 2645-ter cod. civ. deve intendersi limitato al requisito formale richiesto per la trascrizione, la quale deve essere effettuata sulla scorta di un "atto pubblico" ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. Proprio per la centralità riconosciuta all'autonomia negoziale privata, la locuzione impiegata all'inizio dell'articolo 2645-ter cod. civ. deve, perciò, essere riferita al *genus* dei negozi (atti e contratti) volti ad imprimere vincoli di destinazione ai beni, purché stipulati in forma solenne; del resto, il successivo richiamo all'art. 1322, comma 2, cod. civ. dimostra che la norma concerne certamente anche i contratti»⁸⁵.

⁸⁴ B. MASTROPIETRO, *op. cit.*, p. 995.

⁸⁵ Trib. Reggio Emilia, 23 marzo 2007, in *Giur. merito*, 2007, pp. 3183 ss., con nota di M.C. DI PROFIO, *Vincoli di destinazione e crisi coniugale: la nuova disciplina dell'art. 2645 ter c.c.*; in *Riv. dir. civ.*, 2008, pp. 451 ss., con nota di A. MORACE PINELLI,

Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina.

Nello stesso senso anche Trib. Reggio Emilia, 26 marzo 2007, in *Fam. pers. e succ.*, 2007, pp. 789 ss., con nota di R. PARTISANI, *L'art. 2645 ter c.c.: le prime applicazioni nel diritto di famiglia*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, pp. 114 ss., con nota di C. MURGO, *Accordi tra coniugi separati e vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ., tra autonomia negoziale e segregazione patrimoniale nell'interesse della prole*; in *Giur. it.*, 2008, pp. 629 ss., con nota di P. MONTELEONE, *I vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. in sede di accordi di separazione*; in *Obbl. e contr.*, 2008, pp. 238 ss., con nota di G. PETTI, *Atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e separazione consensuale dei coniugi*; in *Dir. fam. e pers.*, 2007, pp. 1726 ss. per la sentenza e in *Dir. fam. e pers.*, 2009, pp. 1199 ss., per la nota di A. MARRA, *Il vincolo di destinazione a norma dell'art. 2645 ter c.c. nell'accordo di separazione fra coniugi*.

CAPITOLO II

Gli elementi essenziali del vincolo di destinazione

§ II.1. - Gli interessi meritevoli di tutela

Ai sensi dell'art. 2645-*ter* cod. civ. il vincolo di destinazione deve essere rivolto «alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, secondo comma».

Va innanzitutto esaminata la portata del richiamo testualmente operato dal legislatore all'art. 1322 cod. civ., ossia a quella disposizione che subordina l'ammissibilità dei contratti atipici alla condizione della realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Tra i primi studiosi vi è chi ha affermato l'erroneità del rinvio all'art. 1322, secondo comma, cod. civ., in quanto questa norma riguarda il riconoscimento dei contratti atipici, mentre l'art. 2645-*ter*, già tipizza la figura generale dell'atto di destinazione. Il rinvio,

CAPITOLO II

pertanto, avrebbe dovuto essere al primo comma dell'art. 1322 cod. civ.⁸⁶.

Si è replicato, però, che tale obiezione non coglie nel segno, perché il rinvio all'art. 1322, secondo comma, cod. civ. non si riferisce tanto al *genus*, ivi previsto, dei contratti atipici, quanto piuttosto al contenuto sostanziale, ossia al parametro della meritevolezza degli interessi⁸⁷.

Tra gli interpreti non è mancato chi ha sostenuto che la meritevolezza attiene, non alla causa dell'atto, ma piuttosto agli effetti e, quindi, all'opponibilità dell'atto stesso. La mancanza di un interesse meritevole di tutela, pertanto, non inciderebbe sulla validità dell'atto di destinazione che rimane valido ed efficace tra le parti. Esso, però, non produrrebbe alcun effetto segregativo, né sarebbe opponibile nei confronti dei terzi⁸⁸.

⁸⁶ S. BARTOLI, *Riflessioni sul nuovo art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, cit., p. 1305; G. ROJAS ELGUETA, *op. cit.*, p. 203, il quale evidenzia come il rinvio al secondo comma dell'art. 1322 cod. civ. non abbia alcun senso, in quanto il controllo sul tipo è già avvenuto a monte da parte del legislatore; E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1244, conclude nel senso della non irragionevolezza del riferimento all'art. 1322, secondo comma, in quanto anche un contratto nominato (quale sarebbe ormai quello dell'art. 2645 *ter*) dovrebbe essere sottoposto alla valutazione di meritevolezza con riferimento al suo contenuto.

⁸⁷ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 204.

⁸⁸ M. NUZZO, *op. cit.*, p. 72, il quale ritiene di scomporre l'art. 2645 *ter* cod. civ. in due parti, la prima delle quali disciplina la fattispecie primaria produttiva di effetti obbligatori, ma inidonea a rendere opponibile l'atto. La seconda parte riguardante la fattispecie secondaria e l'opponibilità dell'atto conseguente alla trascrizione ed all'esistenza in concreto dell'interesse meritevole di tutela; in mancanza di quest'ultimo il vincolo rimane valido, ma sono preclusi gli effetti di separazione e di opponibilità; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni*

La maggioranza degli interpreti, tuttavia, ritiene che gli interessi meritevoli di tutela attengano al profilo causale. Essi costituiscono la causa dell'atto di destinazione, la cui mancanza non può che determinare la nullità dell'atto, trattandosi di un elemento essenziale del negozio⁸⁹.

Ciò che risulta più controverso è verificare che cosa si intenda con l'espressione «interessi meritevoli di tutela», e se il requisito di meritevolezza richiesto per l'atto di destinazione coincida con quello richiesto dall'art. 1322 cod. civ., che identifica la nozione di meritevolezza con qualsiasi interesse che non sia illecito⁹⁰.

sulla fattispecie, cit., p. 76, secondo il quale il giudizio di meritevolezza attiene all'effetto di separazione e non all'atto di destinazione in sé, già sottoposto al giudizio di meritevolezza; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 27; G. PERLINGIERI, *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Notariato*, 2014, p. 14.

⁸⁹ S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 1526; G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Studi in onore di Leopoldo Mazzaroli*, Padova, 2007, I, p. 87; G. LENER, *Atti di destinazione del patrimonio e rapporti reali*, in *Contr. e impr.*, 2008, p. 1060; A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust, e atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2008, p. 1001, nota 27; G. ROJAS ELGUETA, *op. cit.*, p. 204; F. ROSELLI, *op. cit.*, p. 46; F. VIGLIONE, *L'interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione*, in *Studium iuris*, 2008, p. 1056, nota 8; R. PARTISANI, *op. cit.*, p. 786; R. CLARIZIA, *L'art. 2645 ter c.c. e gli interessi meritevoli di tutela*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010, I, p. 548; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 205; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 309.

⁹⁰ Sulla nozione di interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 cod. civ. si veda: G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, 406; ID., *Meritevolezza dell'interesse e*

CAPITOLO II

Secondo un primo orientamento, l'interesse meritevole di tutela di cui all'art. 2645-ter cod. civ. si distingue da quello previsto dall'art. 1322 cod. civ. Vale a dire che i concetti di meritevolezza, previsti dalle suddette norme, non coincidono, ma si differenziano tra di loro: gli interessi meritevoli di tutela ex art. 2645-ter cod. civ. non potrebbero coincidere semplicemente con quelli leciti, ma occorrerebbe qualcosa in più, come sembrerebbe suggerito dalle tipizzazioni offerte dal legislatore nello stesso art. 2645-ter cod. civ.⁹¹.

Questo *quid pluris* per alcuni consisterebbe in una finalità di pubblica utilità, in cui deve potersi ravvisare un

utilità sociale, in *Riv. dir. comm.*, 1971, I, 89; ID., *Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, I, pp. 1 ss.

In giurisprudenza Cass., 6 febbraio 2004, n. 2288, in *Contr.*, 2004, pp. 801 ss.

⁹¹ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 217; F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 170; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, pp. 15 ss. e 32; A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, cit., p. 253; ID., *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 348; M. BIANCA, *La categoria dell'atto negoziale di destinazione: vecchie e nuove prospettive*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, pp. 177 ss.; A. LUMINOSO, *op. cit.*, p. 1000; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., pp. 125 s.; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., pp. 190 e 196; S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 1532; G.A.M. TRIMARCHI, *Gli interessi riferibili a persone fisiche*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, pp. 261 ss.; R. DICILLO, *op. cit.*, p. 165; G. GABRIELLI, *op. cit.*, pp. 331 s.; M. MAGGIOLO, *Il tipo della fondazione non riconosciuta nell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2007, pp. 1153 ss.; G. PERLINGIERI, *op. cit.*, pp. 12 s.; M. BELLINIA, *op. cit.*, pp. 1269 ss.; F. GIGLIOTTI, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 376.

interesse mediato della collettività⁹², comunque socialmente utile⁹³; per altri si deve trattare di scopi solidali⁹⁴; per altri, ancora, di finalità assimilabili ad alcuno degli interessi regolati dal nostro ordinamento⁹⁵; ovvero di interessi collettivi o anche individuali costituzionalmente garantiti, purché non meramente patrimoniali⁹⁶.

Si afferma che la portata delle due disposizioni è differente, infatti, l'art. 2645-ter cod. civ. disciplina l'atto di destinazione, che produce effetti esterni rilevanti anche per i terzi, mentre l'art. 1322 cod. civ. riguarda i contratti atipici, che hanno effetti solo tra le parti⁹⁷.

⁹² F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 170, il quale ritiene che l'interesse meritevole di tutela sia quello di pubblica utilità similmente a quello che caratterizzava le fondazioni.

L'art. 1, comma 3 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha stabilito che lo scopo a sostegno della fondazione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, deve essere solo «possibile e lecito».

⁹³ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 16; A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, cit., pp. 253 s.; ID., *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 348; M. BIANCA, *La categoria dell'atto negoziale di destinazione: vecchie e nuove prospettive*, cit., p. 179; A. LUMINOSO, *op. cit.*, p. 1000.

⁹⁴ P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 126; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., pp. 190 e 196.

⁹⁵ S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 1532; G.A.M. TRIMARCHI, *op. cit.*, p. 274.

⁹⁶ G. GABRIELLI, *op. cit.*, p. 332, secondo cui la selezione degli interessi, al fine di verificare se il vincolo di destinazione sia idoneo a giustificare la separazione, non può operarsi che sulla base del sistema costituzionale; M. MAGGIOLLO, *op. cit.*, p. 1155.

⁹⁷ M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 204 s.

CAPITOLO II

Nell'art. 2645-*ter* cod. civ. il concetto di interessi meritevoli di tutela è ripetuto a poca distanza per due volte: una prima volta testualmente e una seconda volta mediante il rinvio al secondo comma dell'art. 1322 cod. civ. (che a propria volta parla di interessi meritevoli di tutela). Questa, apparentemente ingiustificata, ripetizione del concetto starebbe a significare che gli interessi meritevoli di tutela di cui all'art. 2645-*ter* devono essere intesi in modo diverso da quelli dell'art. 1322 cod. civ.⁹⁸.

L'indicazione che l'art. 2645-*ter* fa ai disabili e alle pubbliche amministrazioni è seguita dalla previsione più ampia agli enti e alle persone fisiche in genere. Questa ulteriore precisazione che fa riferimento agli altri enti o persone fisiche appare il completamento della prima, di quella che fa riferimento ai disabili e alle pubbliche amministrazioni, e va interpretata alla luce di quest'ultima. La determinazione finale «ad altri enti o persone fisiche» deve essere letta in correlazione con i termini precedenti «riferibili a persone con disabilità o pubbliche amministrazioni»⁹⁹. Non sarebbe possibile che il

⁹⁸ A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, cit., p. 253; ID., *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 348; M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 210 s.

⁹⁹ S. TONDO, *Appunti sul vincolo di destinazione. L'art. 2645 ter c.c.*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 173.

riferimento eticamente più forte, quello ai disabili, venga soppresso da quello successivo, più generale¹⁰⁰.

Il richiamo normativo ai soggetti disabili permea l'intera norma e ne costituisce la chiave di lettura, così come il riferimento alle pubbliche amministrazioni conferisce carattere socialmente utile all'interesse richiesto per l'opponibilità della destinazione. Secondo questa impostazione solo un interesse sociale o di pubblica utilità consentirebbe di realizzare il descritto effetto destinatorio, prevalendo sia sull'interesse dei creditori del disponente (pregiudicati dalla sottrazione del bene alla responsabilità patrimoniale del loro debitore) sia su quello dei terzi aventi causa (tenuti a rispettare e subire il vincolo reale impresso al bene medesimo)¹⁰¹.

Non è mancato, tuttavia, chi ha sostenuto che la nozione di meritevolezza sia un concetto di relazione, vale a dire che un interesse è meritevole di tutela a fronte necessariamente di altro interesse non meritevole o meno meritevole di tutela, destinato a cedere di fronte al primo. Ebbene, l'altro interesse che nella fattispecie *de qua* viene in gioco parrebbe quello dei creditori generali del disponente, i quali si vedono sottrarre i beni destinati dalla garanzia patrimoniale generale. Non si dovrebbe

¹⁰⁰ P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 126.

¹⁰¹ A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, cit., pp. 253 s.; ID., *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 348.

CAPITOLO II

dimenticare neppure l'interesse generale alla regolare circolazione dei beni¹⁰².

Secondo alcuni interpreti vi sarebbero anche profili di incostituzionalità, in particolare di irragionevolezza per contrasto con l'art. 3 Cost., che emergerebbero qualora si intendessero gli interessi di cui all'art. 2645-ter come coincidenti con quelli meramente leciti; in questo caso, infatti, mentre le numerose ipotesi di destinazioni tipizzate, quali quella del fondo patrimoniale o dei patrimoni destinati, sarebbero sottoposte ad un rigido controllo di meritevolezza, già tipizzato dal legislatore, l'atto di destinazione di cui all'art. 2645-ter sarebbe sciolto da tali vincoli di giudizio e, tuttavia, esso sarebbe in grado di realizzare parimenti l'effetto separativo, con la conseguenza, altresì, di far ritenere desuete tutte le altre forme di separazione già previste dall'ordinamento¹⁰³.

Un secondo orientamento, dal rinvio testuale che l'art. 2645-ter cod. civ. fa all'art. 1322, 2° comma, cod. civ., ritiene che il requisito di meritevolezza dell'atto di destinazione coincida con quello previsto dall'art. 1322

¹⁰² G. ANZANI, *op. cit.*, p. 412; U. LA PORTA, *op. cit.*, p. 1091; G. BARALIS, *op. cit.*, p. 137; B. MASTROPIETRO, *op. cit.*, p. 1011; V. SCADUTO, *Gli interessi meritevoli di tutela: "autonomia privata delle opportunità" o "autonomia privata della solidarietà"*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 111; G. PERLINGIERI, *op. cit.*, p. 18.

¹⁰³ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 169; G. GABRIELLI, *op. cit.*, p. 328; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 212.

cod. civ.¹⁰⁴. La dottrina¹⁰⁵ e la giurisprudenza¹⁰⁶ identifica la nozione di meritevolezza prevista da quest'ultimo articolo con quella di liceità della causa, sostenendo che un negozio è meritevole di tutela allorquando non sia in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e buon costume.

La circostanza che l'interesse meritevole di tutela, per essere tale, non necessariamente debba fare riferimento alla nozione di utilità sociale, non sarebbe

¹⁰⁴ Relativamente all'art. 2645 *ter* c.c., ritengono che la meritevolezza coincida con quella dell'art. 1322 e quindi con la mera liceità: A. FALZEA, *op. cit.*, p. 7, per il quale il notaio chiamato a riceversi un atto di destinazione allo scopo, risultando limitato questo suo compito, quanto al requisito della meritevolezza a due riscontri: verificare che lo scopo perseguito dal o dai richiedenti rientri nelle categorie indicate dalla legge e che la specificazione enunciata dalla parte richiedente non sia eticamente e socialmente trascurabile o, peggio ancora, eticamente e socialmente riprovevole; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 16; ID. *La destinazione patrimoniale. Un contributo alla categoria generale allo studio delle fattispecie*, cit., p. 66 ss.; G. PALERMO, *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 76; ID., *I negozi di destinazione nel sistema di diritto positivo*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, pp. 97 ss.; G. VETTORI, *Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, cit., p. 176; ID., *Atto di destinazione e trust: prima lettura dell'art. 2645 ter*, cit., p. 777; F. SPOTTI, *op. cit.*, p. 386; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, dir. da G. Bonilini, coord. da V. Barba, Torino, 2012, p. 167, nota 16; S. MEUCCI, *op. cit.*, p. 284; F. PATTI, *op. cit.*, p. 987, nota 15; C. SCOGNAMIGLIO, *Negozi di destinazione, trust e negozi fiduciari*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010, II, p. 2320.

¹⁰⁵ G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., p. 406; ID., *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale*, cit., p. 89; ID., *Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse*, cit., pp. 1 ss.

¹⁰⁶ Cass., 6 febbraio 2004, n. 2288, cit.

CAPITOLO II

contraddetta dal fatto che il legislatore richiede che tali interessi debbano essere riferibili a persone con disabilità e a pubbliche amministrazioni, perché sarebbe evidente come tale previsione venga annullata da quella immediatamente successiva che si riferisce agli enti e alle persone fisiche in genere¹⁰⁷.

Nell'ipotesi in cui il legislatore avesse voluto perseguire interessi esclusivamente solidaristici avrebbe potuto prevederlo in modo espresso. Si potrebbe affermare, allora, che il riferimento alle persone con disabilità e alle pubbliche amministrazioni non è altro che uno dei possibili esempi applicativi¹⁰⁸.

L'opposta tesi rischia di far perdere rilevanza giuridico-terminologica all'ulteriore inciso «altri enti o persone fisiche». Da una lettura dell'art. 2645-ter cod. civ. ci si rende conto che, per espressa previsione normativa, possono beneficiare del vincolo di destinazione non solo persone con disabilità o pubbliche amministrazioni, ma, in genere, tutti gli enti o persone fisiche quali che siano le relative situazioni o condizioni soggettive¹⁰⁹.

¹⁰⁷ G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 2; ID., *Riflessioni preliminari*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, pp. 12 s.; G. PALERMO, *op. cit.*, p. 77; S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, pp. 1526 s.; U. LA PORTA, *op. cit.*, p. 1087.

¹⁰⁸ M. MANULI, *op. cit.*, p. 405.

¹⁰⁹ G. PALERMO, *op. cit.*, p. 77.

Del resto pure l'argomento comparatistico si oppone ad una lettura restrittiva dell'art. 2645-ter cod. civ. Come noto, infatti, nei paesi anglosassoni, il *trust* viene utilizzato per le cause più svariate e parimenti nei paesi di *civil law* si assiste ad un forte sviluppo della destinazione di beni ad uno scopo, cosicché non si capisce come mai il *trust* possa essere utilizzato, anche nell'esperienza italiana, per qualsiasi fine, mentre il vincolo di destinazione debba essere limitato a scopi di pubblica utilità¹¹⁰.

L'elencazione contenuta nell'art. 2645-ter appare ultronea, in quanto la previsione di persone con disabilità e pubbliche amministrazioni dovrebbe essere ricompresa nel riferimento successivo «altri enti o persone fisiche», trattandosi di una categoria più ampia. Ne conseguirebbe che ben poco potrebbe argomentarsi in ordine agli interessi perseguibili sulla base del riferimento che viene fatto alle persone con disabilità e alle pubbliche amministrazioni, essendo tale contraddittoria elencazione

¹¹⁰ Sul punto si veda: Trib. Prato, 12 agosto 2015, in *Trust*, 2015, pp. 575 ss.; in *Fall.*, 2015, p. 1351; Trib. Reggio Emilia, 7 giugno 2012, cit.; Trib. Trieste, 7 aprile 2006, cit.

Per U. STEFINI, *op. cit.*, pp. 61 s. limitare l'atto di destinazione alle sole finalità di pubblica utilità appare in contrasto con le altre esperienze internazionali che non pongono limiti agli scopi perseguibili. Ad esempio in Francia con la legge 19 febbraio 2007 n. 211 è stata introdotta nel *code civil* una sorta di negozio fiduciario modellato sul *trust* anglosassone. Sul punto si veda: A. NERI, *La recente legge francese sulla fiducie: una fiducia con molti limiti*, in *Trust*, 2007, pp. 569 ss. e ID., *Un'altra tappa nel percorso della fiducie francese: le modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2008*, in *Trust*, 2008, pp. 595 ss.

CAPITOLO II

probabilmente il frutto di un mancato coordinamento tra i progetti di legge¹¹¹.

Queste conclusioni sono avvalorate dal parere della Commissione Giustizia, secondo la quale «il riferimento all'articolo 1322 del codice ne consente l'utilizzo per il perseguimento delle più svariate finalità, purché non illecite»¹¹².

Non si reputa necessario che l'interesse destinatorio abbia maggior rilievo rispetto a quello dei creditori pregiudicati dall'imposizione del vincolo. Essi, infatti, potrebbero essere ugualmente pregiudicati da contratti traslativi atipici rientranti nel disposto dell'art. 1322 cod. civ. e non si vede perché, in un caso, sia richiesta solo la mera liceità del contratto *ex art. 1322 cod. civ.*, mentre, nell'altro caso, debba essere richiesto anche un scopo sociale o di pubblica utilità. In ogni caso, i creditori che vedono ridotta la propria garanzia patrimoniale potranno agire con le azioni previste dall'ordinamento a loro tutela: simulazione, nullità, revocatoria ed esecuzione forzata *ex art. 2929-bis cod. civ.*¹¹³.

¹¹¹ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 176.

¹¹² Si tratta del parere espresso dalla Commissione permanente di Giustizia in data 28 giugno 2005, relativamente al progetto di legge 5736. Si tratta di uno dei progetti di legge che ha dato vita all'art. 2645 *ter* cod. civ. Sul punto si veda *supra* Capitolo I, § 1, sulla genesi dell'art. 2645 *ter*. Il parere è reperibile all'indirizzo http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/bollet/200506/0628/pdf/02.pdf.

¹¹³ G. VETTORI, *Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, cit., p. 176; ID., *Atto di destinazione e trust: prima lettura dell'art. 2645 ter*, cit., p. 777.

È stato osservato che un interesse della collettività o generale o pubblico non prevale su quello individuale semplicemente perché più ampio: più ampio non significa più importante per il diritto. L'interesse di molti (interesse pubblico) non sempre, nella gerarchia dei valori, deve prevalere rispetto all'interesse di pochi o del singolo (interesse privato)¹¹⁴.

In tal modo, tuttavia, si potrebbe avere il problema dell'elusione del principio espresso dal primo comma dell'art. 2740 cod. civ.¹¹⁵. L'irruzione scomposta dell'atto di destinazione nel nostro ordinamento, l'ambigua collocazione della disposizione, il timore di uno scardinamento irrimediabile dei principi in tema di responsabilità patrimoniale e, quindi, l'evidente rischio che il vincolo di destinazione possa essere impiegato per fini di sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori,

Sulle azioni a tutela dei creditori cfr. *infra* Capitolo III, § 3.

¹¹⁴ G. PERLINGIERI, *op. cit.*, p. 19, secondo cui la conferma viene dalla circostanza che esistono numerosi esempi di separazione patrimoniale fondata su interessi riferibili alla sfera individuale. Si pensi alle regole previste per le srl e le spa unipersonali; alla disciplina in tema di spa, dei patrimoni destinati ad uno specifico affare; alla disciplina degli enti *no profit* (art. 1, comma 3, d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361) che, ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, richiede, non più che lo scopo sia di pubblica utilità o diretto a perseguire un interesse pubblico, ma soltanto che «sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo». In questo modo la persona giuridica diventa strumento per la realizzazione di qualunque interesse anche meramente individuale, a fronte del quale viene concessa l'autonomia patrimoniale.

¹¹⁵ A. MORACE PINELLI, *Struttura dell'atto negoziale di destinazione e del trust, anche alla luce della legislazione fiscale, ed azione revocatoria*, in *Contr. e impr.*, 2009, p. 463.

CAPITOLO II

hanno indotto a pretendere una colorazione degli interessi meritevoli di tutela che, però, non si riesce a rinvenire nell'art. 2645-*ter*¹¹⁶.

Questa norma nulla dice in merito a finalità sociali o di pubblica utilità e di conseguenza il giudizio di meritevolezza deve ritenersi lo stesso previsto dall'art. 1322 cod. civ. Sono meritevoli di tutela e giustificano la destinazione tutti gli scopi leciti e apprezzabili¹¹⁷.

Alcuni autori ritengono che l'interesse del disponente possa anche essere egoistico, ma non «futile o capriccioso»¹¹⁸. In altre parole, si ammette il perseguimento di pulsioni individuali o egoistiche, purché non sconfinanti in «fini edonistici, banali o fittizi»¹¹⁹.

Sul concetto di meritevolezza *ex art. 2645-ter* appare divisa anche la giurisprudenza che si è espressa in merito.

Da un lato, si è sostenuto che «per affermare la legittimità del vincolo di destinazione, non basta la liceità dello scopo, occorrendo anche un *quid pluris* integrato dalla comparazione degli interessi in gioco, ed in

¹¹⁶ V. SCADUTO, *op. cit.*, p. 111.

¹¹⁷ A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Egesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 16.

¹¹⁸ U. LA PORTA, *op. cit.*, p. 1091.

Contra, A. FUSARO, *op. cit.*, p. 33, secondo cui non si potrebbe trattare di un interesse egoistico.

¹¹⁹ A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, cit., p. 254; ID., *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 349.

Sostengono che non si possa trattare di un interesse futile anche V. SCADUTO, *op. cit.*, p. 116 e G.A.M. TRIMARCHI, *op. cit.*, p. 269.

particolare dalla prevalenza dell'interesse realizzato rispetto all'interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo»¹²⁰. Non appare sufficiente la mera liceità dello scopo, essendo invece necessaria una comparazione tra l'interesse sacrificato dei creditori generali e l'interesse realizzato con l'atto di destinazione¹²¹.

Gli interessi meritevoli di tutela *ex art. 2645-ter* cod. civ. attengono rigorosamente alla sfera della solidarietà sociale¹²², quindi gli interessi previsti dall'*art. 2645-ter* cod. civ. devono connotarsi in senso etico e solidaristico, anche quando riferiti a singole persone fisiche¹²³. Il criterio di meritevolezza «deve ispirarsi al perseguimento di interessi di natura normalmente collettivi o comunque superindividuali o sociali, come si

¹²⁰ Trib. Reggio Emilia, 12 maggio 2014, cit. il quale afferma anche che si tratta di una opinione pacifica.

Nello stesso senso anche Trib. Reggio Emilia, 10 marzo 2015, cit.

¹²¹ App. Trieste, 19 dicembre 2013, in *Trust*, 2014, pp. 290 ss.

¹²² Trib. Vicenza, 31 marzo 2011, in *Fall.*, 2011, pp. 1461 ss., con nota di L. ABETE, *La destinazione ex art. 2645 ter c.c. dei beni ai creditori e la proposta di concordato preventivo: riflessi sulla fattibilità del piano* e di F. CASA, *Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e fattibilità del piano nel concordato preventivo*; in *Corr. giur.*, 2012, pp. 397 ss., con nota di F. GALLUZZO, *Selezione degli "interessi meritevoli di tutela" nell'applicazione dell'art. 2645-ter c.c.*

¹²³ Trib. Roma, 18 maggio 2013, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, pp. 83 ss., con nota di A. AZARA, *La disposizione testamentaria di destinazione*; in *Fam. e dir.*, 2013, pp. 783 ss., con nota di R. CALVO, *Vincolo testamentario di destinazione: il primo precedente dei tribunali italiani*; in *Notariato*, 2014, pp. 63 ss., con nota di C. ROMANO, *Vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645 ter c.c.: spunti per ulteriori riflessioni*.

CAPITOLO II

desume dal riferimento testuale alle persone disabili e alle pubbliche amministrazioni contenuto nella norma»¹²⁴.

Dall'altro lato, si è affermato che il giudizio di meritevolezza relativo agli atti di destinazione riguarda gli interessi in sé e non comporta una valutazione comparativa in termini di prevalenza, non apparendo legittima alcuna limitazione degli interessi che i privati possono perseguire costituendo un vincolo di destinazione. «Ciò secondo una lettura costituzionalmente orientata ... che fa coincidere la immeritevolezza con la illiceità dell'interesse perseguito»¹²⁵. La meritevolezza di interessi «va identificata nell'idoneità del programma negoziale al raggiungimento di uno scopo lecito»¹²⁶.

Il rinvio generico contenuto nell'art. 2645-ter cod. civ. alla meritevolezza di cui all'articolo 1322, 2° comma, cod. civ., non legittima alcuna ulteriore delimitazione degli interessi che i privati possono perseguire costituendo un vincolo di destinazione¹²⁷. Gli interessi *de quibus*, dunque, sono riferibili anche ad «altri enti o persone fisiche», sicché la disposizione non può considerarsi delimitata, nella sua portata applicativa, da quei profili di solidarietà sociale che coinvolge il

¹²⁴ Trib. Massa, 31 luglio 2012, in www.personaedanno.it.

¹²⁵ Trib. Prato, 12 agosto 2015, cit.

¹²⁶ Trib. Trieste, 22 aprile 2015, in *Contr.*, 2015, pp. 659 ss., con nota di P. ROMEO, *Meritevolezza degli interessi e causa destinataria*; in *Giur. it.*, 2015, pp. 1354 ss., con nota di L. BALLERINI, *Effettività e "meritevolezza" nell'art. 2645 ter c.c.*; in *Trust*, 2015, pp. 367 ss.

¹²⁷ Trib. Lecco, 26 aprile 2012, in www.ilcaso.it.

riferimento «a persone con disabilità»¹²⁸. Un'eccessiva valorizzazione dell'interesse creditorio o degli scopi di pubblica utilità sarebbe destinata a produrre un'ingiustificata *interpretatio abrogans* dell'art. 2645-ter cod. civ.¹²⁹.

II.1.1. - Casistica

Stante i diversi punti di vista che sono stati espressi sul concetto di interessi meritevoli di tutela sia in dottrina, che in giurisprudenza, gli interpreti hanno cercato di individuare alcuni criteri per cercare di delimitare meglio questo concetto. Questa analisi è stata svolta, in particolare, da coloro per i quali gli interessi meritevoli di tutela sono solo quelli caratterizzati da scopi di pubblica utilità. Se si ritiene, invece, che gli interessi meritevoli di tutela siano tutti quelli leciti, sarà sufficiente che tali interessi non siano contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

L'accertamento della sussistenza della meritevolezza degli interessi spetterà al notaio, il quale dovrà procedervi sulla base degli elementi a sua conoscenza e di quelli comunicati dalle parti. In assenza

¹²⁸ Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, cit.

¹²⁹ F. VIGLIONE, *op. cit.*, p. 1059.

CAPITOLO II

di meritevolezza, l'atto non sarà ricevibile dal notaio¹³⁰. La mancanza di meritevolezza, tuttavia, non rende applicabile l'art. 28, l. 16 febbraio 1913, n. 89 per il notaio rogante, non essendo possibile riscontrare con certezza la manifesta contrarietà dell'atto a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume¹³¹.

Indici di meritevolezza dell'atto di destinazione sono stati individuati, in primo luogo, nella proporzionalità tra il valore del bene vincolato e lo scopo perseguito. Proporzionalità che rileva anche con riguardo alla durata della destinazione rispetto allo scopo. Questa prospettiva non è sconosciuta al nostro legislatore, poiché il d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, in tema di enti *no profit*, stabilisce all'art. 1, commi 1 e 3, che questi acquistano la personalità giuridica tramite l'«iscrizione nel registro delle persone giuridiche» previo accertamento, tra l'altro, «che lo scopo sociale sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo»¹³².

Meritevoli di tutela sono sicuramente quegli interessi già tutelati da norme del nostro ordinamento. Tra questi sono stati individuati: i bisogni della famiglia (art. 170 cod. civ.), l'assistenza e la cura degli incapaci (art. 692 cod. civ.), i premi di nuzialità o di natalità e i sussidi

¹³⁰ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 180. G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 180.

¹³¹ T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 311; G. PERLINGIERI, *op. cit.*, p. 31.

¹³² G. PERLINGIERI, *op. cit.*, p. 17.

per l'avviamento ad una professione o ad un'arte (art. 699 cod. civ.), i fini di previdenza e assistenza in ambito lavorativo (art. 2117 cod. civ.), l'educazione e l'istruzione (artt. 439 e 742 cod. civ.)¹³³.

Altre ipotesi di destinazione negoziale meritevole di tutela possono essere desunte dalla disciplina sull'impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155): assistenza sociale e sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo¹³⁴.

L'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 in tema di Onlus consente di qualificare socialmente meritevoli le attività volte a perseguire fini di assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, ricerca scientifica, nonché la tutela e la valorizzazione dei beni d'interesse artistico e storico, della natura e dell'ambiente, della cultura e dell'arte¹³⁵.

¹³³ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 18.

¹³⁴ A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, cit., pp. 254 s.; ID., *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 350.

¹³⁵ A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, cit., pp. 254 s.; ID., *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 350.

II.1.2. - Il concordato preventivo

In tema di concordato preventivo, in alcuni casi, la giurisprudenza ha ammesso la validità dell'atto di destinazione, mentre, in altre ipotesi e in presenza dei medesimi presupposti, si è negata l'ammissibilità del vincolo, venendosi a creare un contrasto giurisprudenziale¹³⁶.

Da un parte, si è affermato che è inammissibile la proposta di concordato qualora la società proponente abbia precedentemente istituito un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ., infatti, è ostativo al riconoscimento del requisito della meritevolezza la costituzione del vincolo a favore dei soli creditori previsti dalle scritture contabili, con esclusione di quelli non risultanti dalle predette scritture (con esclusione, quindi, di eventuali crediti da atto illecito non ancora azionati, di eventuali sopravvenienze passive di natura tributaria). Ai creditori, inoltre, verrebbe impedito di procacciarsi cause legittime di prelazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 2741 cod. civ.¹³⁷.

¹³⁶ Sul tema si veda, prima della maggior parte delle pronunce giurisprudenziali, A. PEZZANO - G. CIPRIANI, *L'atto di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. «preventivo» del debitore, di «supporto» del terzo ed il concordato ... preventivo*, in *Dir. fall.*, 2013, I, pp. 440 ss.

¹³⁷ App. Trieste, 19 dicembre 2013, cit.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE

Ne consegue che qualora l'imprenditore, anteriormente alla presentazione della domanda di concordato preventivo abbia destinato i beni dell'impresa alla garanzia delle ragioni dei creditori, procedendo alla trascrizione di esso *ex art. 2645-ter* cod. civ., il vincolo derivato dall'atto di destinazione determina un'alterazione della posizione dei creditori ed incide sulla fattibilità della proposta concordataria¹³⁸.

Dall'altra parte, invece, si è sostenuto che deve ritenersi meritevole di tutela il fine perseguito dall'impresa che, anteriormente al deposito del ricorso per concordato preventivo, costituisca sul suo patrimonio un vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ. al fine di consentire la soddisfazione proporzionale dei creditori non muniti di cause di prelazione. Detta iniziativa consente, infatti, la conoscibilità dello stato di crisi e preserva il patrimonio da eventuali atti di distrazione o da iniziative destinate ad avvantaggiare solo alcuni creditori in pregiudizio degli altri¹³⁹.

¹³⁸ Trib. Verona, 13 marzo 2012, in *Fall.*, 2012, pp. 972 ss., con nota di M. COSTANZA, *L'atto di destinazione non consente il concordato preventivo*.

In una diversa prospettiva si pone Trib. Vicenza, 31 marzo 2011, cit., per il quale la trascrizione del vincolo di destinazione *ex art. 2645 ter* cod. civ. eseguita a favore dei creditori di un imprenditore in crisi non è opponibile ai creditori iscritti successivi, in quanto gli interessi meritevoli di tutela *ex art. 2645 ter* cod. civ. attengono rigorosamente alla sfera della solidarietà sociale e, diversamente opinando, si consentirebbe ad un atto di autonomia privata di incidere sul regime legale inderogabile della responsabilità patrimoniale.

¹³⁹ Trib. Lecco, 26 aprile 2012, cit.

CAPITOLO II

Nello stesso senso, la giurisprudenza ha sostenuto che nel caso di società che intenda accedere alla procedura di concordato preventivo, l'atto di destinazione di cui all'art. 2645-*ter* cod. civ. deve riconoscersi degno di riconoscimento e di tutela ove venga utilizzato per il soddisfacimento dei creditori sociali al fine di assicurare una soddisfazione proporzionale anche a coloro che non sono muniti di cause di prelazione¹⁴⁰.

È stato anche asserito che il vincolo di destinazione non può essere costituito da un terzo sui propri beni a beneficio dei creditori della società che chiede di essere ammessa al concordato. Tale vincolo è nullo in difetto di un sottostante negozio traslativo che sia meritevole di tutela¹⁴¹.

In ogni caso, il vincolo di destinazione non dovrà imporre alcuna limitazione rispetto ai vari creditori, ma i beni del debitore ed i relativi frutti dovranno essere destinati a tutti i creditori, per evitare che esso rappresenti una violazione della *par condicio creditorum*, come avverrebbe, ad esempio, allorché l'atto fosse destinato solo ad alcuni soggetti che vi aderiranno¹⁴².

¹⁴⁰ Trib. Prato, 12 agosto 2015, cit.

¹⁴¹ Trib. Ravenna, 22 aprile 2015, in *www.ilcaso.it*; Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, cit.

¹⁴² A. PEZZANO - G. CIPRIANI, *op. cit.*, p. 447.

II.1.3. - Il diritto all'abitazione

Per quanto riguarda i vincoli di destinazione volti a tutelare le esigenze abitative dei figli, la giurisprudenza li ha ritenuti più volte illeciti.

Secondo una pronuncia di merito, la manifestazione della volontà di destinare uno o più determinati beni immobili, al fine di assicurare il diritto all'abitazione per interessi riferibili alla famiglia, non appare idonea a determinare l'imposizione del vincolo, perché la finalità indicata non risponde ad un criterio di meritevolezza, il quale deve ispirarsi al perseguimento di interessi di natura normalmente collettivi o comunque superindividuali o sociali¹⁴³.

In base a un'ulteriore sentenza, l'intento fraudolento nei confronti dei creditori è evidente qualora il vincolo di destinazione impresso sull'immobile abbia lo scopo generico di soddisfare le esigenze abitative ed in genere i bisogni del nucleo familiare dell'istituente, essendo questo scopo inidoneo a chiarire gli specifici bisogni tutelati e le ragioni per cui una simile necessità è sorta. Si è aggiunto che l'individuazione del termine finale del vincolo con il compimento del quarantesimo anno di età della figlia è oggettivamente irragionevole, posto che

¹⁴³ Trib. Massa, 31 luglio 2012, cit.

CAPITOLO II

l'autosufficienza di un figlio è presumibilmente e normalmente raggiungibile ben prima dei quarant'anni¹⁴⁴.

Lo stesso Tribunale ha precisato, però, che, pur risultando il fine di fare fronte ai bisogni della famiglia astrattamente meritevole di tutela, la parte avrebbe dovuto chiaramente indicare, in concreto, le ragioni che l'hanno indotta ad optare per quella tipologia di vincolo, evidenziando i motivi per i quali la separazione patrimoniale costituisca l'ultimo, o comunque il migliore od il più indicato, strumento per garantire al nucleo familiare quel minimo di tutela che l'ordinamento le riconosce¹⁴⁵.

II.1.4. - Il diritto allo studio

Una sentenza di merito ha ritenuto che l'atto di destinazione con cui la disponente aveva vincolato due beni immobili al mantenimento della nipote, al fine di garantirle il diritto allo studio e di permetterle così la piena realizzazione delle aspirazioni di vita e professionali di costei, in attuazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione, non perseguisse interessi meritevoli di tutela, intesi come scopo lecito non altrimenti

¹⁴⁴ Trib. Reggio Emilia, 10 marzo 2015, cit.; Trib. Reggio Emilia, 12 maggio 2014, cit.

¹⁴⁵ Trib. Reggio Emilia, 10 marzo 2015, cit.; Trib. Reggio Emilia, 12 maggio 2014, cit.

raggiungibile dalle parti nell'espletamento della loro autonomia negoziale mediante l'utilizzo di strumenti tipici, ancorché composti o collegati¹⁴⁶.

Secondo il giudice di merito, doveva ricorrere un programma negoziale che sia effettivo, e che non si concreti nella sola segregazione. Nella specie, ricorrendo ad un ordinario contratto costitutivo di usufrutto, con previsione di elementi accessori quali il termine o la condizione idonei a veicolare i motivi addotti, sia la disponente che la beneficiaria potevano vedere ugualmente regolati i propri interessi¹⁴⁷.

In questo caso, il timore di uno scardinamento dei principi in tema di responsabilità patrimoniale previsti dall'art. 2740 cod. civ. e, quindi, l'evidente rischio che il vincolo di destinazione possa essere impiegato per fini di sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori, ha indotto a pretendere una colorazione degli interessi meritevoli di tutela che, però, non si riesce a rinvenire nell'art. 2645-ter.

¹⁴⁶ Trib. Trieste, 22 aprile 2015, cit.

¹⁴⁷ Trib. Trieste, 22 aprile 2015, cit.

II.1.5. - Gli accordi di separazione

Altra materia di cui si è occupata la giurisprudenza sono i vincoli di destinazione in sede di accordi di separazione.

Relativamente agli accordi di separazione che prevedono il trasferimento del bene all'altro coniuge, la giurisprudenza ha affermato che è valido, l'accordo tra coniugi, formalizzato nel verbale di separazione consensuale, con il quale l'uno trasferisce all'altro, in adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, talune porzioni immobiliari, con l'impegno di quest'ultimo di non alienarli prima della maggiore età dei beneficiari e di destinarne i frutti in loro favore. Questo accordo potrà essere trascritto ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ. e sarà opponibile *erga omnes*¹⁴⁸.

Nella stessa prospettiva, si è affermato che deve ritenersi pattuizione favorevole alla prole l'accordo delle parti finalizzato al trasferimento di beni immobili al coniuge affidatario, con la contestuale apposizione sui beni di un vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter cod. civ.*, poiché tale accordo assicura alla prole una fonte certa di reddito, non aggredibile dai creditori del genitore intestatario¹⁴⁹.

¹⁴⁸ Trib. Reggio Emilia, 23 marzo 2007, cit.

¹⁴⁹ Trib. Reggio Emilia, 26 marzo 2007, cit.

Quando, invece, l'accordo di separazione non prevede il trasferimento del bene¹⁵⁰. Parte della giurisprudenza ha concluso che è valido l'accordo di separazione con cui un coniuge si impegna ad apporre un vincolo di destinazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645-ter cod. civ., sugli immobili di sua esclusiva proprietà, obbligandosi a non cedere l'immobile a terzi per tutta la durata del vincolo¹⁵¹.

Per altra parte della giurisprudenza, invece, non può essere omologato l'accordo di separazione personale tra coniugi nel caso in cui, con lo scopo di adempiere l'obbligo alimentare nei confronti dei nipoti, sia stato dai coniugi posto in essere un negozio destinatorio puro su un immobile, ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ., senza accompagnare al vincolo di destinazione il negozio traslativo della proprietà del bene¹⁵².

¹⁵⁰ Sulla costituzione del vincolo di destinazione senza trasferimento del bene si veda *amplius* Capitolo II, § 1.7.

¹⁵¹ Trib. Bologna, 5 dicembre 2009, in *Il civilista*, 2010, fasc. 9, p. 93.

¹⁵² Trib. Reggio Emilia, 22 giugno 2012, cit.; Trib. Reggio Emilia, 7 giugno 2012, cit.

Entrambe le sentenze affermano espressamente che Trib. Reggio Emilia, 23 marzo 2007 riguarda il diverso caso in cui il vincolo è stato impresso su dei beni oggetto di trasferimento da un coniuge all'altro.

II.1.6. - La convivenza *more uxorio*

La maggioranza degli autori ha ritenuto ammissibile un vincolo di destinazione per far fronte ai bisogni di una famiglia di fatto. Si tratta di una fattispecie simile, ma non del tutto ricompresa in altri negozi di destinazione tipici, che potrà trovare adeguata tutela nell'art. 2645-ter. La famiglia di fatto è meritevole di tutela, in quanto rappresenta il luogo ove si realizza appieno il valore della persona e si sviluppa la dignità morale e materiale dell'individuo. Ne consegue che un vincolo *ex art. 2645-ter* cod. civ. in favore di una famiglia di fatto risponde a criteri di meritevolezza¹⁵³.

Se la famiglia fondata sul matrimonio contiene in sé l'elemento formale ed unificante che consente l'immediato riconoscimento di tutti i suoi componenti attraverso il riferimento all'evento giuridico del matrimonio, nell'atto costitutivo del vincolo di destinazione a favore dei conviventi *more uxorio* dovranno essere individuate espressamente le persone dei beneficiari, che potranno essere, ad esempio, i conviventi,

¹⁵³ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, pp. 23 ss.; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., pp. 351 ss.; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 214; G. OBERTO, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., p. 205; ID., *Famiglia di fatto e convivenze tutela dei soggetti interessati e regolamentazione dei rapporti patrimoniali in vista della successione*, in *Fam. e dir.*, 2006, p. 669; G.A.M. TRIMARCHI, *Negozi di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, cit., p. 439; A. MORACE PINELLI, *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, cit., pp. 1379 e 1400 ss.

i figli di entrambi, nonché i figli nati da precedenti relazioni¹⁵⁴.

Non si può escludere che un convivente possa destinare un immobile al riequilibrio delle differenze patrimoniali tra se stesso e l'altro convivente per l'ipotesi di cessazione della convivenza, oppure che un convivente possa destinare i frutti del bene immobile al mantenimento dell'altro¹⁵⁵.

Le attribuzioni compiute in favore del convivente debole al termine del rapporto e il mantenimento del convivente, pur non costituendo obblighi giuridici, integrano doveri morali, il cui adempimento è certamente meritevole. La famiglia di fatto ha assunto meritevolezza costituzionale, dato che essa viene ricondotta tra le formazioni sociali tutelate dall'art. 2 Cost., all'interno delle quali l'individuo svolge la propria personalità, e l'atto di destinazione può trovare applicazione al fine di tutelare e rafforzare i valori costituzionali¹⁵⁶.

Non è mancato, però, chi ha negato l'applicabilità dell'art. 2645-ter alla famiglia non fondata sul matrimonio, in base alla considerazione che la convivenza non può essere definita dal punto di vista temporale, trattandosi di un fatto extra-giuridico in cui l'attuazione

¹⁵⁴ G.A.M. TRIMARCHI, *Negoziato di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, cit., p. 437.

¹⁵⁵ G.A.M. TRIMARCHI, *Negoziato di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, cit., p. 437.

¹⁵⁶ A. MORACE PINELLI, *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, cit., p. 1401.

CAPITOLO II

dei doveri di solidarietà è rimessa alla spontaneità dei rapporti tra i conviventi. In altre parole, non vi sarebbe alcun controllo idoneo a verificare che l'estinzione del vincolo di destinazione coincida con la fine della convivenza *more uxorio*, in quanto non vi sarebbe alcun tipo di pubblicità di tale evento. L'impossibilità di procedere ad una definizione sotto il profilo temporale impedisce il ricorso al vincolo di destinazione¹⁵⁷.

La tesi negativa è stata avanzata anche da chi, dopo aver negato l'operatività del vincolo di destinazione per finalità coincidenti con il fondo patrimoniale, ha escluso che alla famiglia di fatto possa competere una tutela più ampia di quella legittima, non ammettendo l'operatività per i conviventi di un istituto maggiormente protettivo rispetto a quello disponibile per i coniugi¹⁵⁸.

II.1.7. - Amministrazione di sostegno

In giurisprudenza, si è affermato che è trascrivibile *ex art. 2645-ter cod. civ.* il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno che stabilisce l'indisponibilità di un bene immobile di proprietà

¹⁵⁷ M. FRANCESCA, *Le destinazioni all'interesse familiare: autonomia privata e fondamento solidaristico*, in *Riv. not.*, 2012, pp. 1070 s.

¹⁵⁸ G. GABRIELLI, *op. cit.*, p. 329. *Contra*, G.A.M. TRIMARCHI, *Negozi di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, cit., p. 439.

dell'incapace, con vincolo di destinazione a favore di quest'ultimo¹⁵⁹.

Nel caso concreto, l'amministratore di sostegno ha chiesto la trascrizione *ex art. 2645-ter* del suddetto decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, dato che esso prevedeva delle limitazioni al compimento di atti di disposizione su un bene immobile. Il Tribunale in primo grado rigettava il reclamo sulla considerazione che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno è soggetto a specifiche forma di pubblicità (annotazione a margine dell'atto di nascita e su apposito registro ai sensi dell'art. 405 cod. civ.), ma non alla trascrizione nei Registri immobiliari. Secondo il Tribunale, l'esigenza di garantire l'integrità del patrimonio dell'incapace è assicurata dalla possibilità di annullare gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno *ex art. 412 cod. civ.*

La Corte di appello, però, si discosta da tali conclusioni e reputa il decreto di nomina, pronunciato dal giudice tutelare, come provvedimento avente i requisiti

¹⁵⁹ App. Roma, 4 febbraio 2009, in *Giur. it.*, 2009, pp. 2425 ss., con nota di L. GASSO, *Note critiche in tema di amministrazione di sostegno*; in *Corr. mer.*, 2009, pp. 619 ss., con nota di P. VALORE, *Amministrazione di sostegno e vincolo di destinazione*; in *Dir. fam. e pers.*, 2009, pp. 665 ss; App. Roma, 19 gennaio 2009, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 495, con nota di A. MORACE PINELLI, *Trascrizione degli atti negoziali di destinazione e amministrazione di sostegno*.

richiesti dall'art. 2645-*ter* cod. civ. per la trascrizione degli atti di destinazione¹⁶⁰.

II.1.8. - Autodestinazione o destinazione pura

Il termine «autodestinazione» è stato usato dalla giurisprudenza¹⁶¹ e da alcuni interpreti¹⁶² per l'ipotesi in cui il vincolo di destinazione sia costituito senza il trasferimento dei beni, altri interpreti¹⁶³, invece, hanno utilizzato tale espressione per riferirsi al caso in cui vi sia coincidenza tra la persona del disponente e quella del beneficiario.

Per l'analisi di quest'ultimo caso, si rinvia a quanto si dirà *infra* sui soggetti del vincolo di destinazione¹⁶⁴.

Si consideri, invece, la prima ipotesi, quella in cui non vi sia mutamento della titolarità del bene vincolato. La giurisprudenza ha negato l'ammissibilità di un vincolo di destinazione diretto «al soddisfacimento delle esigenze abitative e economiche dei propri nipoti sino al compimento del ciclo di studi ed al raggiungimento

¹⁶⁰ App. Roma, 4 febbraio 2009, cit.; App. Roma, 19 gennaio 2009, cit.

¹⁶¹ Trib. Reggio Emilia, 22 giugno 2012, cit.; Trib. Reggio Emilia, 7 giugno 2012, cit.

¹⁶² U. LA PORTA, *op. cit.*, p. 1096; F. GALLUZZO, *Autodestinazione e destinazione c.d. dinamica: l'art. 2645 ter cod. civ. come norma di matrice sostanziale*, cit., p. 133; M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, cit., p. 208.

¹⁶³ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 188.

¹⁶⁴ Cfr. *infra* Capitolo II, § 2.2.

dell'autosufficienza economica dei medesimi, e comunque non oltre il compimento da parte del più giovane di questi del trentacinquesimo anno di età», in quanto non è ammesso dall'art. 2645-ter cod. civ. il cosiddetto vincolo di destinazione autoimposto in cui l'effetto destinatorio è collegato ad un atto privo di effetti traslativi¹⁶⁵.

La predetta norma, infatti, non riconosce la possibilità dell'autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà del disponente, tramite un negozio destinatorio puro, poiché verrebbe scardinato dalle fondamenta il sistema fondato sul principio, codificato dall'art. 2740 cod. civ., della responsabilità patrimoniale illimitata e del carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità¹⁶⁶. Ne discende che la portata applicativa della norma deve essere interpretata in senso restrittivo, e quindi limitata alle sole ipotesi di destinazione traslativa collegata ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa¹⁶⁷.

Relativamente ad un atto di destinazione con lo scopo di assicurare la cura e l'assistenza della madre disabile, si è sostenuto che l'autodestinazione o

¹⁶⁵ Trib. Reggio Emilia, 10 marzo 2015, cit.; Trib. Bari, 23 maggio 2014, in *Notariato*, 2014, p. 390; Trib. Reggio Emilia, 12 maggio 2014, cit.; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013, cit.; Trib. Reggio Emilia, 22 giugno 2012, cit.; Trib. Reggio Emilia, 7 giugno 2012, cit.

¹⁶⁶ Trib. Reggio Emilia, 10 marzo 2015, cit.; Trib. Reggio Emilia, 12 maggio 2014, cit.

¹⁶⁷ Trib. Bari, 23 maggio 2014, cit.; Trib. Reggio Emilia, 12 maggio 2014, cit.

CAPITOLO II

destinazione pura, essendo un negozio unilaterale non traslativo, non rientra tra i vincoli di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela previsti dall'art. 2645-*ter* cod. civ.¹⁶⁸.

La giurisprudenza ha affermato anche che sotto il profilo testuale, le parole «conferente» e «beni conferiti» contenute nell'art. 2645-*ter* cod. civ. presuppongono un'alterità soggettiva e, quindi, un trasferimento dal conferente ad un altro individuo, infatti, il verbo *confero* deriva da *cum-ferre* e le espressioni sopra riportate richiedono, dunque, un atto traslativo (*ferre*) compiuto tra soggetti distinti¹⁶⁹. Si è aggiunto che l'art. 2645-*ter* cod. civ. attribuisce il potere di agire per la realizzazione degli interessi di cui al vincolo di destinazione non solo a qualsivoglia interessato, ma anche al conferente stesso. Non essendo possibile ipotizzare che il conferente convenga in giudizio se stesso, si deve giocoforza concludere che la norma dà per scontato l'intervento di un

¹⁶⁸ Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013, cit.

¹⁶⁹ Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, cit.; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013, cit.; Trib. Reggio Emilia, 22 giugno 2012, cit.; Trib. Reggio Emilia, 7 giugno 2012, cit.

Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013, cit., precisa che non può svolgersi il dato testuale della disposizione di legge e degradarsi il richiamo al soggetto «conferente» a mero lapsus del legislatore (il quale avrebbe in realtà inteso riferirsi più correttamente al «disponente»). Se è vero, infatti, che la tecnica di redazione legislativa degli atti risulta di frequente non del tutto adeguata, è altrettanto vero che una tale impostazione finisce in realtà per presupporre proprio quel risultato (la possibilità dell'autodestinazione unilaterale) che sarebbe invece da verificarsi alla luce del dato di legge.

soggetto diverso, a cui il diritto sul bene vincolato è trasferito, escludendo in tal modo la possibilità che la destinazione abbia luogo per volontà unilaterale da parte del proprietario dei beni¹⁷⁰.

In senso diametralmente opposto, tuttavia, si è espressa altra parte della giurisprudenza.

Si è sostenuto, non solo, che è valido l'accordo di separazione con cui un coniuge si impegna ad apporre un vincolo di destinazione sugli immobili di sua esclusiva proprietà, ma anche che il vincolo può avere ad oggetto l'obbligo di non trasferire l'immobile destinato¹⁷¹.

Secondo altre pronunce, ancora, sarebbe ammissibile l'autoimposizione del vincolo su di un bene già in proprietà, perché l'atto di destinazione non determina «(in quanto tale) trasferimenti di diritti»; infatti, il legislatore «ha inteso rendere opponibile la funzionalizzazione di scopo di un bene senza attribuzioni patrimoniali»¹⁷².

Giova ricordare che è stato ritenuto suscettibile di trascrizione il decreto di un giudice tutelare, che aveva ad oggetto l'indisponibilità di un bene immobile di proprietà

¹⁷⁰ Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, cit.; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013, cit.

¹⁷¹ Trib. Bologna, 5 dicembre 2009, cit.

¹⁷² Trib. Saluzzo, 19 luglio 2012, in *I dossier di guida al diritto*, n. 49-50, 22 dicembre 2012, pp. IX ss., con nota di A. DI SAPIO - A. GIANOLA, *Un meccanismo di protezione che tutela le esigenze primarie comuni alla famiglia*.

CAPITOLO II

dell'incapace sottoposto all'amministrazione di sostegno¹⁷³.

Seguendo l'opposto orientamento, poi, non potrebbero mai ritenersi ammissibili vincoli di destinazione in caso di concordato preventivo, dato che non si prevede alcun trasferimento dei beni; tale fattispecie, invece, è stata ammessa da alcune pronunce di merito¹⁷⁴.

Alla luce di quanto detto, è opportuno rilevare che l'art. 2645-*ter* si limita a prevedere la costituzione di un vincolo, a prescindere dal contestuale trasferimento del bene destinato, pertanto, non vi sono ostacoli ad un negozio di destinazione puro, ossia alla destinazione di parte del patrimonio del disponente senza mutamento di titolarità dei beni destinati¹⁷⁵.

Bisogna tenere distinti l'effetto di destinazione e quello traslativo, infatti, il trasferimento è solo eventuale,

¹⁷³ App. Roma, 4 febbraio 2009, cit.; App. Roma, 19 gennaio 2009, cit.

¹⁷⁴ Sull'ammissibilità del vincolo di destinazione previsto in un concordato preventivo: Trib. Prato, 12 agosto 2015, cit.; Trib. Lecco, 26 aprile 2012, cit.

App. Trieste, 19 dicembre 2013, cit., e Trib. Verona, 13 marzo 2012, cit. non hanno ammesso il vincolo di destinazione in sede di concordato preventivo in quanto determina un'alterazione della posizione dei creditori, ma non perché si tratta di un negozio di autodesinazione.

¹⁷⁵ F. GALLUZZO, *Autodesinazione e destinazione c.d. dinamica: l'art. 2645 ter cod. civ. come norma di matrice sostanziale*, cit., p. 133.

nonché servente e subordinato al fine destinatorio¹⁷⁶. Con il vincolo di destinazione, il disponente diventa titolare di distinte masse patrimoniali, senza la necessità di ricorrere all'espedito della soggettivizzazione, attraverso la costituzione di una nuova persona giuridica¹⁷⁷. L'atto di destinazione, quindi, potrà esaurirsi nell'imposizione del vincolo, ferma la titolarità del bene in capo al costituente; fattispecie, questa, in certa misura corrispondente al cosiddetto *trust* autodichiarato¹⁷⁸.

La maggioranza degli interpreti ritiene che il trasferimento del bene sia solo eventuale e non necessario¹⁷⁹. Occorre tener conto, altresì, che nel nostro ordinamento non mancano ipotesi [come il rilascio dei beni ai creditori (art. 507 cod. civ.) e la cessione dei beni

¹⁷⁶ F. ALCARO, *Gli effetti strumentali della destinazione: l'(eventuale) effetto traslativo e gli effetti obbligatori in ordine al profilo gestorio*, in *Atti di destinazione - Guida alla redazione*, Studio n. 357-2012/C del Consiglio nazionale del notariato, in www.notariato.it, p. 87.

¹⁷⁷ U. LA PORTA, *op. cit.*, p. 1096.

¹⁷⁸ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 165; M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, cit., p. 208.

¹⁷⁹ M. D'ERRICO, *op. cit.*, p. 90; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, cit., p. 62, nota 49; A. FUSARO, *op. cit.*, p. 35; M. IEVA, *La trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645-ter c.c.) in funzione parasuccessoria*, in *Riv. not.*, 2009, p. 1295; F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 166 e 174; M. LUPOI, *op. cit.*, p. 469; M. MANULI, *op. cit.*, p. 392; G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, in *Contr. e impr. Europa*, 2007, p. 400; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 122; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 165; E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1240; G. TRIMARCHI, *op. cit.*, p. 262; P. TROIANO, *op. cit.*, p. 161.

CAPITOLO II

ai creditori (art. 1977 cod. civ.)], in cui pur essendo utilizzati dei termini tradizionalmente intesi come implicanti un effetto attributivo, l'interpretazione prevalente è nel senso della non necessità di un trasferimento¹⁸⁰.

Analogamente, in caso di fondo patrimoniale, gli artt. 167 e 168 cod. civ. prevedono che il terzo può vincolare i beni a vantaggio della famiglia, restando proprietario degli stessi e, quindi, senza alcun effetto traslativo. La stessa giurisprudenza ha usato l'espressione «beni conferiti» o «conferimento» in ordine al fondo patrimoniale¹⁸¹ e, allo stesso tempo, ha affermato che «la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi»¹⁸².

Infine, l'ammissione del fatto che lo stesso conferente possa agire per la realizzazione dello scopo, non presuppone il necessario trasferimento del bene vincolato, ma lascia sottintendere la possibilità di avvalersi, da parte del medesimo conferente, di un terzo

¹⁸⁰ M. MANULI, *op. cit.*, p. 391.

¹⁸¹ Da ultimo si veda, Cass., 24 febbraio 2015, n. 3738, in *Notariato*, 2015, pp. 443 ss.; Cass., 5 marzo 2013, n. 5385, in *Notariato*, 2013, pp. 349 ss.; Cass., 27 novembre 2012, n. 20995, in *Vita not.*, 2013, pp. 350 ss.

¹⁸² Cass., 15 maggio 2014, n. 10641, in *Giust. civ. Mass.*, 2014, p. 474.

gestore, a cui assegnare la realizzazione dello scopo e contro cui poter agire¹⁸³.

II.1.9. - Gli interessi tutelati da altri istituti tipici

Al fine di valutare l'effettiva meritevolezza degli interessi di cui all'art. 2645-ter, è necessario trattare delle altre forme di destinazione già previste dal nostro ordinamento.

Sul punto si riscontrano due opposti orientamenti: coloro che sostengono l'incompatibilità del vincolo di destinazione, previsto dall'art. 2645-ter cod. civ., con gli interessi tutelati da altri negozi di destinazione già previsti dall'ordinamento, e quelli che, invece, ne sostengono la compatibilità.

Per i primi, il ricorso all'istituto dell'art. 2645-ter cod. civ. permetterebbe di aggirare le disposizioni previste per gli altri negozi tipici di destinazione¹⁸⁴. Così,

¹⁸³ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 31; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 125; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 184.

¹⁸⁴ G. BARALIS, *op. cit.*, p. 144; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 183; A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, cit., p. 253; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 127; B. MASTROPIETRO, *op. cit.*, p. 1035; S. MEUCCI, *op. cit.*, p. 223; M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 214 s.; G.A.M. TRIMARCHI, *Negozi di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, in *Notariato*, 2009, p. 438; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1756; R. LENZI, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, cit., pp. 242 s.; ID., *Le destinazioni tipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 210; M. BELLINIA, *op. cit.*, p. 1273; U. LA PORTA, *op.*

CAPITOLO II

ad esempio, l'interesse della famiglia a vedere vincolati determinati beni per il sostenimento della stessa troverà tutela esclusivamente nell'istituto del fondo patrimoniale¹⁸⁵. Allo stesso modo, non si potrà creare un vincolo analogo a quello disposto dall'art. 2447-*bis* cod. civ., a favore di soggetti diversi da quelli previsti da quest'ultima norma¹⁸⁶.

L'atto di destinazione di cui all'art. 2645-*ter*, pertanto, non sarebbe categoria così generale da assorbire ed annullare tutte le fattispecie tipiche, già previste dal nostro ordinamento, bensì fattispecie che si ritaglia uno spazio laddove non vi siano negoziî tipici, già espressamente disciplinati. Nei casi in cui l'ordinamento risulta aver già compiuto una valutazione sulla meritevolezza di un interesse, apprestandovi un istituto *ad hoc*, dunque, non sarebbe consentito al privato di regolare il medesimo interesse in modo difforme¹⁸⁷.

In tale prospettiva, i negoziî di destinazione già tipizzati non possono essere sostituiti con quello *ex art.* 2645-*ter*, in quanto il legislatore ha già effettuato una valutazione circa il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. Un eventuale vincolo di destinazione *ex art.*

cit., p. 1096, per il quale l'interesse del disponente all'esercizio dell'attività di impresa individuale in regime di responsabilità limitata, astrattamente soddisfacibile attraverso un atto di destinazione reale, non può trovare risposta per mezzo del veicolo introdotto dall'art. 2645-*ter* cod. civ.

¹⁸⁵ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 214; S. MEUCCI, *op. cit.*, p. 223.

¹⁸⁶ G. BARALIS, *op. cit.*, p. 144.

¹⁸⁷ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1756.

2645-*ter*, che mirasse a ciò, sarebbe nullo per mancanza di meritevolezza dell'interesse¹⁸⁸.

All'opposto, fattispecie similari, ma non del tutto ricomprese in altri negozi di destinazione tipici, potranno trovare adeguata tutela nell'art. 2645-*ter*¹⁸⁹.

Al contrario, i sostenitori della tesi secondo cui si ha compatibilità tra il vincolo di destinazione e gli interessi già disciplinati da altri istituti tipici affermano che l'applicazione dell'art. 2645-*ter* consente di soddisfare esigenze che gli istituti tipici non riescono a tutelare. In tutte le ipotesi di separazione patrimoniale ciò che giustifica l'effetto segregante e, quindi, l'eccezione alla regola generale di cui all'art. 2740 cod. civ., è la realizzazione di un interesse considerato particolarmente meritevole: nel caso di negozi tipici tale interesse è predeterminato e tipizzato dal legislatore; nell'ipotesi degli atti di destinazione è rimesso alla concreta individuazione del conferente, negli ampî limiti indicati dalla legge. Si tratta, quindi, di istituti che si collocano su un medesimo piano, ma in posizione di alternatività¹⁹⁰.

¹⁸⁸ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 215.

¹⁸⁹ A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 351; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 214.

¹⁹⁰ D. VECCHIO, *Profili applicativi dell'art. 2645-ter c.c. in ambito familiare*, in *Dir. fam e pers.*, 2009, pp. 806 ss.; A. MORACE PINELLI, *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina*, cit., p. 475; ID., *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, cit., pp. 1381 ss.; F. VIGLIONE, *op. cit.*, p. 1058; G. OBERTO, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Fam. e dir.*, 2007, pp. 203 ss.; V. BELLOMIA, *La tutela dei bisogni della*

CAPITOLO II

Costoro ritengono, ad esempio, che l'atto di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ. potrebbe consentire di ampliare o restringere l'ambito di applicazione del fondo patrimoniale.

Tra i due istituti, infatti, si possono rinvenire alcune differenze. Sotto il profilo dell'opponibilità del vincolo ai creditori, l'atto di destinazione *ex art. 2645-ter* prevede un vincolo assoluto di impignorabilità dei beni e dei frutti conferiti nel patrimonio destinato per tutti i debiti contratti per scopi estranei o diversi rispetto a quelli individuati nell'atto di destinazione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, primo comma, cod. civ. Diversamente, in tema di fondo patrimoniale, l'art. 170 cod. civ. dispone che i beni del fondo sono passibili di esecuzione anche per debiti contratti per uno scopo estraneo alla destinazione, qualora il creditore non fosse a conoscenza di tale circostanza¹⁹¹.

Altra differenza risiede nell'onere della prova: nel fondo è il debitore che deve fornire la dimostrazione del doppio requisito della estraneità del debito ai bisogni della famiglia e della consapevolezza di tale circostanza in capo al creditore. Nel vincolo di destinazione, al

famiglia, tra fondo patrimoniale e atto di destinazione, in *Dir. fam. e pers.*, 2013, p. 740.

¹⁹¹ Trib. Reggio Emilia, 23 marzo 2007, cit.; Trib. Reggio Emilia, 26 marzo 2007, cit.; A. PALAZZO, *Crisi coniugale, atto di destinazione e trust*, in *Vita not.*, 2014, p. 982.

contrario, l'onere di provare la connessione tra debito e finalità destinataria grava sul creditore¹⁹².

Ulteriore differenza è che l'art. 167 cod. civ. annovera tra i beni oggetto del fondo gli immobili, i mobili registrati e i titoli di credito. L'art. 2645-ter cod. civ., invece, contempla esclusivamente gli immobili e i beni mobili registrati¹⁹³.

Dato che l'art. 2645-ter cod. civ. realizza una forma di separazione più forte rispetto al fondo patrimoniale, risulterebbe irragionevole che la destinazione per le esigenze della famiglia di fatto *ex art. 2645-ter* ricevesse maggiore tutela della destinazione ai bisogni della famiglia legittima *ex art. 167 cod. civ.*¹⁹⁴.

Potrebbe, dunque, ipotizzarsi una destinazione volta a soddisfare solo alcuni bisogni della famiglia, ovvero anche ulteriori esigenze estranee a quelle familiari. Si potrebbe prevedere anche una categoria di beneficiari più ampia o più ristretta rispetto ai componenti della famiglia, ad esempio facendo riferimento ai bisogni di un fratello oppure vincolando i beni per realizzare solamente le esigenze di un figlio portatore di *handicap*¹⁹⁵.

¹⁹² G. OBERTO, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., p. 204; V. BELLOMIA, *op. cit.*, p. 728.

¹⁹³ D. VECCHIO, *op. cit.*, p. 807.

¹⁹⁴ A. MORACE PINELLI, *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina*, cit., p. 475.

¹⁹⁵ A. MORACE PINELLI, *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, cit., p. 1382.

CAPITOLO II

Il vincolo potrà anche avere una durata superiore a quella del matrimonio e del raggiungimento della maggiore età da parte dei figli. In questo caso, allora, il vincolo non cesserà nell'ipotesi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, pur in assenza di figli minori¹⁹⁶.

L'eventuale costituzione di vincoli *ex art. 2645-ter* cod. civ. su beni in comunione legale costituisce atto di straordinaria amministrazione, il quale necessita del consenso di entrambi i coniugi, con conseguente applicabilità del rimedio dell'annullabilità dell'atto, *ex art. 184* cod. civ., in caso di mancanza del consenso del coniuge¹⁹⁷.

Non potrebbe essere qualificato come convenzione matrimoniale, d'altronde, l'atto stipulato da uno o da entrambi i coniugi per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela *ex art. 2645-ter* cod. civ., in quanto lo scopo dell'atto non è quello di regolamentare i rapporti

¹⁹⁶ A. MORACE PINELLI, *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, cit., pp. 1385 s.; G. OBERTO, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., p. 205. *Contra*, G.A.M. TRIMARCHI, *Negozi di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, cit., p. 439.

¹⁹⁷ G. OBERTO, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., p. 207; G.A.M. TRIMARCHI, *Negozi di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, cit., p. 440.

patrimoniali tra coniugi, ma di far fronte ai bisogni del beneficiario¹⁹⁸.

¹⁹⁸ A. MORACE PINELLI, *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, cit., p. 1388; G.A.M. TRIMARCHI, *Negoziato di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, cit., p. 440. *Contra*, G. OBERTO, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., p. 205; S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, cit., p. 456.

Se l'atto di destinazione, diretto alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, sia riconducibile ad una convenzione matrimoniale, con il conseguente assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 159 ss. cod. civ., dipende anche dalla soluzione del problema dell'ammissibilità o meno, nel nostro ordinamento, di convenzioni matrimoniali atipiche.

Ove si aderisca alla tesi che ritiene configurabili le convenzioni matrimoniali atipiche, quando uno o entrambi i coniugi destinino singoli beni alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, ai sensi dell'art. 2645-ter, ci troveremmo in presenza di una convenzione matrimoniale atipica, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Cosicché, ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'atto di destinazione, l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, prevista dall'art. 162 cod. civ., dovrebbe essere integrata dalla trascrizione, prevista dall'art. 2645-ter cod. civ., risultando entrambe le formalità indispensabili, con l'insorgenza del non trascurabile problema del loro coordinamento, dato che la trascrizione ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ. non può essere degradata ad un mero strumento di pubblicità notizia, giacché la norma riconnette espressamente alla trascrizione l'effetto di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione.

A conclusioni opposte deve pervenirsi ove si neghi la configurabilità di convenzioni matrimoniali atipiche, restringendosi la nozione di convenzione matrimoniale agli atti mediante i quali i coniugi, derogando all'art. 159 cod. civ., adottano o modificano un regime patrimoniale, nell'ambito di quelli previsti dalla legge, ovvero quando le convenzioni matrimoniali vengano comunque circoscritte ai soli accordi programmatici attraverso i quali i coniugi stabiliscono il regime patrimoniale della famiglia, disciplinando la proprietà dei beni e la sorte degli acquisti futuri.

Tali considerazioni sono valide solo allorché il negozio costitutivo nell'interesse della famiglia assuma una struttura bilaterale o plurilaterale (discussa relativamente al vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ.) e pertanto possa qualificarsi come convenzione, vale a dire come accordo tra due o più soggetti.

CAPITOLO II

Si è posta anche la questione se sia possibile vincolare *ex art. 2645-ter* cod. civ. beni già conferiti in fondo patrimoniale. Si è sostenuto da alcuni che la costituzione di un vincolo *ex art. 2645-ter* cod. civ. su beni già conferiti in fondo patrimoniale presuppone la previa estinzione del fondo *ex artt. 167 ss.* cod. civ.¹⁹⁹.

Un vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter*, ove contestuale a un fondo patrimoniale, sarebbe particolarmente problematico, determinando l'elusione della normativa inderogabile in tema di autorizzazione giudiziale e di gestione necessariamente congiunta, propria del fondo patrimoniale²⁰⁰.

Al riguardo, giova il confronto con la giurisprudenza in tema di *trust*, che ha negato l'autorizzazione *ex art. 169* cod. civ. alla costituzione in *trust* di beni già vincolati nel fondo patrimoniale. La motivazione poggia sul rilievo secondo cui, nonostante l'analogia di effetti tra *trust* e fondo patrimoniale, al potere di disposizione del *trustee* non veniva posto alcun limite, né l'onere di richiedere autorizzazione giudiziale,

Relativamente alle convenzioni matrimoniali si veda: U. CARNEVALI, *Le convenzioni matrimoniali*, in *Il diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini - G. Cattaneo, vol. II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Torino, 2007, pp. 23 ss.

¹⁹⁹ G. OBERTO, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., p. 208; G.A.M. TRIMARCHI, *Negozi di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, cit., p. 440; S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, cit., p. 537; M. BELLINIA, *op. cit.*, p. 1274.

²⁰⁰ M. BELLINIA, *op. cit.*, p. 1275.

come accade, invece, ai sensi dell'art. 169 cod. civ., nel caso del fondo patrimoniale²⁰¹. È evidente che, in una situazione analoga, anche la sottoposizione a vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ. di beni oggetto di fondo patrimoniale priverebbe il vincolo delle garanzie proprie del regime autorizzativo previsto dall'art. 169 cod. civ. e pertanto non potrebbe essere autorizzata²⁰².

Infine, secondo alcuni interpreti, per i quali si ha compatibilità tra il vincolo di destinazione e gli interessi già disciplinati da altri istituti tipici, sarebbe legittimo il ricorso ad atti di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ., volti a perseguire finalità consonanti a quelle dei patrimoni destinati ad uno specifico affare *ex art. 2447-bis* e ss. cod. civ., purché nel rispetto delle norme imperative che li disciplinano. Per questi interpreti, l'utilizzazione dello schema generale *ex art. 2645-ter* cod. civ. consentirà, quindi, di ampliare l'ambito soggettivo di destinazione di beni ad uno specifico affare, consentendo l'operazione anche a società diverse da quelle per azioni e a imprenditori individuali. L'atto di destinazione non dovrà celare finalità elusive dei diritti dei creditori, ma

²⁰¹ Trib. Firenze, 23 ottobre 2002, in *Trust*, 2003, pp. 406 ss. Si precisa che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale non escludeva la necessità dell'autorizzazione giudiziale *ex art. 169* cod. civ.

Si vedano anche Trib. Milano, 7 giugno 2006, in *Trust*, 2006, pp. 575 ss.; Trib. Padova, 2 settembre 2008, in *Trust*, 2008, pp. 628 ss.

²⁰² G. OBERTO, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., p. 208.

potrà creare delle garanzie a favore di questi ultimi per assicurare il rimborso dei crediti vantati²⁰³.

§ II.2. - I soggetti

L'art. 2645-ter cod. civ. prevede testualmente quali soggetti dell'atto di destinazione il conferente e i beneficiari. La norma non fa alcun espresso riferimento a un soggetto attuatore, ma non si può prescindere da tale figura per la realizzazione della destinazione²⁰⁴. L'ammissibilità di un soggetto attuatore può desumersi anche dal dato normativo, perché nel momento in cui si ammette che lo stesso conferente possa agire per la realizzazione dello scopo, si lascia sottintendere la possibilità di avvalersi, da parte del medesimo conferente, di un terzo gestore, a cui assegnare la realizzazione dello scopo²⁰⁵.

²⁰³ R. LENZI, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, cit., pp. 244 ss.; ID., *Le destinazioni tipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, cit., pp. 213 ss.; R. QUADRI, *op. cit.*, pp. 1758 ss.; S. MEUCCI, *op. cit.*, p. 303.

Per la particolare ipotesi di un vincolo di destinazione collegato ad un patto di famiglia si veda: D. PIRILLI, *Destinazione ex art. 2645-ter e patto di famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, pp. 689 ss.

²⁰⁴ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1724.

²⁰⁵ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 31; M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645 ter c.c.: prime riflessioni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p.

II.2.1. - Il conferente o disponente

Il termine conferente è stato utilizzato in modo improprio da parte del legislatore, perché, come posto in luce in precedenza²⁰⁶, l'atto di destinazione non implica necessariamente alcun trasferimento di diritti da un soggetto ad un altro²⁰⁷.

Nel nostro ordinamento non mancano ipotesi, come il rilascio dei beni ai creditori (art. 507 cod. civ.) e la cessione dei beni ai creditori (art. 1977 cod. civ.), in cui pur essendo utilizzati dei termini tradizionalmente intesi come implicanti un effetto attributivo, manca un effettivo trasferimento dei beni²⁰⁸.

Analogamente, la giurisprudenza ha usato l'espressione «beni conferiti» o «conferimento» in ordine al fondo patrimoniale²⁰⁹, nonostante in questa figura possa mancare un effetto traslativo dei beni oggetto del fondo²¹⁰.

Conferente potrà essere sia una persona fisica che una persona giuridica, comprese anche le società, le quali

127; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 125; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 184.

²⁰⁶ Cfr. *supra* Capitolo II, § 1.7.

²⁰⁷ F. GAZZONI, *op. cit.*, pp. 166 e 170.

²⁰⁸ M. MANULI, *op. cit.*, p. 391.

²⁰⁹ Da ultimo si veda, Cass., 24 febbraio 2015, n. 3738, cit.; Cass., 5 marzo 2013, n. 5385, cit.; Cass., 27 novembre 2012, n. 20995, cit.

²¹⁰ Cass., 15 maggio 2014, n. 10641, cit.

CAPITOLO II

potranno porre in essere atti di destinazione, non solo onerosi, ma anche gratuiti, purché non a titolo di donazione²¹¹.

Secondo una prima tesi, legittimato ad effettuare la destinazione è solo il titolare della piena proprietà, con esclusione di chi è titolare di diritti reali limitati²¹².

Un'altra tesi, invece, afferma che non vi sarebbe motivo per escludere che un atto di destinazione possa essere posto in essere anche dal titolare di un diritto reale limitato, purché la destinazione abbia luogo nei limiti del diritto goduto e non sia incompatibile con i diritti altrui sullo stesso bene²¹³.

Parte della dottrina ha escluso la possibilità di realizzare vincoli di destinazione su beni altrui, in quanto nessuna destinazione potrà essere attuata da chi non ha alcun diritto sul bene²¹⁴. Tale fattispecie potrebbe al massimo essere qualificata come assunzione di un impegno meramente obbligatorio nei confronti del

²¹¹ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 180.

²¹² E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1240; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 385.

²¹³ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 165; G. ANZANI, *op. cit.*, p. 401, che parla di conferente titolare di un diritto reale sul bene da vincolare; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, cit., p. 62; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 180; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 23, il quale, in caso di immobile ipotecato, precisa che il disponente potrà destinare a favore del beneficiario l'immobile ipotecato e far conseguire al medesimo le utilità che il bene può dare, ma non potrà evitare che il bene sia assoggettato ad esecuzione forzata da parte dei creditori ipotecari.

²¹⁴ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 180.

beneficiario, ma non potrebbe essere ricompresa all'interno degli atti di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ.²¹⁵.

In caso di morte del conferente (o del successivo acquirente dei beni vincolati) si realizza il trasferimento *mortis causa* dei beni oggetto di destinazione; a tal fine occorre distinguere a seconda che vi sia successione a titolo universale o a titolo particolare.

Nel primo caso, in virtù dei princìpi generali, l'erede subentra nella medesima posizione giuridica del defunto, e quindi nel complesso delle situazioni giuridiche derivanti dal vincolo di destinazione. In particolare, l'erede diventa titolare dei beni destinati, per i quali continuerà ad esservi la segregazione patrimoniale, e sarà tenuto ad attuarne la destinazione ovvero a sopportare la gestione del bene da parte dell'attuatore, nel caso in cui la realizzazione dello scopo sia stata affidata ad un terzo²¹⁶.

Nel caso di successione a titolo particolare, il legatario riceve il bene gravato dal vincolo di

²¹⁵ A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Egesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 23.

²¹⁶ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2015, 4ª ed. a cura di A. FERRUCCI - C. FERRENTINO, I, p. 798, nota 1678; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 388; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 261; S. MEUCCI, *op. cit.*, pp. 306 s.; M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, cit., p. 94; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 231. *Contra*, R. QUADRI, *op. cit.*, pp. 1750 s., secondo cui la morte del titolare-gestore impedisce la prosecuzione della destinazione.

CAPITOLO II

destinazione costituito in vita dal *de cuius*. Il legatario, infatti, dovrà sopportare il peso del vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 668 cod. civ., che pone a carico del beneficiario i pesi di cui è gravata la cosa legata²¹⁷.

II.2.2. - Il beneficiario

L'art. 2645-ter cod. civ. prevede che gli interessi meritevoli di tutela devono essere «riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche», ma il richiamo alle persone con disabilità e alle pubbliche amministrazioni si stempera in quello alle più ampie categorie delle «persone fisiche» o degli «enti»; ove così non fosse, d'altronde, vi sarebbe un'*interpretatio abrogans* dell'inciso «altri enti o persone fisiche»²¹⁸.

²¹⁷ G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 798, nota 1678; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 388.

²¹⁸ Sul punto si rinvia a quanto detto *supra* nel Capitolo II, § 1.

Ritengono che il riferimento alle persone con disabilità e alle pubbliche amministrazioni sia ricompreso nell'espressione «ogni altro ente o persona fisica»: G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione*, cit., p. 2; ID., *Riflessioni preliminari*, cit., pp. 12 s.; G. PALERMO, *op. cit.*, p. 77; S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, pp. 1526 s.; U. LA PORTA, *op. cit.*, p. 1087; M. MANULI, *op. cit.*, p. 405.

Con riferimento al beneficiario, si è ritenuto che egli debba essere un soggetto determinato²¹⁹ o comunque determinabile²²⁰.

Secondo alcuni autori sarebbe ammissibile anche che i beneficiari possano essere soggetti non determinati²²¹. Non vi sarebbe alcun elemento nella legge che rende necessaria la determinatezza dei beneficiari. L'art. 2645-ter, infatti, parla solo genericamente di interessi «riferibili» a persone fisiche o giuridiche che non sono parte del negozio, ma hanno un interesse all'attuazione della destinazione²²².

Si è osservato, però, che l'espressione «riferibili» non riguarda i beneficiari, bensì gli interessi meritevoli di tutela. L'art. 2645-ter cod. civ. non afferma che le

²¹⁹ G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, cit., p. 412; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1736; G. PALERMO, *Interesse a costituire il vincolo di destinazione e tutela dei terzi*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, p. 292; G. BARALIS, *op. cit.*, p. 146; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 61; B. MASTROPIETRO, *op. cit.*, p. 996; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 183; M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in *Riv. not.*, 2006, p. 1183; G. LENER, *op. cit.*, p. 1076.

²²⁰ M. MANULI, *op. cit.*, p. 399; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 31; C. PRIORE, *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 188; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 178; S. MEUCCI, *op. cit.*, pp. 161 s.; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 388; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 168.

²²¹ G. ANZANI, *op. cit.*, pp. 401 s.; E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1251; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 249.

²²² G. ANZANI, *op. cit.*, p. 402; E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1251.

CAPITOLO II

categorie indicate debbano essere i beneficiari della destinazione, ma solo che gli interessi per la cui realizzazione il vincolo di destinazione viene apposto possano essere riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche²²³.

Coloro per i quali il vincolo di destinazione deve avere struttura contrattuale, poi, non possono che ritenere necessaria l'esatta individuazione del beneficiario che deve essere un soggetto determinato o determinabile, perché altrimenti non potrebbe esservi l'accettazione del contratto²²⁴.

Il fatto che il beneficiario debba essere determinato è suggerito anche da un argomento logico: se la destinazione consiste in una segregazione strumentale ad un'obbligazione, non potrà esserci obbligazione senza soggetti determinati²²⁵.

Quanto ai beneficiari, ci si è chiesti se sia configurabile un atto di destinazione a favore di un soggetto non ancora venuto ad esistenza, dovendo distinguere a seconda che l'atto di destinazione sia posto in essere *inter vivos* oppure *mortis causa*.

²²³ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 182.

²²⁴ Sulla struttura del vincolo di destinazione cfr. *supra* Capitolo I, § 4.2.

²²⁵ A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 10.

Nel caso in cui l'atto di destinazione sia oggetto di una specifica disposizione testamentaria²²⁶ potrebbe trovare applicazione l'art. 462 cod. civ. che riconosce la possibilità di ricevere per testamento sia in capo ai concepiti (primo comma), sia in capo ai nati non concepiti, purché figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore (terzo comma). In questo caso, il vincolo di destinazione avrebbe effetto a partire dal momento della nascita²²⁷.

Qualora, invece, l'atto di destinazione sia posto in essere *inter vivos*, larga parte della dottrina ha individuato nell'art. 784 cod. civ. la disciplina a cui fare riferimento nell'ipotesi di atto di destinazione in favore di un nascituro²²⁸. Ne consegue che il beneficiario del vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter cod. civ.* potrà essere sia una persona vivente al momento della costituzione del vincolo, sia un nascituro che risulti concepito in quel momento, sia, infine, il figlio nascituro non concepito di persona vivente in quel momento²²⁹.

Queste conclusioni, però, sono state criticate, perché l'art. 784 cod. civ. è una norma eccezionale, che

²²⁶ Sull'ammissibilità di un vincolo di destinazione per testamento si veda *infra* Capitolo 2, § 4.1.

²²⁷ R. QUADRI, *op. cit.*, pp. 1734 s. *Contra*, F. SPOTTI, *op. cit.*, p. 386, secondo cui «la persona fisica del beneficiario deve già essere nata, al momento dell'apertura della successione».

²²⁸ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 31; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 10; G. PETRELLI, *op. cit.*, pp. 174 s.; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1735; G. ANZANI, *op. cit.*, p. 402.

²²⁹ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 175.

CAPITOLO II

non può essere applicata analogicamente al vincolo di destinazione (art. 14 disp. prel.). Sulla base di queste considerazioni, si è negato che beneficiari di un vincolo di destinazione *inter vivos* possano essere anche dei nascituri²³⁰.

In giurisprudenza, inoltre, si è affermato che l'atto di destinazione a favore dei figli minori, avente ad oggetto un immobile di proprietà dei genitori, non necessita dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 320 cod. civ., al fine di rendere la dichiarazione di volerne profittare in nome e per conto dei figli minori, in quanto non si tratta di un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, non comportando, per i minori, alcun decremento del patrimonio, od anche il mero rischio di una diminuzione patrimoniale. Non sussiste neanche un conflitto di interessi tra i minori ed i genitori, poiché vi è convergenza di interessi e vantaggio comune dalla destinazione dei beni²³¹.

Ulteriore questione è se il beneficiario dell'atto di destinazione possa essere lo stesso disponente, ossia se il soggetto che fa sorgere il vincolo di destinazione possa assumere al contempo la veste di beneficiario della destinazione.

In questa ipotesi, la destinazione è posta in essere per realizzare un interesse che fa capo esclusivamente al

²³⁰ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 184.

²³¹ Trib. Saluzzo, 19 luglio 2012, cit.

disponente stesso, il quale risulta l'unico beneficiario. Questo fenomeno viene qualificato da alcuni autori²³² come «autodestinazione», pur essendo dubbio che l'utilizzo del termine *de quo* sia riservato al caso in cui vi sia coincidenza tra disponente e beneficiario, in quanto tale espressione viene impiegata anche dalla giurisprudenza²³³ e da altri autori²³⁴ per l'ipotesi in cui il vincolo sia costituito senza il trasferimento del bene oggetto della destinazione²³⁵.

Sul punto si posso rinvenire tre orientamenti: alcuni interpreti negano la possibilità che il disponente sia anche

²³² M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 188, secondo cui è da ritenere che la definizione di autodestinazione debba essere riservata a quelle ipotesi in cui vi sia coincidenza tra soggetto disponente e soggetto beneficiario, non condividendosi l'opinione di quanti utilizzano il termine per quelle ipotesi in cui non vi sia trasferimento del bene; infatti, se è vero che la destinazione in sé non implica affatto trasferimento e che regola è quella della destinazione statica, allora la maggior parte delle ipotesi dovrebbero proprio essere casi di autodestinazione; affermare che autodestinazione c'è *sic et simpliciter* quando non c'è trasferimento, significa, in contrario, muoversi sempre nell'ottica della destinazione che determina un effetto traslativo, a dire che la destinazione è autodestinazione, perché non c'è un trasferimento del bene che rimane in capo al disponente. Ma l'effetto essenziale dell'atto di destinazione è quello di far sorgere un vincolo per il perseguimento di un dato interesse; l'elemento discretivo per poter parlare o meno di autodestinazione pare, dunque, doversi trovare più nell'interesse che la destinazione mira a soddisfare, che non in un suo effetto, del tutto eventuale, quale quello traslativo.

²³³ Trib. Reggio Emilia, 22 giugno 2012, cit.; Trib. Reggio Emilia, 7 giugno 2012, cit.

²³⁴ U. LA PORTA, *op. cit.*, p. 1096; F. GALLUZZO, *Autodestinazione e destinazione c.d. dinamica: l'art. 2645 ter cod. civ. come norma di matrice sostanziale*, cit., p. 133; M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, cit., p. 208.

²³⁵ Cfr. *supra* Capitolo II, § 1.7.

CAPITOLO II

beneficiario della destinazione²³⁶; altri, al contrario, lo ammettono²³⁷; infine, altri ancora ritengono che anche il disponente possa essere beneficiario della destinazione, purché non in via esclusiva, come avviene in riferimento al *trust*²³⁸.

Per chi esclude che il beneficiario possa essere lo stesso conferente, dal tenore dell'art 2645-ter cod. civ. emergerebbe un necessario dualismo soggettivo tra il disponente e il beneficiario²³⁹ e, quindi, l'altruità dell'interesse tutelato dalla norma²⁴⁰.

²³⁶ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 29; M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1183; P. SPADA, *Conclusioni*, cit., p. 204; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 246; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 313; B. MASTROPIETRO, *op. cit.*, pp. 1016 s.; G. BARALIS, *op. cit.*, p. 136; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1735; F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 175; C. PRIORE, *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, cit., p. 188; S. MEUCCI, *op. cit.*, p. 162; C. SCOGNAMIGLIO, *Negozi di destinazione ed altruità dell'interesse*, in *Atti di destinazione - Guida alla redazione*, Studio n. 357-2012/C del Consiglio nazionale del notariato, in www.notariato.it, pp. 80 ss.; F. GIGLIOTTI, *op. cit.*, p. 374.

²³⁷ G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione*, cit., pp. 2 s.; ID., *Riflessioni preliminari*, cit., p. 13; F. ROSELLI, *op. cit.*, p. 49; M. MANULI, *op. cit.*, p. 403; E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1256; F. SANTAMARIA, *op. cit.*, pp. 83 ss.; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 189.

²³⁸ R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, cit., p. 65, nota 53; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 177, nota 43.

²³⁹ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1735; A. AZARA, *Atto di destinazione ed effetto traslativo*, cit., p. 721.

²⁴⁰ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 175; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 246.

Si aggiunge che ciò sarebbe confermato dall'applicabilità del principio *nemini res sua servit*²⁴¹ e dal fatto che l'azione a difesa della destinazione è stata riconosciuta anche in capo al conferente stesso²⁴².

Vi sarebbe, altrimenti, il rischio dell'esistenza di atti destinazione che hanno quale unica finalità quella di eludere il principio posto dall'art. 2740 cod. civ. Qualora, infatti, fosse consentito al proprietario di destinare un bene nel proprio esclusivo interesse, l'atto di destinazione finirebbe con il risultare mero strumento per aggirare le ragioni dei creditori. In tal modo, si renderebbe l'atto di destinazione uno strumento fraudolento, in quanto l'unica ragione della costituzione sarebbe quella di rendere parte del proprio patrimonio inaggregabile da parte dei creditori²⁴³.

Queste argomentazioni, però, non sono apparse decisive, dato che l'art. 2645-ter non afferma mai esplicitamente che il conferente possa essere anche beneficiario esclusivo del vincolo²⁴⁴.

In primo luogo, si è sostenuto che il principio *nemini res sua servit* non sarebbe applicabile al caso di specie, perché il vincolo di destinazione crea un

²⁴¹ M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1183.

²⁴² P. SPADA, *Conclusioni*, cit., p. 204; C. PRIORE, *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, cit., p. 188.

²⁴³ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1736; M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1183.

²⁴⁴ E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1256; F. SANTAMARIA, *op. cit.*, p. 83.

CAPITOLO II

patrimonio autonomo a sé stante. Ad esempio, nel caso di coniugi senza figli, che costituiscano un fondo patrimoniale con beni di proprietà di entrambi, si avrebbe lo stesso problema: i disponenti e i beneficiari del fondo coinciderebbero. In questa ipotesi, però, non si è affermata l'illiceità del fondo²⁴⁵.

In secondo luogo, la circostanza che legittimato all'azione di adempimento sia pure il conferente non incide sulla possibilità che quest'ultimo possa essere anche beneficiario. L'azione riconosciuta al conferente, infatti, è azione a tutela dell'attuazione della destinazione, la quale potrà essere affidata a un terzo gestore contro cui il conferente potrà agire. Il riconoscimento dell'azione a difesa della destinazione a favore del conferente presuppone, invece, che non si possano cumulare tutte le posizioni soggettive, di conferente, beneficiario e gestore²⁴⁶.

In terzo luogo, il fatto che il beneficiario sia lo stesso conferente non presuppone necessariamente l'intento fraudolento del vincolo di destinazione che deve essere valutato caso per caso. Non potrà escludersi, pertanto, la validità di un tale atto, qualora sia rispettato

²⁴⁵ Sostiene l'inapplicabilità del principio *nemini res sua servit* M. MANULI, *op. cit.*, p. 403, secondo cui si tratterebbe di un fenomeno assimilabile a quello dell'erede che ha accettato con beneficio d'inventario.

²⁴⁶ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 189.

il presupposto della meritevolezza richiesto dall'art. 2645-ter cod. civ.²⁴⁷.

I beneficiari possono essere anche più di uno ed anche in ordine successivo, purché sia rispettato il limite massimo di durata del vincolo di destinazione pari a novanta anni²⁴⁸.

In mancanza di una specifica previsione nell'atto istitutivo del vincolo, si rinvencono opinioni discordanti sulla possibilità di cessione *inter vivos* della posizione del beneficiario.

Alcuni autori affermano che la situazione giuridica del beneficiario è incedibile e non è soggetta a circolazione, in quanto scelta in base a determinati criteri di meritevolezza e, quindi, legata all'interesse che sorregge sul piano causale la destinazione²⁴⁹.

Altri autori, invece, sostengono che occorre verificare, sulla base del tenore e dello scopo dell'atto istitutivo del vincolo, se esista o meno un *intuitus personae* riferito alla persona del beneficiario indicato nel medesimo atto, *intuitus* la cui ricorrenza precluderebbe l'alienazione della situazione giuridica del beneficiario²⁵⁰.

²⁴⁷ M. MANULI, *op. cit.*, p. 403.

²⁴⁸ F. PATTI, *op. cit.*, p. 984; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, pp. 33 s.; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 313.

²⁴⁹ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 180; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 250; M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645 ter c.c.: prime riflessioni*, cit., p. 128.

²⁵⁰ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 178.

CAPITOLO II

Per quanto riguarda la possibilità di trasferimento *mortis causa* della posizione del beneficiario, se l'atto costitutivo del vincolo nulla prevede, si possono avere due casi.

Un primo caso si verifica quando la durata del vincolo di destinazione coincide con la vita del beneficiario. In questa ipotesi, non si dubita che il vincolo si estingue e la posizione del beneficiario non è trasmissibile agli eredi.

Un secondo caso si ha, invece, quando il beneficiario muoia prima dello scadere del termine di novanta anni (o inferiore) prefissato al momento della costituzione del vincolo²⁵¹.

In questa seconda ipotesi, alcuni interpreti ritengono che con lo spirare del termine cessino automaticamente anche gli effetti del vincolo di destinazione stante l'infungibilità della posizione del beneficiario che è individuata in base a precisi indici di meritevolezza²⁵².

Per altri interpreti, al contrario, la morte del beneficiario non determinerebbe, *ipso iure*, l'estinzione del vincolo qualora fosse stato predeterminato un termine,

²⁵¹ Cfr. *infra* Capitolo II, § 5.

²⁵² F. PATTI, *op. cit.*, p. 984; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 261. In tal senso anche F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 180 e M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645 ter c.c.: prime riflessioni*, cit., p. 128, i quali, però, non fanno espresso riferimento alla cessione *mortis causa*, ma si riferiscono genericamente alla circolazione della posizione del beneficiario.

potendosi ammettere che il vincolo permanga fino alla sua naturale scadenza, in quanto l'atto di destinazione dà vita ad un diritto²⁵³ trasmissibile *mortis causa* secondo i princìpi generali in tema di successioni²⁵⁴.

Per questi ultimi interpreti, quindi, sarebbe necessario tener conto della peculiare situazione che l'atto di destinazione viene a realizzare. Se infatti è vero che con l'atto di destinazione si perseguono interessi meritevoli di tutela e se è vero che la meritevolezza richiede, generalmente, che il beneficiario sia dotato di peculiari caratteristiche soggettive, tali caratteristiche non potranno non essere possedute anche dall'avente causa del beneficiario defunto. In presenza di tali condizioni il vincolo di destinazione potrà durare fino alla scadenza del termine originariamente previsto anche per il caso in cui il beneficiario sia morto prima della scadenza del termine stesso²⁵⁵. Così, ad esempio, se il beneficiario è un soggetto con disabilità, il vincolo persisterà se il successore è anche esso disabile²⁵⁶.

In tutte queste ipotesi di dubbia soluzione è importante una buona tecnica redazionale dell'atto di destinazione da parte del notaio al fine di evitare future controversie. L'atto, pertanto, dovrà specificare quando, e

²⁵³ Per alcuni si tratterebbe di un diritto di credito, per altri di un diritto di natura reale. Sul punto cfr. *supra* Capitolo I, § 3.

²⁵⁴ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1750; M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 224 s.; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 323.

²⁵⁵ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 224.

²⁵⁶ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1750.

a quali condizioni, è consentita o negata la cessione *inter vivos* o *mortis causa* dei beni vincolati.

II.2.3. - Il gestore o attuatore

Nel testo dell'art. 2645-*ter* manca qualsiasi riferimento al soggetto gestore (o attuatore), ma non si può prescindere da tale figura, perché la realizzazione della destinazione implica comunque che il bene venga gestito per la realizzazione degli interessi perseguiti con il vincolo²⁵⁷.

L'atto di destinazione, infatti, incide sulle facoltà di godimento e di disposizione del bene, come si evince dal dato normativo, quando prevede che i beni vincolati «possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione»²⁵⁸.

L'ammissibilità di un soggetto terzo attuatore può desumersi implicitamente dal dato normativo, perché nel momento in cui si ammette che lo stesso conferente possa agire per la realizzazione dello scopo, si presuppone la

²⁵⁷ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1724.

²⁵⁸ Sostengono che vi sono delle limitazioni alle facoltà del proprietario: E. MATANO, *op. cit.*, p. 375; S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 1521; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1738; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, cit., p. 64; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 185.

possibilità di avvalersi di un terzo gestore, a cui assegnare l'attuazione del vincolo²⁵⁹.

La figura dell'attuatore è necessaria per la realizzazione del vincolo. Solo il terzo gestore è un soggetto eventuale, in quanto solitamente l'attuatore coinciderà con il disponente o il beneficiario²⁶⁰.

Il bene oggetto del vincolo può essere trasferito all'attuatore per la realizzazione degli interessi meritevoli di tutela; infatti, vi possono essere ipotesi in cui per perseguire lo scopo della destinazione si richiede un trasferimento del bene²⁶¹. Quando questo trasferimento risulti funzionale e strumentale all'attuazione della destinazione, allora, è da ritenere che il trasferimento stesso trovi causa sufficiente ed autonoma nella destinazione²⁶².

Quando l'attività di gestione è affidata ad un soggetto terzo, all'atto di destinazione si accompagna un

²⁵⁹ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 31; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 125; M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645 ter c.c.: prime riflessioni*, cit., p. 127; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 184.

²⁶⁰ E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1259; F. ROSELLI, *op. cit.*, p. 45; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 184; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 125; M. CINQUE, *op. cit.*, p. 528.

Contra, M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1179, secondo cui «il profilo gestorio può mancare del tutto in quanto ciò che conta veramente è la destinazione funzionale di un bene»

²⁶¹ Sul tema si veda quanto rilevato *infra* Capitolo II, § 3.1.

²⁶² G. VETTORI, *Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, cit., p. 181; U. LA PORTA, *op. cit.*, p. 1098; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 175.

CAPITOLO II

contratto di mandato, con cui vengono conferiti i poteri necessari alla gestione ed indicate le modalità del suo esercizio. L'attuatore, quindi, dovrà prendere parte all'atto per l'accettazione dell'incarico²⁶³.

Applicandosi le norme sul mandato, l'attività di gestione si presume onerosa in mancanza di una diversa clausola nell'atto, ai sensi dell'art. 1709 cod. civ., e il gestore sarà tenuto al rendiconto ex art. 1713 cod. civ.²⁶⁴.

Nel caso di terzo gestore, il disponente, a garanzia della realizzazione della destinazione, può esperire le azioni spettanti al mandante nei confronti del mandatario, in caso di inadempimento o di compimento di atti gestori difformi da quelli previsti nel mandato²⁶⁵.

Nulla osta al fatto che il terzo gestore possa essere sia una persona fisica che una persona giuridica, come, ad esempio, una pubblica amministrazione²⁶⁶.

²⁶³ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 175; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 250; ID., *Struttura dell'atto negoziale di destinazione e del trust, anche alla luce della legislazione fiscale, ed azione revocatoria*, cit., p. 472; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 125; M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1182; R. SCUCCIMARRA, *Vincoli ex art. 2645-ter: inquadramento civilistico e aspetti fiscali*, in *Imm. e propr.*, 2008, p. 378; M. BELLINIA, *op. cit.*, p. 1267.

²⁶⁴ Sembrano richiedere un'apposita clausola per il rendiconto: M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1185; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 39.

²⁶⁵ A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 253.

²⁶⁶ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 175.

Nonostante vi sia stato chi ha sostenuto che il beneficiario non possa essere anche gestore, in quanto la natura stessa dell'attività di gestione richiede una separazione soggettiva tra attuatore e beneficiario della gestione²⁶⁷, la maggioranza degli interpreti ha ritenuto che la gestione possa essere affidata anche allo stesso beneficiario, senza trasferimento del diritto di proprietà, che rimarrà in capo al disponente²⁶⁸. Sul beneficiario e gestore graverà l'obbligo di attivarsi per la realizzazione della destinazione e un'eventuale inerzia del medesimo potrebbe configurare una volontà dismissiva o rinunciativa del diritto²⁶⁹.

In caso di morte del terzo gestore non si ha l'estinzione del vincolo di destinazione, ma il disponente potrà gestire in prima persona i beni vincolati oppure affidare l'attuazione del vincolo ad un nuovo gestore attraverso un contratto di mandato. Inoltre, già nell'atto costitutivo del vincolo si potrà designare il soggetto che

²⁶⁷ L. SALAMONE, *op. cit.*, p. 148.

²⁶⁸ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 175; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 250; F. ROSELLI, *op. cit.*, p. 45; C. PRIORE, *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, cit., p. 188; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 187; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 314.

²⁶⁹ A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 253; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 187; F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 175, il quale aggiunge che quando beneficiaria e gestore è la pubblica amministrazione, la quale è portatrice di interessi non individuali, ma generali dell'intera collettività, non vi potrà essere alcuna rinuncia in caso di inerzia, ma l'inattività dovrebbe essere sanzionata ad iniziativa di qualsivoglia interessato, come previsto dall'art. 2645-ter cod. civ.

potrà sostituire il gestore ivi designato, in caso di sua morte o nell'ipotesi in cui quest'ultimo venga rimosso dall'incarico²⁷⁰.

§ II.3. - L'oggetto

L'art. 2645-ter cod. civ. sembra chiaro nell'ammettere che oggetto dell'atto di destinazione possano essere solo beni immobili e mobili registrati. Ciò nonostante, questo aspetto della norma ha dato margine a discussioni, infatti in merito all'oggetto del vincolo di destinazione si contrappongono due tesi.

Una tesi, più aderente al testo della norma, limita l'oggetto degli atti di destinazione ai beni immobili e mobili registrati²⁷¹, altri, invece, lo estendono anche ai

²⁷⁰ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1750 e M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 231, ritengono che in caso di mancata sostituzione del gestore si ha la cessazione del vincolo, determinandosi un'impossibilità di realizzazione della destinazione. In contrario, si può affermare che la gestione dei beni vincolati al terzo è affidata attraverso un contratto di mandato e la morte del gestore comporta l'estinzione del mandato stesso *ex art.* 1722 cod. civ. Ne discende che il potere di gestione dei beni vincolati ritorna in capo al disponente-mandante, il quale potrà procedere alla gestione in prima persona o nominare un nuovo gestore, senza che ciò causi l'estinzione del vincolo. Il beneficiario, infatti, potrà sempre agire contro un determinato soggetto *ex art.* 2645-ter per far rispettare la destinazione.

²⁷¹ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 177; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Egesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 11; D. MURITANO, *Negozi di destinazione e trust interno*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, p. 284; E. RUSSO, *op. cit.*, p.

beni mobili per i quali sia prevista una qualche forma di pubblicità idonea a rendere edotti i terzi della presenza del vincolo di destinazione²⁷².

I sostenitori di quest'ultima tesi ritengono che l'indicazione della norma non sia tassativa e che oltre ai beni immobili e mobili registrati, possano essere oggetto dell'atto di destinazione anche altri beni mobili a condizione che sia possibile effettuare idonea pubblicità del vincolo²⁷³.

Sulla base di queste considerazioni, potrebbero essere sottoposti all'atto di destinazione i titoli di credito,

1252; P. TROIANO, *op. cit.*, p. 161; F. SANTAMARIA, *op. cit.*, p. 42; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 204.

²⁷² G. BARALIS, *op. cit.*, p. 146; G. DORIA, *op. cit.*, p. 509, nota 71; F. PATTI, *op. cit.*, p. 983; M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1182; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 344; ID., *Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 41; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 34; C. PRIORE, *Strutturazione e stesura dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 94; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1726; S. MEUCCI, *op. cit.*, p. 163; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 173.

²⁷³ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 172, mette in luce che l'ordinamento italiano conosce diverse ipotesi di separazione patrimoniale relative a beni mobili, accompagnate da idonei meccanismi pubblicitari: si considerino, in particolare, la disciplina in tema di cartolarizzazione dei crediti (cfr. l'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e l'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 22 del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con la legge 23 novembre 2001, n. 409), di fondi pensione (cfr. l'art. 4 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e l'art. 4 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), di fondi comuni d'investimento e Sicav (artt. 36, 43 e 68 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), di dematerializzazione dei titoli di credito (art. 34 del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213), le disposizioni in tema di vincoli sulle partecipazioni societarie (artt. 2354 e 2355-bis, ultimo comma, cod. civ.) e di patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-quinquies, 1° comma, cod. civ.).

CAPITOLO II

per i quali è possibile procedere a specifico annotamento del vincolo, analogamente a quanto avviene per il fondo patrimoniale²⁷⁴.

Ugualmente, si è sostenuto che oggetto dell'atto di destinazione possano essere anche quote di società a responsabilità limitata, in cui la pubblicità del vincolo potrà avvenire presso il registro delle imprese²⁷⁵.

²⁷⁴ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1727; U. STEFINI, *op. cit.*, p. 49, nota 129.

²⁷⁵ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 34; A. DE DONATO, *Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte*, cit., p. 41; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 172.

Sul tema va rammentato che la possibilità di costituire in fondo patrimoniale quote di s.r.l. non è affatto pacifica. Fino all'introduzione della legge 12 agosto 1993 n. 310, che ha previsto l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione di quote di s.r.l., tali quote non potevano essere conferite in fondo patrimoniale.

L'introduzione della pubblicità presso il registro delle imprese, nonché la riforma del diritto societario, che ha introdotto l'art. 2470, terzo comma, cod. civ. in base al quale, in tema di cessione di quote di s.r.l., il conflitto tra gli aventi diritto di uno stesso dante causa è risolto in base alla priorità dell'iscrizione dell'acquisto nel registro delle imprese, ha portato alcuni autori a ritenere ammissibile il conferimento in fondo patrimoniale pure delle quote di s.r.l., le quali sarebbero da qualificare quali beni mobili registrati (cfr. P.G. DEMARCHI ALBENGO, *Il fondo patrimoniale*, Milano, 2011, pp. 160 ss.; A. LANDINI, *Costituzione di partecipazione di s.r.l. in fondo patrimoniale*, in *Fam. pers. e succ.*, 2007, pp. 159 ss.).

In realtà la stessa natura della quota di s.r.l. quale bene mobile registrato è dubbia. La giurisprudenza, infatti, ha escluso la possibilità di conferire quote di s.r.l. in fondo patrimoniale, affermando che la quota di s.r.l. non è qualificabile come bene mobile registrato, bensì come bene mobile immateriale (cfr. Cass., 21 ottobre 2009, n. 22361, in *Giur. comm.*, 2010, II, pp. 1112 ss., con nota di S. PARMIGGIANI, *Natura e pignoramento della quote di s.r.l.*; in *Fall.*, 2010, pp. 565 ss., con nota di M.P. GASPERINI, *Espropriazione di quote e fallimento della s.r.l. terzo pignorato: inapplicabile l'art. 51 l.fall.*; in *Soc.*, 2010, p. 174, secondo cui «la

Il riferimento dell'art. 2645-*ter* cod. civ. ai soli beni immobili e mobili registrati si giustificerebbe in base alla collocazione della norma in sede di trascrizione²⁷⁶.

Un argomento testuale che lascerebbe propendere per l'apertura dell'atto di destinazione anche a beni che non siano immobili o iscritti in pubblici registri sembra trarsi dallo stesso art. 2645-*ter*, laddove stabilisce che «i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione». Il riferimento ai «frutti», normalmente denaro o altri beni mobili, sarebbe sufficiente a far ritenere che l'atto di destinazione possa avere ad oggetto anche beni mobili non registrati²⁷⁷.

I fautori della diversa tesi che limita l'oggetto degli atti di destinazione ai beni immobili e mobili registrati hanno criticato queste conclusioni, affermando che l'art. 2645-*ter* cod. civ. non si limita a prevedere la trascrivibilità degli atti di destinazione, ma fornisce anche una disciplina di natura sostanziale, e quindi non si potrà

quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 cod. civ., per cui ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813, ultima parte, cod. civ., le disposizioni concernenti i beni mobili»).

²⁷⁶ S. MEUCCI, *op. cit.*, p. 163.

²⁷⁷ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1727; S. MEUCCI, *op. cit.*, p. 163.

CAPITOLO II

andare oltre la lettera della disposizione che prevede una elencazione tassativa²⁷⁸.

Si tratta, oltretutto, di una norma di natura eccezionale, in quanto deroga al principio posto dall'art. 2740 cod. civ., secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. L'effetto segregativo, pertanto, sarebbe precluso al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 2645-ter cod. civ.²⁷⁹.

Neppure il riferimento ai «frutti» contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 2645-ter cod. civ. pare decisivo per l'adesione alla tesi estensiva, poiché anche per il fondo patrimoniale è previsto che esso abbia ad oggetto beni immobili, mobili registrati e titoli di credito, ma poi si dispone che pure i frutti dei beni conferiti facciano parte del fondo (artt. 168, 2° comma, e 170 cod. civ.). Nonostante ciò, non si discute riguardo al fatto che i beni mobili non registrati non possano essere conferiti in fondo patrimoniale²⁸⁰.

²⁷⁸ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 177; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 11; D. MURITANO, *op. cit.*, p. 284; E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1252; P. TROIANO, *op. cit.*, p. 161; F. SANTAMARIA, *op. cit.*, p. 42; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 204.

²⁷⁹ E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1252; F. SANTAMARIA, *op. cit.*, p. 42.

²⁸⁰ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 202, il quale per spiegare la portata della previsione relativa ai frutti ritiene che la possibilità di impiegare i frutti per la realizzazione della destinazione va riferita sia ai beni destinati che ai frutti degli stessi, con effetti, però, diversi. Per i beni immobili e mobili registrati il vincolo sarà opponibile ai terzi, assumendo rilevanza reale, mentre per i frutti (o almeno per quelli non pubblicizzabili) il vincolo di destinazione

Giova ricordare che è stato avanzata anche l'ipotesi per cui qualsiasi bene mobile, a prescindere da adeguate forme di pubblicità, possa essere oggetto dell'atto di destinazione, ciò purché si tratti di atti aventi data certa²⁸¹. In contrario, si può rilevare che la separazione patrimoniale richiede necessariamente uno strumento pubblicitario in modo da rendere opponibile il vincolo ai terzi, cosicché il rischio derivante dalla segregazione non sia totalmente addossato ai creditori, ai quali occorre assicurare adeguata tutela²⁸².

II.3.1. - Il trasferimento del bene

L'atto di destinazione non implica necessariamente il trasferimento dei beni vincolati ad un soggetto diverso dal disponente. L'effetto attributivo è del tutto eventuale e da esso si può anche prescindere²⁸³.

assumerà una rilevanza solo interna, obbligatoria e con effetti *inter partes*. Pertanto, un impiego dei frutti per fini estranei allo scopo di destinazione potrà avere effetti solo sul piano obbligatorio, di eventuale risarcimento del danno, al contrario di quanto, invece, potrà avvenire per il caso in cui la violazione della destinazione attenga beni adeguatamente pubblicizzati.

²⁸¹ Si tratta di un'ipotesi accennata da G. PALERMO, *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, cit., pp. 78 s.

²⁸² M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 199.

²⁸³ M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, cit., p. 90; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, cit., p. 62, n. 49; A. FUSARO, *op. cit.*, p. 35; M. IEVA, *op. cit.*, p.

CAPITOLO II

L'atto di destinazione potrebbe realizzarsi secondo due dinamiche alternative: mediante un trasferimento di beni dall'autore della destinazione ad un terzo gestore (cosiddetta destinazione dinamica) oppure mediante la mera apposizione del vincolo di destinazione sui beni che rimangono di proprietà del disponente (cosiddetta destinazione statica)²⁸⁴.

L'effetto immediato e diretto che l'atto di destinazione produce non è quindi quello traslativo, ma quello di far sorgere un vincolo al libero godimento di un bene. Ciò, però, non esclude che al vincolo di destinazione possa accompagnarsi anche una vicenda circolatoria in cui il bene venga trasferito a un soggetto diverso dal disponente²⁸⁵.

Il trasferimento della proprietà del bene può essere strumentale o meno alla realizzazione degli interessi meritevoli di tutela.

Il trasferimento strumentale al perseguimento dello scopo avviene a favore dell'attuatore ed è sorretto dalla

1295; F. GAZZONI, *op. cit.*, pp. 166 e 174; M. LUPOI, *op. cit.*, p. 469; M. MANULI, *op. cit.*, p. 392; G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, cit., p. 400; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 122; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 165; E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1240; G. DORIA, *op. cit.*, p. 507, nota 68; G.A.M. TRIMARCHI, *Gli interessi riferibili a persone fisiche*, cit., p. 262; P. TROIANO, *op. cit.*, p. 161.

²⁸⁴ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1740.

²⁸⁵ E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1240; G. DORIA, *op. cit.*, p. 507; M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, cit., p. 209; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 169.

causa destinataria; infatti, vi possono essere ipotesi in cui per realizzare il fine della destinazione si richiede un trasferimento del bene. Quando questo trasferimento risulti funzionale e strumentale all'attuazione della destinazione, allora, è da ritenere che il trasferimento stesso trovi causa sufficiente ed autonoma nella destinazione. In questo caso, il giudizio di meritevolezza sarà idoneo a coprire anche l'effetto traslativo²⁸⁶.

Nel nostro ordinamento, vi sono altre ipotesi in cui l'attribuzione patrimoniale ha carattere strumentale rispetto al fine perseguito dalle parti, si pensi al mandato ad alienare in cui il trasferimento del bene è strumentale alla realizzazione dello scopo, vale a dire all'attuazione del trasferimento del diritto in capo al terzo²⁸⁷.

Trattandosi di un trasferimento strumentale all'attuazione della destinazione, alla cessazione del vincolo il gestore dovrà ritrasferire il bene in capo al disponente nello stato in cui si trova, salvo che sia stato diversamente pattuito al momento della costituzione del vincolo²⁸⁸.

²⁸⁶ G. VETTORI, *Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, cit., p. 181; U. LA PORTA, *op. cit.*, p. 1098; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 175.

²⁸⁷ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 175.

Sul punto si veda E. NAVARRETTA, *Le prestazioni isolate nel dibattito attuale. Dal pagamento traslativo all'atto di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, pp. 823 ss.

²⁸⁸ T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, pp. 315 s.

CAPITOLO II

Se il trasferimento non è strumentale alla realizzazione dello scopo, la cessione del bene può avvenire a favore del beneficiario, dell'attuatore o di un terzo, ma deve essere accompagnata da una propria causa negoziale. Tale causa potrà essere sia liberale (es. donazione) che solutoria (es. compravendita). All'atto di destinazione, quindi, si affianca una vicenda traslativa con propria causa autonoma e tipica²⁸⁹.

Quando il trasferimento non è strumentale, alla cessazione del vincolo il bene resterà nella titolarità del terzo e non dovrà essere restituito al disponente²⁹⁰.

Relativamente al trasferimento *mortis causa* dei beni vincolati, in caso di morte del conferente (o del successivo acquirente dei beni), è necessario distinguere a seconda che vi sia successione a titolo universale o a titolo particolare²⁹¹.

Nel primo caso, l'erede diventa titolare dei beni destinati, per i quali continuerà ad esservi la segregazione patrimoniale, e sarà tenuto ad attuarne la destinazione ovvero a sopportare la gestione del bene da parte dell'attuatore nel caso in cui la realizzazione dello scopo sia stata affidata ad un terzo²⁹². Nel caso di successione a

²⁸⁹ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 174.

²⁹⁰ T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 316.

²⁹¹ Sul tema si veda quanto rilevato *supra* nel Capitolo II, § 2.1.

²⁹² G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 798, nota 1678; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 388; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del*

titolo particolare, il legatario riceve il bene gravato dal vincolo di destinazione costituito in vita dal *de cuius ex* art. 668 cod. civ.²⁹³.

§ II.4. - La forma

Gli atti presi in considerazione dall'art. 2645-ter cod. civ. sono quelli «in forma pubblica», vale a dire gli atti pubblici previsti dall'art. 2699 cod. civ. Ne consegue che l'atto di destinazione deve rivestire la forma dell'atto pubblico²⁹⁴.

La dottrina si divide tra quanti ritengono che la forma pubblica sia richiesta *ad substantiam*²⁹⁵, ossia per la

debitore, cit., p. 261; S. MEUCCI, *op. cit.*, pp. 306 s.; M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, cit., p. 94; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 231. *Contra*, R. QUADRI, *op. cit.*, pp. 1750 s., secondo cui la morte del titolare-gestore impedisce la prosecuzione della destinazione.

²⁹³ G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 798, nota 1678; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 388.

²⁹⁴ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 190; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 386; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 164.

²⁹⁵ G. ANZANI, *op. cit.*, p. 400; S. BARTOLI, *Riflessioni sul nuovo art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, cit., p. 1300; A. ZACCARIA, *Atto di destinazione. Forma*, in *Studium iuris*, 2007, p. 591; G.F. CONDÒ, *L'articolo 2645 ter del codice civile*, in *Federnotizie*, 2008, p. 97; M. IEVA, *op. cit.*, pp. 1295 s.; A. FUSARO, *op. cit.*, p. 33; G. GABRIELLI, *op. cit.*, p. 336; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1725; F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 172; G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, cit., p. 413; F. PATTI,

CAPITOLO II

validità dell'atto, e quanti, invece, ritengono detta forma richiesta *ad transcriptionem*²⁹⁶, ovvero sia solo al fine della trascrizione dell'atto per l'opponibilità ai terzi dell'effetto di separazione patrimoniale, ma non per la validità del negozio di destinazione.

Questi ultimi, per giustificare che la forma pubblica sia richiesta soltanto allo scopo della trascrizione, fanno riferimento sia alla collocazione sistematica della norma nel titolo dedicato alla trascrizione²⁹⁷, sia al fatto che la disposizione prevede che gli atti di destinazione in forma pubblica «possono essere trascritti». Ne consegue che gli atti in forma diversa da quella pubblica non possono essere trascritti al fine di rendere opponibile il vincolo, ma tali atti sono comunque validi e producono unicamente

op. cit., p. 982; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., pp. 7 ss.; C. PRIORE, *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, cit., p. 91; B. MASTROPIETRO, *op. cit.*, pp. 1004 ss.; M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 192 s.; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., pp. 231 s.; ID., *Trascrizione degli atti negoziali di destinazione e amministrazione di sostegno*, cit., p. 500; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 316.

²⁹⁶ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 35; S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 1536; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 345; M. MANULI, *op. cit.*, p. 386; D. MURITANO, *op. cit.*, p. 280; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 164; A. PICCIOTTO, *Brevi note sull'art. 2645 ter: il trust e l'araba fenice*, cit., p. 1318; L. SALAMONE, *op. cit.*, p. 147; P. SPADA, *Conclusioni*, cit., p. 205; R. FRANCO, *op. cit.*, p. 318.

²⁹⁷ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 35; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 345

effetti obbligatori. La forma pubblica, pertanto, è richiesta solo per la trascrizione dell'atto²⁹⁸.

In linea generale, l'art. 2657 cod. civ. richiede alternativamente, ai fini della trascrizione, la forma dell'atto pubblico o quella della scrittura privata autenticata. L'art. 2645-*ter*, invece, prevede solamente la forma pubblica per la gravità dell'effetto segregativo scaturente dal negozio di destinazione. Questa formalità è richiesta con finalità di protezione sia per le parti, sia, soprattutto, per i terzi²⁹⁹. L'art. 2645-*ter* costituirebbe, dunque, una deroga all'art. 2657 cod. civ., riducendo il novero dei titoli idonei alla trascrizione al solo atto pubblico. La mancanza di forma non comporta la nullità dell'atto di destinazione, bensì la sua non trascrivibilità e conseguente inopponibilità della destinazione³⁰⁰.

I sostenitori della tesi secondo cui la forma pubblica è richiesta *ad substantiam* affermano, in modo condivisibile, che l'art. 2645-*ter* cod. civ. è una norma di natura sostanziale, in cui gli elementi indicati devono reputarsi essenziali e tra questi vi è anche la forma³⁰¹. Oltretutto è stato notato che una prescrizione di forma, qual è quella dell'art. 2645-*ter*, ai soli fini della

²⁹⁸ M. MANULI, *op. cit.*, p. 386.

²⁹⁹ G. PETRELLI, *op. cit.*, pp. 163 s.

³⁰⁰ S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 1536; D. MURITANO, *op. cit.*, p. 280

³⁰¹ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 192.

CAPITOLO II

trascrizione sarebbe superflua nella vigenza dell'art. 2657 cod. civ.³⁰².

L'art. 2645-*bis* cod. civ., relativo alla trascrizione del contratto preliminare, espressamente prevede che la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente è richiesta ai soli fini della trascrizione, mentre la mancanza di tale precisazione nell'art. 2645-*ter* cod. civ. renderebbe la forma pubblica richiesta ai fini della validità dell'atto di destinazione³⁰³.

In chiave sistematica, si è osservato che le principali ipotesi di destinazione patrimoniale legislativamente disciplinate richiedono la forma *ad substantiam* dell'atto pubblico: l'atto costitutivo della fondazione (art. 14 cod. civ.) e del fondo patrimoniale (art. 167 cod. civ.). Ne discende che anche il requisito formale previsto dall'art. 2645-*ter* cod. civ. fa riferimento alla forma pubblica *ad substantiam*³⁰⁴.

I fautori di questa tesi affermano che, se l'atto di destinazione non fosse redatto in forma pubblica, questo si porrebbe del tutto fuori dalla fattispecie disciplinata dall'art. 2645-*ter*. Qualora il negozio non venga stipulato mediante atto pubblico, ci si potrà trovare di fronte ad un vincolo di destinazione con efficacia meramente

³⁰² M. IEVA, *op. cit.*, pp. 1295 s.

³⁰³ F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 172.

³⁰⁴ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1725, nota 24.

obbligatoria, valido solo *inter partes* e riconducibile *ex art. 1322 cod. civ.* all'autonomia contrattuale delle parti. Tale negozio sarebbe estraneo al disposto dell'*art. 2645-ter*, non solo per quanto riguarda la trascrivibilità dell'atto (e il connesso effetto di separazione), ma anche per quanto concerne tutti gli altri requisiti che la disposizione prevede³⁰⁵.

Non è richiesta la presenza dei testimoni, se non quando il negozio costitutivo del vincolo sia collegato ad un altro atto, per il quale sia prevista la loro presenza (a titolo di esempio, la donazione)³⁰⁶.

L'*art. 40* della l. 28 febbraio 1985, n. 47 e l'*art. 46* del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 prevedono che negli atti tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali (ad esclusione degli atti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù), siano inseriti gli estremi del provvedimento edilizio in base al quale è stata realizzata la costruzione (cosiddette menzioni

³⁰⁵ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 193.

³⁰⁶ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 36; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 317; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 386.

Richiede, invece, la presenza dei testimoni F. GAZZONI, *op. cit.*, p. 172. Ritengono necessaria la forma pubblica ai fini della validità dell'atto, in quanto si tratta di una attribuzione patrimoniale con causa liberale anche G. ANZANI, *op. cit.*, p. 400 e A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 9.

CAPITOLO II

urbanistiche)³⁰⁷. Nel vincolo di destinazione sono necessarie le menzioni urbanistiche nel caso in cui l'atto sia accompagnato dal trasferimento del bene. Quando, invece, il vincolo non è accompagnato da alcun trasferimento, le menzioni urbanistiche non sono richieste, a meno di sostenere la tesi secondo cui in capo al beneficiario sorgerebbe un diritto di natura reale³⁰⁸.

II.4.1. - Il testamento

È discusso se il vincolo di destinazione possa essere costituito in via diretta per testamento.

Un primo orientamento, a cui ha aderito una sentenza di merito³⁰⁹, nega che il negozio testamentario possa essere la fonte diretta dell'atto di destinazione³¹⁰.

Si pone in evidenza, innanzitutto, che l'art. 2645-*ter* cod. civ. non fa alcun riferimento al testamento e, quindi, tale strumento dovrebbe essere escluso da quelli che

³⁰⁷ Un analogo obbligo è previsto anche per i terreni dall'art. 30 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

³⁰⁸ T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 317.

Sulla natura del diritto che sorge a seguito del vincolo di destinazione cfr. *supra* Capitolo I, § 3.

³⁰⁹ Trib. Roma, 18 maggio 2013, cit.

³¹⁰ S. BARTOLI, *Riflessioni sul nuovo art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, cit., p. 1300; ID., *Prime riflessioni sull'art. 2645 ter del codice civile e sul rapporto tra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Corr. merito*, 2006, p. 698; M. IEVA, *op. cit.*, pp. 1296 s.; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 195.

possono essere impiegati per la costituzione del vincolo di destinazione. La mancanza di un'espressa previsione normativa indicherebbe la volontà del legislatore di escludere il testamento dagli atti utilizzabili³¹¹.

L'art. 2645-*ter* non indica il testamento quale titolo costitutivo della destinazione, mentre, per istituti affini quali le fondazioni (art. 14 cod. civ.) e il fondo patrimoniale (art. 167 cod. civ.), si è espressamente prevista la costituzione sia per atto pubblico che per testamento³¹². In tal senso milita anche la specifica previsione, in tema di *trusts*, contenuta nell'art. 2 della convenzione dell'Aja, adottata il 1° luglio 1985 e ratificata con la l. 16 ottobre 1989, n. 364, per cui il *settlor* può adottare quale strumento negoziale sia l'atto tra vivi che quello *mortis causa*³¹³.

L'art. 2648 cod. civ., che regola la trascrizione dell'accettazione di eredità e dell'acquisto del legato, non è stato modificato dal legislatore e continua a richiamare, esclusivamente, i nn. 1), 2) e 4) dell'art. 2643 cod. civ. Il mancato richiamo all'art. 2645-*ter* cod. civ. impedirebbe la trascrivibilità di un vincolo testamentario di destinazione, considerata la tassatività delle forme di pubblicità³¹⁴.

³¹¹ Trib. Roma, 18 maggio 2013, cit.

³¹² M. IEVA, *op. cit.*, p. 1296; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 195.

³¹³ Trib. Roma, 18 maggio 2013, cit.

³¹⁴ Riportano tale motivazione criticandola: A. MERLO, *Brevi note in tema di vincolo testamentario di destinazione ai sensi*

CAPITOLO II

Si aggiunge che l'art. 2645-*quater* cod. civ., nel porre l'obbligo di trascrizione degli atti costitutivi di vincoli di natura pubblicistica su beni immobili, fa riferimento ai contratti e agli altri atti di diritto privato «anche unilaterali». Precisazione che, invece, manca nell'art. 2645-*ter* cod. civ.³¹⁵.

Va pure sottolineato che attraverso l'atto di destinazione *ex art.* 2645-*ter* si deroga al principio della responsabilità patrimoniale previsto dall'art. 2740 cod. civ. e, dunque, non appare consentita un'interpretazione estensiva oltre i limiti tracciati dalla disposizione. In altre parole, l'art. 2645-*ter* è norma eccezionale di stretta interpretazione³¹⁶.

Coloro che sostengono la struttura contrattuale dell'atto di destinazione affermano di conseguenza l'inammissibilità della costituzione del vincolo mediante testamento³¹⁷.

dell'art. 2645-*ter*, in *Riv. not.*, 2007, p. 512; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 164; G. CAPOZZI, *op. cit.*, pp. 793 s.; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 387; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 164.

³¹⁵ Trib. Roma, 18 maggio 2013, cit.

³¹⁶ Trib. Roma, 18 maggio 2013, cit.; M. IEVA, *op. cit.*, p. 1297; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 195.

³¹⁷ M. IEVA, *op. cit.*, p. 1296; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 195.

Sulla struttura del vincolo di destinazione cfr. Capitolo I, § 4.

Un secondo orientamento, maggioritario in dottrina, ritiene che il vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* possa trovare la sua fonte nel negozio testamentario³¹⁸.

L'art. 2645-ter cod. civ. se, da un lato, non menziona espressamente il testamento, dall'altro, neppure lo esclude come fonte del vincolo di destinazione; pertanto, la scelta sull'utilizzazione di un negozio di destinazione *inter vivos* o *mortis causa* è lasciata all'autonomia privata³¹⁹.

³¹⁸ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 14; S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 1546; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 359; ID., *Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte*, cit., p. 46; M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, cit., p. 94; G. GABRIELLI, *op. cit.*, p. 336 s.; G. PETRELLI, *op. cit.*, pp. 164 s.; R. DICILLO, *op. cit.*, p. 168; C. PRIORE, *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, cit., p. 187; P. TROIANO, *op. cit.*, p. 161; F. PATTI, *op. cit.*, p. 983; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 387; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 165; C. ROMANO, *op. cit.*, p. 75; G. ANZANI, *op. cit.*, p. 400, nota 10; G.F. CONDÒ, *op. cit.*, p. 112; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1725, nota 25; R. PARTISANI, *op. cit.*, p. 784; S. MEUCCI, *op. cit.*, p. 308; A. MERLO, *op. cit.*, p. 513; L. SALAMONE, *op. cit.*, p. 148; A. AZARA, *La disposizione testamentaria di destinazione*, cit., pp. 88 s.; A.C. DI LANDRO, *I vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. Alcune questioni nell'interpretazione di dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, pp. 740 ss.; A.A. CARABBA, *Testamento e destinazione patrimoniale (l'art. 2645-ter c.c. e il momento negoziale)*, in *Riv. not.*, 2014, pp. 1130 ss.; ID., *Testamento e destinazione patrimoniale (una "lettura" per incrementare l'utilizzazione degli atti di cui all'art. 2645-ter c.c.)*, in *Giust. civ.*, 2015, pp. 183 ss.; E. MOSCATI, *Il testamento quale fonte di vincoli di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 264.

³¹⁹ G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 794; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 387; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 165.

CAPITOLO II

Viene posto in evidenza, altresì, che un presunto difetto di coordinamento tra l'art. 2645-ter cod. civ. e l'art. 2648 cod. civ. sarebbe solo presunto; infatti, quest'ultima norma non richiama l'art. 2645-ter cod. civ., ma il vincolo di destinazione testamentario sarebbe comunque trascrivibile realizzando un effetto minore rispetto a quello relativo ai diritti di cui ai nn. 1), 2) e 4) dell'art. 2643 cod. civ.³²⁰. A ben vedere, però, si tratta di due norme che riguardano piani diversi: da una parte, la trascrizione della destinazione testamentaria di determinati beni *ex art. 2645-ter* e, dall'altra, la trascrizione dell'accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato *ex art. 2648*. Si tratta di due trascrizioni che avvengono per fini diversi, come testimoniato dall'ultimo comma dell'art. 2647 cod. civ. in tema di fondo patrimoniale, il quale prevede che la trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto *mortis causa*. Ne discende che la mancata modifica dell'art. 2648 cod. civ. non può essere invocata a sostegno della inammissibilità del vincolo testamentario di destinazione³²¹.

³²⁰ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 165; A. MERLO, *op. cit.*, p. 512; G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 795; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 387; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 165.

³²¹ A.A. CARABBA, *Testamento e destinazione patrimoniale (l'art. 2645-ter c.c. e il momento negoziale)*, cit., p. 1129; ID.,

Si è affermato, infatti, che l'art. 2648 cod. civ. non fa alcun riferimento all'art. 2645-ter cod. civ., perché la destinazione *mortis causa* di un bene non ne comporta l'attribuzione della proprietà³²². In altre parole, la trascrizione dell'accettazione dell'eredità ex art. 2648, 2° comma, cod. civ. non assume rilievo nella vicenda destinataria³²³.

Si sottolinea che l'esclusione del testamento come fonte costitutiva del vincolo di destinazione susciterebbe una ingiustificabile disparità di trattamento tra atti *inter vivos* e *mortis causa*, anche alla luce dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja (ratificata dalla l. 16 ottobre 1989, n. 364), che invece, in materia di *trust*, ammette espressamente entrambe le fattispecie costitutive³²⁴. Inoltre, il parallelo con gli istituti del fondo patrimoniale e della fondazione, tutti costituibili *mortis causa*, conferma la possibilità di costituire il vincolo di destinazione anche per testamento³²⁵.

Testamento e destinazione patrimoniale (una "lettura" per incrementare l'utilizzazione degli atti di cui all'art. 2645-ter c.c.), cit., p. 182.

³²² B. MASTROPIETRO, *op. cit.*, p. 1026.

³²³ M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, cit., p. 94; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 56.

³²⁴ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 164; A. MERLO, *op. cit.*, p. 512.

³²⁵ G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 795; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 387; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 165.

CAPITOLO II

I sostenitori di questa tesi, però, si dividono tra quanti ritengono necessaria la forma del testamento pubblico³²⁶ e quanti, al contrario, ritengono che qualsiasi tipo di testamento possa dar vita al vincolo di destinazione³²⁷.

I primi affermano che il legislatore ha imposto l'onere del testamento pubblico per assicurare che vi sia un controllo preventivo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti da parte del notaio. Solo la forma pubblica permetterebbe quell'approfondito esame della volontà delle parti, richiesto per la peculiarità degli effetti prodotti dall'atto di destinazione, che, invece, la pubblicazione del testamento olografo e segreto non possono garantire. La verifica del requisito di meritevolezza, nella fase genetica del vincolo,

³²⁶ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 14; S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 1546; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 359; ID., *Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte*, cit., p. 46; M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, cit., p. 94; G. GABRIELLI, *op. cit.*, p. 336 s.; G. PETRELLI, *op. cit.*, pp. 164 s.; R. DICILLO, *op. cit.*, p. 168; C. PRIORE, *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, cit., p. 187; P. TROIANO, *op. cit.*, p. 161; F. PATTI, *op. cit.*, p. 983; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 387; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 165; C. ROMANO, *op. cit.*, p. 75.

³²⁷ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1725, nota 25; R. PARTISANI, *op. cit.*, p. 784; S. MEUCCI, *op. cit.*, p. 308; A. MERLO, *op. cit.*, p. 513; G. ANZANI, *op. cit.*, p. 400, nota 10; G.F. CONDÒ, *op. cit.*, p. 112.

giustificherebbe la deroga al principio di equivalenza delle forme testamentarie³²⁸.

I secondi, invece, ritengono che il testatore abbia la facoltà di valersi di ogni forma testamentaria e, in particolare, anche del testamento olografo e di quello segreto. Si argomenta sulla base del principio generale della piena equiparazione, sotto il profilo dell'efficacia, delle forme testamentarie. Si pensi all'ipotesi del negozio di fondazione, in relazione al quale l'art. 14 cod. civ. prevede la forma dell'atto pubblico (primo comma) e la possibilità che la medesima fondazione sia istituita per testamento (secondo comma), in cui non si dubita che tutte le forme testamentarie siano idonee alla costituzione della fondazione. Il requisito formale che garantisce l'esistenza ed il tenore della disposizione è adempiuto dal verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, necessariamente in forma pubblica³²⁹.

L'opportunità di prevedere una disposizione testamentaria di destinazione patrimoniale nel proprio atto

³²⁸ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 14; S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 1546; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 359; ID., *Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte*, cit., p. 46; M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, cit., p. 94; R. DICILLO, *op. cit.*, p. 168; F. PATTI, *op. cit.*, p. 983; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 387; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 166; C. ROMANO, *op. cit.*, p. 75.

³²⁹ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1725, nota 25; R. PARTISANI, *op. cit.*, p. 784; S. MEUCCI, *op. cit.*, p. 308; A. MERLO, *op. cit.*, p. 513.

CAPITOLO II

di ultima volontà spetta solo al testatore, pertanto, l'ammissibilità di un vincolo testamentario di destinazione non può essere subordinata al controllo di meritevolezza da parte del notaio, ma la verifica della meritevolezza degli interessi perseguiti potrà essere rimessa solo al giudice, una volta che si è aperta la successione.

Giova rammentare che la disposizione costitutiva del vincolo testamentario di destinazione è soggetta ai principî generali in materia successoria. Ne consegue che essa è revocabile fino all'ultimo istante di vita del testatore e produce i suoi effetti solo all'apertura della successione. Si pone in luce, inoltre, che essa non dovrà essere lesiva dei diritti dei legittimarî, pertanto, il vincolo di destinazione non potrà essere apposto sulla quota di legittima *ex art. 549 cod. civ.*³³⁰.

Il testamento può anche essere fonte indiretta del vincolo di destinazione³³¹.

Con un legato di attività negoziale, infatti, il testatore può imporre all'erede (o ad un legatario) l'obbligo di destinare, *ex art. 2645-ter cod. civ.*, uno o più beni ereditarî a vantaggio di un determinato beneficiario.

³³⁰ G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 796; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 387; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 166.

³³¹ G. CAPOZZI, *op. cit.*, pp. 796 s.; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 387; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 166.

Quest'ultimo, all'apertura della successione, potrà pretendere, nei confronti del soggetto onerato, il compimento dell'atto negoziale di destinazione. La costituzione del vincolo, dunque, non è realizzata direttamente dal testatore, ma deriva da un successivo atto *inter vivos*, nel quale il soggetto onerato provvederà a costituire il vincolo a favore del beneficiario³³².

Si sottolinea, anche in questo caso, l'opportunità da parte del testatore di avvalersi della consulenza di un notaio per una precisa formulazione della disposizione testamentaria, evitando che la genericità della formulazione accresca eccessivamente la discrezionalità del soggetto onerato nella successiva fase di costituzione del vincolo, rendendo la disposizione testamentaria nulla in violazione del principio di personalità del testamento (realizzando in pratica una *relatio* sostanziale)³³³.

³³² G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 797; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 387; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 167.

³³³ G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 798; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 388; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 167.

II.4.2. - Il verbale di udienza

Si discute circa l'idoneità del verbale di udienza a costituire titolo idoneo per la trascrizione, in quanto si dubita che esso integri il requisito della forma pubblica³³⁴.

Alcune pronunce³³⁵ e parte della dottrina³³⁶ hanno affermato che al verbale vanno riconosciute le caratteristiche dell'atto pubblico di cui all'art. 2699 cod. civ., in quanto il suddetto verbale è redatto dal cancelliere, nel compimento di un'attività certificativa quale pubblico ufficiale.

Altre sentenze³³⁷ e altra parte della dottrina³³⁸, invece, negano che il verbale di udienza abbia la natura di

³³⁴ Per una ricostruzione della problematica si veda P. CARBONE, *I trasferimenti immobiliari in occasione della separazione e del divorzio*, in *Notariato*, 2005, pp. 622 ss.

³³⁵ Cass., 25 maggio 1966, n. 1344, in *Giust. civ.*, 1967, I, pp. 385 ss.; Cass., 15 maggio 1997, n. 4306, in *Fam. e dir.*, 1997, pp. 417 ss. e in *Riv. not.*, 1998, pp. 171 ss.; Cass., 30 agosto 1999, n. 9117, in *Guida al diritto*, 1999, fasc. 40, pp. 70 ss.; App. Milano, 12 gennaio 2010, in *Fam. e dir.*, 2011, pp. 589 ss.; Trib. Salerno, 4 luglio 2006, in *Riv. not.*, 2007, pp. 387 ss.; Trib. Pistoia, 1 febbraio 1996, in *Riv. not.*, 1997, pp. 1421 ss.; Trib. Firenze, 6 gennaio 1982, in *Riv. not.*, 1982, pp. 197 ss. (e in *Dir. fam. e pers.*, 1982, pp. 952 ss., citato con la data del 12 febbraio 1982).

³³⁶ G. OBERTO, *I trasferimenti patrimoniali in occasione di separazione e divorzio*, in *Famiglia*, 2006, pp. 181 ss.; ID., *I trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione e divorzio*, in *Fam. e dir.*, 1995, pp. 155 ss.; M. IEVA, *Trasferimenti mobiliari ed immobiliari in sede di separazione e di divorzio*, in *Riv. not.*, 1995, pp. 447 ss.; G.F. CONDÒ, *Ancora sulle attribuzioni immobiliari nella separazione consensuale tra coniugi (postilla ad Arturo Brienza)*, in *Riv. not.*, 1990, pp. 1425 ss.

³³⁷ Cass. 8 marzo 1995, n. 2700, in *Dir. fam. e pers.*, 1995, pp. 1390 ss.; Trib. Verbania, 6 luglio 2002, in *Notariato*, 2003, pp. 272 ss.; Trib. Napoli, 16 aprile 1997, in *Fam. e dir.*, 1997, pp. 420 ss.; Trib. Firenze, 7 febbraio 1992, in *Dir. fam. e pers.*, 1992, pp. 731

atto pubblico, perché si esclude che il giudice possa essere chiamato ad esercitare il potere certificativo ed attributivo della pubblica fede circa le dichiarazioni delle parti. In altre parole, l'esercizio della giurisdizione non comprende l'attività di ricevimento degli atti negoziali.

Relativamente alla trascrivibilità di un vincolo di destinazione contenuto in un verbale di udienza, tuttavia, alcuni interpreti³³⁹ e le prime sentenze di merito³⁴⁰, si sono espressi in senso positivo.

Si è affermato, in particolare, che l'accordo tra coniugi, raggiunto in sede di verbale di separazione consensuale, con il quale l'uno trasferisce all'altro, in adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, talune porzioni immobiliari, con l'impegno di quest'ultimo di non alienarli prima della maggiore età dei beneficiari e di destinarne i frutti in loro favore, possa essere trascritto ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.,

ss.; Trib. Firenze, 29 settembre 1989, in *Riv. not.*, 1992, pp. 595 ss.; App. Brescia, 4 dicembre 1984, in *Vita not.*, 1984, pp. 1595 ss.

³³⁸ Cfr. per tutti F. GAZZONI, *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, Torino, 2012, vol. I, tomo I, pp. 553 ss. Si vedano, inoltre, R. CARAVAGLIOS, *Trasferimenti immobiliari nella separazione consensuale tra coniugi*, in *Fam. e dir.*, 1997, pp. 422 ss.; A. BRIENZA, *Attribuzioni immobiliari nella separazione consensuale*, in *Riv. not.*, 1990, pp. 1409 ss.

³³⁹ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 196; P. VALORE, *op. cit.*, p. 625; L. GASSO, *op. cit.*, p. 2430; M.C. DI PROFIO, *op. cit.*, p. 3190; R. PARTISANI, *op. cit.*, p. 784; P. MONTELEONE, *op. cit.*, p. 640.

³⁴⁰ App. Roma, 4 febbraio 2009, cit.; App. Roma, 19 gennaio 2009, cit.; Trib. Reggio Emilia, 23 marzo 2007, cit.; Trib. Reggio Emilia, 26 marzo 2007, cit.

CAPITOLO II

previa omologazione dell'accordo, al fine di essere opponibile *erga omnes*³⁴¹.

La giurisprudenza ha anche sostenuto che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, quale provvedimento in forma pubblica, che stabilisce l'indisponibilità di un bene immobile di proprietà dell'incapace, con vincolo di destinazione a favore di quest'ultimo, sia trascrivibile *ex art. 2645-ter cod. civ.*³⁴².

§ II.5. - La durata

L'art. 2645-ter cod. civ. prevede che il vincolo di destinazione possa essere costituito «per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona beneficiaria».

Il riferimento alla durata della vita non può che ritenersi limitato soltanto al beneficiario persona fisica, mentre ci si è chiesti se il termine di novanta anni previsto dalla norma possa essere riferito solo alle persone giuridiche o anche alle persone fisiche. In altre parole, se nell'atto di destinazione in cui il beneficiario è una persona fisica sia possibile individuare un termine diverso dalla vita del beneficiario, purché entro il limite

³⁴¹ Trib. Reggio Emilia, 23 marzo 2007, cit.; Trib. Reggio Emilia, 26 marzo 2007, cit.

³⁴² App. Roma, 4 febbraio 2009, cit.; App. Roma, 19 gennaio 2009, cit.

massimo di novanta anni previsto dall'art. 2645-*ter* cod. civ.³⁴³.

In assenza di ogni indicazione testuale al riguardo, si ritiene che il termine di novant'anni sia riferibile non solo alle persone fisiche, ma anche a quelle giuridiche. Tale conclusione si ricava dalla circostanza che l'art. 2645-*ter* non distingue in modo netto a seconda del soggetto beneficiario, come fa, invece, l'art. 979 cod. civ. in tema di usufrutto³⁴⁴.

Da ciò si deduce che quando il vincolo di destinazione ha per beneficiario una persona fisica, ricorre una duplice possibilità: o fissare un termine, che non ecceda i novanta anni, oppure collegare la durata del vincolo di destinazione alla vita del beneficiario³⁴⁵.

Di conseguenza, nel caso in cui il beneficiario sia una persona giuridica, il termine massimo è sempre di novanta anni, mentre per le persone fisiche si potrà collegare la durata del vincolo alla vita del beneficiario, che, in astratto, potrebbe anche essere superiore a novanta anni³⁴⁶.

³⁴³ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 222.

³⁴⁴ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 33; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 346; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 222; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 314; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 385.

³⁴⁵ M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 222 s.

³⁴⁶ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 33.

CAPITOLO II

I beneficiarî potranno essere previsti anche in ordine successivo, ma in questo caso il limite massimo di durata del vincolo di destinazione dovrà essere pari a novanta anni³⁴⁷.

La *ratio* del limite di durata può ravvisarsi nell'esigenza di evitare che il titolare del bene sia privato per un lungo periodo del pieno godimento dello stesso, determinando in tal modo un'immobilizzazione del bene per un tempo eccessivo. Il legislatore, quindi, non ha voluto svuotare il diritto di proprietà del suo effettivo contenuto con un vincolo di durata eccessivamente lunga³⁴⁸.

Il limite di durata deve ritenersi cogente e non derogabile. L'apposizione di un termine maggiore comporta la nullità della clausola per violazione di una norma imperativa e la sua sostituzione *ex lege* con il termine legale di novanta anni ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, cod. civ.³⁴⁹.

Nell'ipotesi in cui non venga indicato alcun termine di durata, tra l'invalidità dell'atto per mancanza del termine ovvero determinabilità del limite di tempo, si deve optare per la seconda soluzione alla luce del

³⁴⁷ F. PATTI, *op. cit.*, p. 984; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, pp. 33 s.; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 313.

³⁴⁸ R. FRANCO, *op. cit.*, p. 319; F. PATTI, *op. cit.*, p. 984.

³⁴⁹ G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, cit., p. 410; R. FRANCO, *op. cit.*, p. 319; F. PATTI, *op. cit.*, p. 984; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 175; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1728. *Contra*, M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 226 s.

principio di conservazione del negozio giuridico. Si pone, però, il problema di stabilire la durata del vincolo: novanta anni, un termine inferiore o la vita del beneficiario. In questo caso, il giudice potrà determinare la durata del vincolo in base al concreto atto di destinazione posto in essere ed agli interessi perseguiti³⁵⁰.

Il dato normativo che può richiamarsi per dare fondamento positivo a tale potere è costituito dall'art. 1183 cod. civ. Nonostante la fissazione del termine di cui all'art. 1183 riguardi l'inizio dell'esecuzione di un obbligo e non già la fissazione del termine di durata di un rapporto giuridico, si è ritenuto che tale norma sia altresì l'espressione di un principio di ordine generale la cui regola pare impiegabile «oltre il campo suo proprio, segnatamente, anche al terreno della durata dell'obbligo (o degli obblighi)»³⁵¹.

In mancanza di una previsione *ad hoc* nell'atto istitutivo del vincolo, ci si è chiesti che cosa accade nell'ipotesi di decesso del beneficiario (o dell'estinzione dell'ente), che si verifichi in un momento anteriore rispetto allo spirare del termine di novanta anni (o inferiore) prefissato al momento della costituzione del vincolo³⁵².

³⁵⁰ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1728.

³⁵¹ A. DI MAJO, *Rilevanza del termine e poteri del giudice*, Milano, 1972, p. 198.

³⁵² Cfr. *supra* Capitolo II, § 2.2.

CAPITOLO II

Secondo una tesi, con lo scadere del termine, cessano automaticamente anche gli effetti del vincolo di destinazione, stante l'infungibilità della posizione del beneficiario che è individuata in base a determinati indici di meritevolezza³⁵³.

In base ad una diversa tesi, invece, la morte del beneficiario non determinerebbe, *ipso iure*, l'estinzione del vincolo, qualora fosse stato predeterminato un termine, potendosi ammettere che il vincolo permanga fino alla sua naturale scadenza, in quanto l'atto di destinazione dà vita ad un diritto³⁵⁴ trasmissibile *mortis causa*, secondo i principi generali in tema di successioni³⁵⁵.

In tale prospettiva, il beneficiario deve essere dotato di peculiari caratteristiche soggettive, che dovranno essere possedute anche dall'avente causa del beneficiario defunto. Così, ad esempio, se il beneficiario è un soggetto con disabilità, il vincolo persisterà se il successore è anche esso disabile³⁵⁶.

³⁵³ F. PATTI, *op. cit.*, p. 984; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 261. In tal senso anche F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 180 e M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645 ter c.c.: prime riflessioni*, cit., p. 128, i quali, però, non fanno espresso riferimento alla cessione *mortis causa*, ma si riferiscono genericamente alla circolazione della posizione del beneficiario.

³⁵⁴ Per alcuni si tratterebbe di un diritto di credito, per altri di un diritto di natura reale. Sul punto cfr. *supra* Capitolo I, § 3.

³⁵⁵ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1750; M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 224 s.; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 323.

³⁵⁶ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 224; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1750.

Per evitare future controversie, è importante che sia specificata nell'atto istitutivo la sorte del vincolo nell'ipotesi di morte del beneficiario prima dello spirare del termine. L'atto potrà prevedere sia la cessazione del vincolo alla morte, sia la continuazione nei confronti degli eredi del beneficiario, anche in assenza dei determinati requisiti soggettivi che erano posseduti dal *de cuius*, purché si tratti sempre di interessi meritevoli di tutela.

Nell'ipotesi di morte del conferente (o del successivo acquirente dei beni vincolati), il vincolo non si estingue, ma il bene gravato si trasferisce agli eredi o al legatario³⁵⁷.

Nel caso di successione a titolo universale, l'erede diventa titolare dei beni destinati, per i quali continuerà ad esservi la segregazione patrimoniale, e sarà tenuto ad attuarne la destinazione ovvero a sopportare la gestione del bene da parte dell'attuatore nel caso in cui la realizzazione dello scopo sia stata affidata ad un terzo³⁵⁸. Nel caso, invece, di successione a titolo particolare, il legatario riceve il bene gravato dal vincolo di

³⁵⁷ Sul tema si veda quanto rilevato *supra* nel Capitolo II, § 2.1.

³⁵⁸ G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 798, nota 1678; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 388; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 261; M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, cit., p. 94. *Contra*, R. QUADRI, *op. cit.*, pp. 1750 s., secondo cui la morte del titolare-gestore impedisce la prosecuzione della destinazione.

CAPITOLO II

destinazione costituito in vita dal *de cuius ex* art. 668 cod. civ.³⁵⁹.

³⁵⁹ G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 798, nota 1678; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 388.

CAPITOLO III

La segregazione patrimoniale

§ III.1. - La trascrizione

In ordine alla trascrizione prevista dall'art. 2645-*ter* cod. civ. si discute se si tratti di una pubblicità di tipo dichiarativo, al fine di rendere opponibile il vincolo ai terzi, oppure di tipo costitutivo, ossia necessaria per la nascita del vincolo.

Parte della dottrina riconosce a tale forma di pubblicità un valore costitutivo del vincolo di destinazione, vale a dire ritengono che il negozio di destinazione si perfezioni solo con la trascrizione dell'atto pubblico istitutivo del vincolo³⁶⁰.

La fattispecie di cui all'art. 2645-*ter* cod. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi la separazione patrimoniale, che non può aver luogo senza la trascrizione. Ne consegue che la trascrizione è un elemento perfezionativo dell'atto di destinazione. In altre parole, in assenza di idonea

³⁶⁰ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 183; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, Torino, 2012, vol. I, tomo II, pp. 216 s.; G. GABRIELLI, *op. cit.*, p. 338; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 127; E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1246; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 219; A. FEDERICO, *L'interesse alla trascrizione e la pubblicità dell'atto di destinazione*, in *Giust. civ.*, 2015, p. 531.

CAPITOLO III

pubblicità mancherebbe una delle condizioni per la nascita del vincolo di destinazione³⁶¹.

Coloro i quali ritengono che si tratti di pubblicità costitutiva, affermano, altresì, che la trascrizione non sia solo una facoltà, ma un vero e proprio obbligo, in quanto senza la trascrizione non si avrebbe neppure la costituzione del vincolo di destinazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2645-ter cod. civ. Le parti, quindi, se vogliono far uso del vincolo di destinazione, dovranno procedere alla trascrizione³⁶².

Sulla base di queste considerazioni, si è affermato che la trascrizione di cui all'art. 2645-ter è funzionalmente più simile ad una iscrizione, come quella dell'ipoteca³⁶³.

Altra parte della dottrina, invece, ritiene in modo condivisibile che la trascrizione di cui all'art. 2645-ter cod. civ. abbia natura di pubblicità dichiarativa³⁶⁴.

A sostegno di tale tesi, si rileva che l'art. 2645-ter cod. civ. è formulato nel senso che gli atti di destinazione «possano essere trascritti al fine di rendere opponibile ai

³⁶¹ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 219.

³⁶² F. PATTI, *op. cit.*, p. 987; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 221.

³⁶³ P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 127.

³⁶⁴ M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645 ter c.c.: prime riflessioni*, cit., p. 125; A. LUMINOSO, *op. cit.*, p. 1001, nota 28; L. SALAMONE, *op. cit.*, p. 157; B. MASTROPIETRO, *op. cit.*, p. 1023 s.; G. PETRELLI, *op. cit.*, pp. 191 s.; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 388; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 168.

terzi il vincolo di destinazione», ma non contiene invece alcun riferimento alla trascrizione come elemento di completamento della fattispecie destinataria³⁶⁵.

Si afferma che, in mancanza della trascrizione, l'atto di destinazione sarebbe comunque completo, ossia il vincolo nascerebbe comunque immediatamente e con effetti obbligatori in capo al titolare del bene vincolato, ma non sarebbe opponibile ai terzi in difetto di trascrizione³⁶⁶.

In altri termini, la trascrizione non sarebbe costitutiva del vincolo, ma solo dell'opponibilità dello stesso, sicché potrebbe parlarsi dell'effetto costitutivo della trascrizione soltanto per quanto riguarda l'opponibilità della separazione patrimoniale nei confronti dei creditori³⁶⁷.

In tale prospettiva, la trascrizione dell'atto di destinazione è facoltativa e non obbligatoria. Tale soluzione fa leva sul tenore letterale dell'art. 2645-ter cod. civ., che utilizza il verbo «potere» e non «dovere», come accade, invece, in altre disposizioni in tema di trascrizione (quali ad esempio gli artt. 2643, 2645 e 2645-bis cod. civ.). La pubblicità del vincolo di destinazione,

³⁶⁵ M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645 ter c.c.: prime riflessioni*, cit., p. 126.

³⁶⁶ M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645 ter c.c.: prime riflessioni*, cit., p. 126.

³⁶⁷ B. MASTROPIETRO, *op. cit.*, p. 1023.

CAPITOLO III

pertanto, rappresenterebbe un mero onere al fine di rendere opponibile il vincolo a terzi³⁶⁸.

Le due tesi, in realtà, giungono a conclusioni simili: c'è chi parla di efficacia dichiarativa della trascrizione, precisando, però, che rispetto alla separazione patrimoniale essa avrebbe effetti costitutivi e chi parla direttamente di efficacia costitutiva della trascrizione rispetto all'effetto separativo³⁶⁹. L'unica differenza si avrebbe relativamente all'efficacia di un vincolo di destinazione non trascritto: per i sostenitori della tesi dichiarativa il vincolo sarebbe valido tra le parti, ma non opponibile ai terzi, mentre per i fautori della tesi costitutiva il vincolo non verrebbe ad esistenza in mancanza della trascrizione.

Ciò induce, peraltro, ad interrogarsi in ordine alla posizione del notaio, e se quest'ultimo sia obbligato o meno alla trascrizione dell'atto.

Da un lato, l'art. 2671 cod. civ. dispone che «il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo

³⁶⁸ G. BARALIS, *op. cit.*, p. 132; A. LUMINOSO, *op. cit.*, p. 1001; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 190; A. PICCIOTTO, *Orientamenti giurisprudenziali sull'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 300; G. GABRIELLI, *op. cit.*, p. 337.

³⁶⁹ Secondo G. PETRELLI, *op. cit.*, pp. 191 s., ai fini del vincolo di indisponibilità sembra potersi sicuramente parlare di efficacia dichiarativa della trascrizione, ai fini della separazione patrimoniale deve più correttamente individuarsi un'efficacia costitutiva della stessa, posto che in assenza di quest'ultima l'effetto segregativo non nasce.

possibile», mentre, dall'altro lato, l'art. 2645-ter cod. civ. prevede che «gli atti in forma pubblica [...] possono essere trascritti».

Alcuni interpreti hanno ritenuto che l'art. 2645-ter cod. civ. deroghi all'art. 2671 cod. civ. e, quindi, il notaio non sia obbligato a trascrivere l'atto ricevuto, anche se la trascrizione potrebbe comunque essere richiesta dalle parti, essendo il pubblico ufficiale legittimato a procedervi³⁷⁰.

Altri, invece, hanno sostenuto che il notaio è obbligato alla trascrizione. L'espressione «possono essere trascritti», utilizzata nell'art. 2645-ter, dovrebbe essere interpretata come «sono suscettibili di essere trascritti», in modo tale che la mancata trascrizione violerebbe l'art. 2671 cod. civ. In altre parole, il legislatore avrebbe voluto consentire la trascrizione degli atti di destinazione, non renderla facoltativa. Un accordo tra le parti e il notaio in ordine alla mancata o ritardata trascrizione di tali atti sarebbe in contrasto con l'art. 2671 cod. civ.³⁷¹.

I sostenitori della tesi secondo cui la trascrizione ex art. 2645-ter ha natura costitutiva concludono

³⁷⁰ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 191; G. PETTI, *op. cit.*, p. 241, per il quale il pubblico ufficiale rogante sarebbe obbligato soltanto verso le parti richiedenti il suo intervento a provvedere alla trascrizione dell'atto di destinazione, obbligo dal quale potrebbe, peraltro, essere dispensato, ma non avrebbe un dovere d'ufficio in tal senso.

³⁷¹ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 52; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 388; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 168.

CAPITOLO III

necessariamente per l'obbligatorietà della trascrizione da parte del notaio, perché senza trascrizione non verrebbe costituito neppure il vincolo di destinazione³⁷².

Circa le modalità di trascrizione del vincolo, si deve distinguere a seconda che l'atto di destinazione sia accompagnato o meno dal trasferimento della proprietà del bene vincolato³⁷³.

Nel caso in cui al vincolo di destinazione non sia collegato il trasferimento del bene, la trascrizione va effettuata solo contro il conferente proprietario del bene, al fine di rendere conoscibile ai terzi che la legittimazione di quest'ultimo ha subito una limitazione³⁷⁴.

Nonostante qualche voce contraria³⁷⁵, la dottrina maggioritaria non ritiene necessaria la trascrizione del vincolo a favore dei beneficiari, i quali possono anche essere soggetti solo determinabili e possono eventualmente mutare nel tempo. La trascrizione a loro favore è esclusa anche dagli interpreti secondo cui i

³⁷² M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 221.

³⁷³ Secondo la Circolare dell'Agenzia delle entrate, 17 giugno 2015, n. 24/E per la trascrizione si utilizza l'apposito codice 161.

³⁷⁴ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 192; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 319; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 53.

In tal senso, si veda anche la Circolare dell'Agenzia del territorio, 7 agosto 2006, n. 5.

³⁷⁵ G. BARALIS, *op. cit.*, p. 155 e F. PATTI, *op. cit.*, p. 988 affermano che il vincolo di destinazione deve essere trascritto anche a favore dei beneficiari.

beneficiari sono titolari di diritti di natura personale, e non reale, sui beni vincolati³⁷⁶.

Il beneficiario, però, dovrà essere indicato nel quadro D, con gli estremi anagrafici, se persone fisiche, con i dati identificativi, se enti, e con i criteri di individuazione, se soggetti solo determinabili³⁷⁷.

Nel caso, invece, vi sia un trasferimento del bene ad un terzo con contestuale creazione del vincolo di destinazione sul bene trasferito, due sono i mutamenti giuridici che devono essere oggetto di pubblicità: una prima trascrizione ai sensi dell'art. 2643 cod. civ. contro il conferente e a favore del soggetto a cui viene trasferito il bene, che potrà essere l'attuatore, il beneficiario o un terzo estraneo; una seconda trascrizione a carico del soggetto a cui il bene è stato trasferito, e non del conferente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645-ter cod. civ.³⁷⁸.

Nel caso di vincolo costituito a causa di morte, la trascrizione del vincolo andrà effettuata a carico non del *de*

³⁷⁶ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 192; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 319; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 53; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 180; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 200.

In tal senso, si veda anche la Circolare dell'Agenzia del territorio, 7 agosto 2006, n. 5.

³⁷⁷ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 180; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 200.

In tal senso, si veda anche la Circolare dell'Agenzia del territorio, 7 agosto 2006, n. 5.

³⁷⁸ G. PETRELLI, *op. cit.*, pp. 192 s.; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 319; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 53;

CAPITOLO III

cuius, bensì del soggetto onerato dal vincolo, in quanto destinatario dell'attribuzione relativa al bene gravato³⁷⁹.

Se, invece, il vincolo di destinazione è già stato costituito durante la vita del *de cuius*, la trasmissione agli eredi del bene vincolato non richiede alcuna trascrizione ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ. La trascrizione dell'accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato *ex art.* 2648 cod. civ. non assume rilievo nella vicenda destinataria³⁸⁰.

In ogni caso, la trascrizione del vincolo comporta che nel quadro D della nota siano indicati gli aspetti essenziali del vincolo, come la durata, i beneficiari, lo scopo e le regole di amministrazione³⁸¹.

Deve essere pubblicizzata anche la cessazione del vincolo di destinazione³⁸².

Secondo alcuni autori al verificarsi di un'ipotesi di cessazione del vincolo dovrebbe procedersi alla cancellazione della trascrizione ai sensi dell'art. 2668 cod. civ. Quest'ultima norma non prevede in modo

³⁷⁹ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 192.

³⁸⁰ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, pp. 55 s.

³⁸¹ La Circolare dell'Agenzia del territorio, 7 agosto 2006, n. 5. Prevede che nel quadro D, oltre agli aspetti contenutistici essenziali dell'atto di destinazione (a mero titolo esemplificativo: durata del vincolo, eventuali regole inerenti all'amministrazione e gestione dei beni oggetto di vincolo, cause e modalità di scioglimento del vincolo medesimo), vanno indicati, analiticamente, i beneficiari degli atti medesimi con i relativi estremi anagrafici, o con tutti i dati identificativi (se trattasi di soggetti impersonali o di enti specificamente determinati), ovvero con i criteri di individuazione (se trattasi di soggetti solo determinabili, riguardando una categoria di persone).

³⁸² Cfr. *infra* Capitolo III, § 5.

LA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE

specifico la cancellazione del vincolo di destinazione, ma per i sostenitori di questa tesi la cancellazione sarebbe possibile in quanto alla pubblicità accessoria non si estende il principio di tassatività delle forme pubblicitarie³⁸³.

Per la maggioranza degli autori, al contrario, la cessazione del vincolo va pubblicizzata mediante annotazione ai sensi dell'art. 2655 cod. civ.³⁸⁴, mentre nessuna annotazione sarebbe necessaria in caso di scadenza del termine, dovendo il termine stesso essere menzionato nella nota di trascrizione *ex art.* 2659 e valendo l'indicazione del termine come pubblicità della scadenza del vincolo³⁸⁵.

³⁸³ G. GABRIELLI, *op. cit.*, p. 339; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 193.

³⁸⁴ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 185; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 220; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 234; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 320; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 262; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 388; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 169.

In tal senso, si veda anche la Circolare dell'Agenzia del territorio, 7 agosto 2006, n. 5.

³⁸⁵ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 185; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 220; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 234; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 262.

§ III.2. - L'effetto segregativo

L'ultima parte dell'art. 2645-*ter* cod. civ. prevede che i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per tale scopo.

L'effetto caratterizzante dell'atto di destinazione è la separazione patrimoniale, vale a dire una segregazione dei beni vincolati rispetto al restante patrimonio del destinante (nel caso di destinazione statica) o del terzo acquirente dei beni (nel caso di destinazione dinamica). In altre termini, i beni destinati, pur rimanendo nella titolarità del conferente o del terzo assegnatario per la realizzazione della destinazione, vengono a formare una massa patrimoniale separata e distinta rispetto al residuo patrimonio del destinante o del terzo³⁸⁶.

La disposizione in esame pone l'ennesima eccezione al principio di cui all'art. 2740 cod. civ., collocandosi in una evoluzione normativa che negli ultimi anni ha profondamente inciso in tema di responsabilità patrimoniale, tanto che si è giunti da taluni ad affermare

³⁸⁶ M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 283 s.; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 320.

la sostituzione del sistema della responsabilità generale con quello della specializzazione della responsabilità³⁸⁷.

La novità dell'art. 2645-*ter* cod. civ. è costituita dal fatto di aver generalizzato la possibilità di realizzare la separazione patrimoniale, rimettendo all'autonomia privata la possibilità di dar vita ad un patrimonio separato, data l'ampiezza dell'espressione «interessi meritevoli di tutela» utilizzata dal legislatore³⁸⁸.

Relativamente al tipo di separazione che l'art. 2645-*ter* cod. civ. realizza, qualche autore ha ritenuto che si tratti di una separazione bidirezionale. Questo tipo di separazione si ha quando i creditori generali, estranei alla vicenda destinataria, non possono soddisfarsi sul patrimonio destinato, mentre ai creditori particolari relativi ai beni destinati è impedito di aggredire il residuo patrimonio non destinato del debitore³⁸⁹.

La tesi è stata criticata, in quanto la separazione bilaterale opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge, altrimenti verrebbe a costituire un ulteriore limite alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c., motivo per

³⁸⁷ A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., pp. 74 s.; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 288.

³⁸⁸ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 288.

³⁸⁹ S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, pp. 1553 s; L. SALAMONE, *op. cit.*, pp. 151 s.

CAPITOLO III

cui si ritiene debba essere espressamente prevista dal legislatore³⁹⁰.

La maggioranza degli interpreti afferma che la separazione patrimoniale che si realizza con il vincolo di destinazione è di tipo unilaterale. Tale separazione ricorre quando i creditori generali del conferente non possono agire sui beni destinati, mentre i creditori particolari dei debiti contratti per la realizzazione dello scopo possono agire sia sui beni destinati, sia sul restante patrimonio del debitore, poiché nel silenzio della legge la deroga al principio generale previsto dall'art. 2740 cod. civ. deve essere interpretata nel senso più restrittivo³⁹¹.

La separazione, dunque, è unilaterale perché opera in modo unidirezionale a vantaggio solo dei creditori

³⁹⁰ G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione*, cit., pp. 4 s.; ID., *Riflessioni preliminari*, cit., pp. 15 s.; M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 289 s.

³⁹¹ G. ANZANI, *op. cit.*, p. 407; S. BARTOLI, *Riflessioni sul nuovo art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, cit., p. 1309; G.F. CONDÒ, *op. cit.*, p. 105; M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, cit., p. 90; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 180; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 213; R. LENZI, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 245; ID., *Le destinazioni tipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 213; P. MANES, *La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, cit., p. 629; S. MEUCCI, *op. cit.*, p. 433; F. PATTI, *op. cit.*, p. 990; F. PATTI, *op. cit.*, p. 990; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 200; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 269; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1740, nota 61; G. ROJAS ELGUETA, *op. cit.*, pp. 185 s.; F. ROSELLI, *op. cit.*, p. 48; G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione*, cit., pp. 4 s.; ID., *Riflessioni preliminari*, cit., pp. 15 s.; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 289; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 320.

particolari, i quali concorreranno sul patrimonio residuo non destinato, unitamente agli altri creditori, salvo il rispetto delle legittime cause di prelazione ai sensi dell'art. 2741 cod. civ.

Strettamente connesso al problema del tipo di separazione che l'art. 2645-ter realizza, è quello relativo alla questione se la responsabilità del patrimonio generale sia di tipo sussidiario rispetto ai debiti contratti per la destinazione, nel senso che i creditori del patrimonio destinato dovrebbero preventivamente agire sui beni destinati. In altre parole, se i creditori le cui ragioni di credito riguardano lo scopo della destinazione possano scegliere discrezionalmente di aggredire il patrimonio residuo piuttosto di quello destinato, oppure se debbano prima escutere quello destinato e solo se questo non sia sufficiente a soddisfare le loro ragioni quello residuo.

Parte della dottrina ha negato la natura sussidiaria di tale responsabilità, lasciando quindi ai creditori del patrimonio destinato la scelta se aggredire prima la massa separata oppure i restanti beni. Secondo questa impostazione, la sussidiarietà non sarebbe ipotizzabile, essendo un meccanismo che per il suo carattere speciale e la sua rilevanza presuppone un'espressa previsione di legge³⁹².

³⁹² F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 181; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 214, secondo cui per l'operare della sussidiarietà sarebbe necessaria almeno una espressa previsione nel titolo, vale a dire nel contratto di

CAPITOLO III

Altra parte della dottrina, invece, ritiene, in modo più consono, operante il principio della sussidiarietà, quindi i creditori dei debiti contratti per la realizzazione dello scopo devono preventivamente agire sui beni destinati e, in caso di incapienza di tali beni, sul restante patrimonio del debitore³⁹³.

Questa conclusione viene giustificata, in primo luogo, sulla base della circostanza che la sussidiarietà è un principio del nostro ordinamento, come pare confermato dalle disposizioni in tema di fondo patrimoniale e di società di persone³⁹⁴.

In secondo luogo, sembrerebbe irragionevole ritenere che i creditori particolari dei beni destinati possano decidere di non aggredire il patrimonio destinato

destinazione, argomentando *ex art. 2447-quinquies*, 3° comma, cod. civ.; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 269.

³⁹³ P. SPADA, *Conclusioni*, cit., p. 206; G. BARALIS, *op. cit.*, p. 153; S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., p. 435; ID., *La norma. Art. 2645 ter cod. civ.*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, p. 395; G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione*, cit., pp. 4 s.; ID., *Riflessioni preliminari*, cit., pp. 15 s.; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 291; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 321.

³⁹⁴ S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., pp. 435 s.; ID., *La norma. Art. 2645 ter cod. civ.*, cit., p. 395; G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione*, cit., pp. 4 s.; ID., *Riflessioni preliminari*, cit., pp. 15 s.; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 291; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 321.

Contra, F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 181, nota 18; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 214, nota 115, secondo cui il legislatore ha risolto caso per caso il problema della sussidiarietà, ad esempio, escludendola nell'ipotesi di cui all'art. 38 cod. civ., e, quindi, non sarebbe possibile individuare un principio generale di sussidiarietà.

e concorrere previamente con i creditori generali, diminuendo in tal modo senza giustificazione le garanzie di quest'ultimi³⁹⁵.

Altro problema sollevato dagli studiosi è se i creditori da fatto illecito possano soddisfarsi sul patrimonio destinato.

L'art. 2645-ter cod. civ. stabilisce che sui beni destinati possono rivalersi solo i creditori per i debiti contratti per la realizzazione degli interessi che sorreggono la destinazione, ma nulla dispone relativamente ai crediti sorti in seguito ad un illecito. Al contrario, l'art. 2447-quinquies, 3° comma, cod. civ., detta una disciplina specifica per i patrimoni destinati, prevedendo una responsabilità illimitata in caso di obbligazioni derivanti da fatto illecito. Tale norma, però, non può trovare applicazione da parte di soggetti diversi dalle società per azioni³⁹⁶.

Nel silenzio dell'art. 2645-ter cod. civ. si è ritenuto di poter applicare una regola analoga a quella elaborata per il fondo patrimoniale. In entrambi gli istituti, infatti, non viene dettata una disciplina espressa per i crediti nascenti da fatto illecito e, inoltre, sia l'art.

³⁹⁵ S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., p. 436; ID., *La norma. Art. 2645 ter cod. civ.*, cit., p. 395; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 291.

³⁹⁶ S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., p. 491.

CAPITOLO III

2645-ter, sia l'art. 170 cod. civ. usano la medesima espressione parlando di «debiti contratti»³⁹⁷.

Per quanto riguarda il fondo patrimoniale, la giurisprudenza ha elaborato il seguente principio: «il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esclusiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (*ex contractu* o *ex delicto*), bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio, ancorché consistente in fatto illecito, abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità dei beni del fondo»³⁹⁸.

Applicando tale dettame agli atti di destinazione si è concluso che il patrimonio destinato risponde anche per le obbligazioni da fatto illecito, la cui fonte abbia inerenza diretta ed immediata con gli interessi perseguiti attraverso la destinazione. Pertanto, i beni destinati risponderanno per i crediti risarcitori sorti, ad esempio, da

³⁹⁷ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., pp. 179 s.; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 212; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 292; S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., p. 491.

³⁹⁸ Cass., 18 luglio 2003, n. 11230, in *Giur. it.*, 2004, pp. 1615 ss. e in *Fam. e dir.*, 2004, pp. 351 ss., con nota di F. LONGO, *Responsabilità aquiliana ed esecutività sui beni del fondo patrimoniale*; Cass., 5 luglio 2003, n. 8991, in *Riv. not.*, 2003, pp. 1563 ss.

circolazione dell'autoveicolo adibito a trasporto del disabile³⁹⁹.

§ III.3. - Le tutele a favore dei creditori

La segregazione patrimoniale derivante dal vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* può causare una lesione dei diritti dei creditori, i quali, però, potranno avvalersi di alcuni rimedi: l'azione di nullità⁴⁰⁰ e quella di simulazione⁴⁰¹, nonché l'azione revocatoria⁴⁰² e l'esecuzione forzata di beni oggetto di atti costitutivi di vincoli di indisponibilità *ex art. 2929-bis* cod. civ.⁴⁰³.

³⁹⁹ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 180; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., pp. 212 s.; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 292; S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., p. 491.

⁴⁰⁰ S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., pp. 437 ss.; U. STEFINI, *op. cit.*, pp. 187 s.; F. ROSELLI, *op. cit.*, p. 51.

⁴⁰¹ S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., p. 467; F. ROSELLI, *op. cit.*, p. 52.

⁴⁰² F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 184; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 218; F. ROSELLI, *op. cit.*, p. 52; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1747; A.C. DI LANDRO, *L'art. 2645-ter c.c. e il trust. Spunti per una comparazione*, in *Riv. not.*, 2009, pp. 593 s.; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 358; S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., p. 459; U. STEFINI, *op. cit.*, p. 188; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 278; ID., *Struttura dell'atto negoziale di destinazione e del trust, anche alla luce della legislazione fiscale, ed azione revocatoria*, cit., p. 484.

⁴⁰³ G. RIZZI, *L'art. 2929 bis c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio*, in www.federnotizie.it, 2015; E. SMANIOTTO, *L'art. 2929 bis c.c. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di*

CAPITOLO III

L'effetto segregativo, in altri termini, non pregiudica in ogni caso i diritti dei creditori del disponente, ai quali sarà sempre lasciata la possibilità di far ricorso alle tutele previste dall'ordinamento per la garanzia dei loro interessi.

III.3.1. - Azione di nullità

Se si aderisce alla tesi maggioritaria⁴⁰⁴ secondo cui gli interessi meritevoli di tutela attengono al profilo causale e, quindi, la loro mancanza determina la nullità dell'atto⁴⁰⁵, i creditori potranno agire con l'azione di nullità per insufficienza causale, quando gli interessi perseguiti con il vincolo siano illeciti. I creditori avranno un interesse concreto ad agire *ex art.* 1421 cod. civ., dimostrando il pregiudizio che la destinazione potrebbe portare alle ragioni del proprio credito⁴⁰⁶.

L'azione di nullità differisca dall'azione revocatoria, perché quest'ultima rende inefficace il

indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito, in *Imm. e propr.*, 2015, p. 588.

⁴⁰⁴ S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 1526; G. CIAN, *op. cit.*, p. 87; G. LENER, *op. cit.*, p. 1060; A. LUMINOSO, *op. cit.*, p. 1001, nota 27; G. ROJAS ELGUETA, *op. cit.*, p. 204; F. ROSELLI, *op. cit.*, p. 46; F. VIGLIONE, *op. cit.*, p. 1056, nota 8; R. PARTISANI, *op. cit.*, p. 786; R. CLARIZIA, *op. cit.*, p. 548; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 205; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 309.

⁴⁰⁵ Cfr. *supra* Capitolo II, § 1.

⁴⁰⁶ S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., pp. 437 ss.; U. STEFINI, *op. cit.*, pp. 187 s.; F. ROSELLI, *op. cit.*, p. 51.

vincolo nei confronti del creditore, mentre l'azione di nullità rende invalido l'intero negozio⁴⁰⁷.

III.3.2. - Azione di simulazione

Tra gli strumenti di tutela della ragioni del creditore rientra anche il potere di far valere la simulazione dell'atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 1416 cod. civ. Tale articolo dispone che i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato. L'espressione «simulato alienante» può ricomprendere non solo gli atti di alienazione, ma anche gli atti che comunque producono una diminuzione del patrimonio del debitore⁴⁰⁸.

A differenza che nell'azione revocatoria, in quella di simulazione non si distingue tra atto gratuito e atto oneroso, inoltre non occorre un particolare *animus* o *scientia* del disponente⁴⁰⁹.

⁴⁰⁷ S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., p. 467; F. ROSELLI, *op. cit.*, p. 52.

⁴⁰⁸ F. ROSELLI, *op. cit.*, p. 51.

⁴⁰⁹ F. ROSELLI, *op. cit.*, p. 52.

III.3.3. - Azione revocatoria

Con l'azione revocatoria ordinaria il creditore potrà domandare che l'atto dispositivo da cui deriva il pregiudizio sia dichiarato inefficace nei suoi confronti, al fine di consentire allo stesso creditore di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto. Si tratta di una efficacia relativa che giova solo ai creditori che hanno esercitato l'azione revocatoria, ma l'atto di disposizione rimane valido⁴¹⁰.

L'art. 2901 cod. civ. richiede come presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria: la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore; un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione al patrimonio del debitore (*eventus damni*); la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (*scientia damni*).

Relativamente al primo presupposto, normalmente la nascita del vincolo di destinazione sarà successiva al sorgere del diritto di credito nei confronti del disponente, ma l'azione revocatoria potrà essere esperita anche contro un atto di destinazione sorto anteriormente al credito. In quest'ultimo caso, l'art. 2901 cod. civ. richiede che l'atto di destinazione fosse dolosamente preordinato al fine di

⁴¹⁰ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1747; A.C. DI LANDRO, *L'art. 2645-ter c.c. e il trust. Spunti per una comparazione*, cit., pp. 593 s.

pregiudicare il soddisfacimento dei creditori (*animus nocendi*)⁴¹¹.

L'*eventus damni*, invece, si verificherà quando il vincolo di destinazione determina un pericolo di danno, consistente in una maggior difficoltà nell'esecuzione coattiva del credito.

L'azione revocatoria potrà essere esercitata anche se il vincolo di destinazione non è accompagnato dal trasferimento del bene, infatti anche se l'atto non ha effetti traslativi della proprietà, quel che conta non è la disposizione in senso tecnico, quanto la destinazione, da cui discende la sottrazione del bene alla regola generale della responsabilità patrimoniale⁴¹².

L'eventuale carattere unilaterale della destinazione non preclude il ricorso all'azione revocatoria, altrimenti non si comprenderebbero le ragioni per le quali la tutela dei creditori deve essere più intensa nel caso di atti dispositivi⁴¹³.

Per quanto riguarda la *scientia damni*, l'art. 2901 cod. civ. distingue a seconda che l'atto sia a titolo gratuito o a titolo oneroso. Nel primo caso la conoscenza

⁴¹¹ In tema di fondo patrimoniale, si veda Cass., 18 luglio 2014, n. 16498, cit., e Cass., 7 ottobre 2008, n. 24757, cit., secondo cui per la sussistenza dell'*animus nocendi* è sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio per il creditore.

⁴¹² F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 184; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 218; F. ROSELLI, *op. cit.*, p. 52.

⁴¹³ S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., p. 459.

CAPITOLO III

del pregiudizio che l'atto arreca al creditore deve sussistere solo nel debitore. Nel secondo caso tale conoscenza deve essere presente sia nel debitore che nel terzo.

Poiché l'atto di destinazione generalmente non prevede alcun corrispettivo, i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria saranno quelli previsti per gli atti a titolo gratuito. Non sarà richiesto, pertanto, che il terzo sia consapevole del pregiudizio che il vincolo di destinazione produce nei confronti dei creditori (*participatio fraudis*), ma sarà sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (*scientia damni*)⁴¹⁴.

⁴¹⁴ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 184; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 218; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1747, nota 78; S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., p. 463, per la quale la gratuità o l'onerosità dovrà essere valutata caso per caso.

In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza sul fondo patrimoniale. Secondo la Cassazione, ai fini dell'azione revocatoria, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, pertanto revocabile sulla base della mera conoscenza del pregiudizio arrecato agli interessi dei creditori e non è necessaria la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. Sul punto si vedano: Cass., 9 ottobre 2015, n. 20376, in *CED Cassazione*; Cass., 10 febbraio 2015, n. 2530, in *CED Cassazione*; Cass., 18 luglio 2014, n. 16498, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, II, pp. 1 ss., con nota di D. SPAGNULO, *Fondo patrimoniale e nuove forme di limitazione della responsabilità patrimoniale: azione revocatoria e tutela dei creditori del disponente*; Cass., 22 marzo 2013, n. 7250, in *Giust. civ.*, 2013, I, pp. 970 ss. e in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, II, pp. 1 ss.; Cass., 11 marzo 2010, n. 5934, in *Guida al diritto*, 2010, fasc. 24, pp. 75 ss.; Cass., 29 aprile 2009, n. 10052, in *Fam. e dir.*, 2009, pp. 901 ss., con nota di G. BILÒ, *Revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale e legittimazione passiva alla causa del coniuge non*

Ogni qual volta, però, la destinazione avviene dietro corrispettivo, o comunque a seguito di un vantaggio patrimoniale causalmente connesso con la destinazione, il beneficiario del vincolo dovrà essere consapevole del pregiudizio che l'atto arreca ai creditori per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria. Ugualmente se il bene viene trasferito ad un attuatore, quest'ultimo dovrà essere a conoscenza del danno che può derivare ai creditori⁴¹⁵.

L'ultimo comma dell'art. 2901 cod. civ. prevede che l'inefficacia dell'atto non pregiudichi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Giova ricordare, inoltre, che l'azione revocatoria dovrà essere esercitata entro cinque anni dalla data dell'atto *ex art.* 2903 cod. civ.

Ai sensi dell'art. 64 l. fall., il negozio di destinazione è anche da ricomprendere tra gli atti gratuiti automaticamente inefficaci nei confronti dei creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, salvo che l'atto di destinazione sia stato compiuto in adempimento di un

debitore; Cass., 7 ottobre 2008, n. 24757, in *Giust. civ.*, 2009, I, pp. 1909 ss., con nota di G. PARDI, *Revocatoria ordinaria e tutela del credito*; Cass., 7 luglio 2007, n. 15310, in *Fam. e dir.*, 2008, pp. 591 ss., con nota di F. LONGO, *Fondo patrimoniale ed azione revocatoria*; Cass., 17 gennaio 2007, n. 966, in *Obbl. e contr.*, 2007, pp. 454 ss.; Cass., 22 gennaio 1999, n. 591, in *Giust. civ.*, 1999, I, pp. 3380 ss.

⁴¹⁵ U. STEFINI, *op. cit.*, pp. 191 s.

CAPITOLO III

dovere morale o a scopo di pubblica utilità e l'attribuzione sia proporzionata al patrimonio del disponente⁴¹⁶. Si tratta di una inefficacia che prescinde da qualsiasi accertamento sull'*animus* o sulla *scientia* con riguardo al fallito e ai terzi destinatari della liberalità⁴¹⁷.

Si tratta di una inefficacia temporanea e relativa prevista dalla legge, come nei casi disciplinati dall'art.

⁴¹⁶ Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, in particolare l'art. 6, comma Ibis, del suddetto decreto legge (inserito in sede di conversione in legge) ha aggiunto dopo il primo comma dell'art. 64 l.fall. un nuovo secondo comma che così dispone: «I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36». Per effetto della nuova norma, dettata nell'ottica di una più efficace e tempestiva tutela del ceto creditorio, non è più necessaria la pronuncia giudiziaria, di natura dichiarativa, per dare atto dell'avvenuta apprensione alla massa fallimentare dei beni trasferiti con atti a titolo gratuito, posti in essere dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, ma è sufficiente la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento per acquisire i beni al patrimonio del fallimento.

⁴¹⁷ In tal senso si è espressa la Cassazione, ma in tema di fondo patrimoniale: Cass., 8 agosto 2013, n. 19029, in *Dir. fam. e pers.*, 2014, I, pp. 1050 ss., con nota di A. MORACE PINELLI, *Fondo patrimoniale e azione revocatoria fallimentare*.

A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., pp. 271 ss.; ID., *Struttura dell'atto negoziale di destinazione e del trust, anche alla luce della legislazione fiscale, ed azione revocatoria*, cit., pp. 482 ss., partendo dal presupposto che gli interessi meritevoli di tutela sono solo quelli diretti a finalità di pubblica utilità, afferma che il vincolo di destinazione può essere costituito soltanto per adempiere un dovere morale o per realizzare uno scopo di pubblica utilità, risultando in tal modo applicabile dell'art. 64 l. fall. Ne consegue che gli atti di destinazione sono inefficaci solo ove sproporzionati al patrimonio del disponente.

2929-bis cod. civ.⁴¹⁸. L'inefficacia è temporanea perché gli atti a titolo gratuito devono essere compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (ferma restando la possibilità, per il curatore, di agire nei confronti degli atti anteriori con l'azione revocatoria ordinaria). L'inefficacia è anche relativa in quanto vale solo nei confronti dei creditori del fallito, ferme restando, invece, la validità e l'efficacia dell'atto stesso nei rapporti tra le parti e nei confronti di ogni altro soggetto diverso dai creditori insinuatisi nel fallimento⁴¹⁹.

Se, invece, il vincolo di destinazione è stato posto in essere a titolo oneroso nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento si potrà esperire l'azione revocatoria fallimentare *ex art. 67 l. fall.*, quando le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che al fallito è stato dato o promesso, salvo che la parte convenuta provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore.

Una particolare disciplina, poi, è prevista dall'art. 69 l. fall. se l'atto di destinazione è stato compiuto tra coniugi. In questo caso, gli atti a titolo gratuito compiuti tra gli sposi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava una impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non

⁴¹⁸ Cfr. *infra* Capitolo III, § 3.4.

⁴¹⁹ G. RIZZI, *op. cit.*

prova che ignorava lo stato di insolvenza del coniuge fallito.

III.3.4. - Esecuzione forzata *ex art. 2929-bis* cod. civ.

L'art. 12, d.l. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 2929-*bis* cod. civ. che trova applicazione in caso di atti costitutivi di vincoli di indisponibilità o di alienazione, compiuti a titolo gratuito, aventi per oggetto beni immobili o beni mobili registrati. Non si dubita che tra questi atti sia ricompreso anche il vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ., accompagnato o meno dal trasferimento del bene vincolato⁴²⁰.

L'art. 2929-*bis* cod. civ. prevede che il creditore può procedere a esecuzione forzata quando sia pregiudicato da atti costitutivi di vincoli di indisponibilità o di alienazione, aventi per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuti a titolo gratuito da chi al momento dell'atto risulti avere un debito, esigibile entro un anno dalla trascrizione dell'atto stesso.

Presupposti per l'applicazione dell'art. 2929-*bis* sono: un pregiudizio per il creditore derivante

⁴²⁰ G. RIZZI, *op. cit.*; E. SMANIOTTO, *op. cit.*, p. 588.

dall'incapienza del patrimonio del debitore; il credito sorto anteriormente al compimento dell'atto pregiudizievole; il creditore munito di titolo esecutivo; il pignoramento trascritto nel termine di un anno dalla data in cui l'atto pregiudizievole è stato a sua volta trascritto⁴²¹.

Se il debito non dovesse essere onorato, il creditore potrà agire esecutivamente sul bene immobile o mobile registrato vincolato o alienato a titolo gratuito, dovendosi ritenere, *ex lege*, l'atto costitutivo del vincolo di indisponibilità, ovvero l'atto di alienazione a titolo gratuito, inefficaci nei suoi confronti, e ciò a prescindere dall'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria, alla sola condizione che il creditore suddetto provveda alla trascrizione del pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.

In sostanza, con la norma in questione il legislatore ha introdotto una sorta di inefficacia temporanea e relativa *ex lege* della durata di un anno, simile a quella prevista dall'art. 64 l. fall.⁴²². Inefficacia temporanea perché la facoltà riconosciuta al creditore di agire esecutivamente, senza aver esperito l'azione revocatoria, viene meno decorso un anno dalla trascrizione dell'atto. Inefficacia relativa in quanto può essere fatta valere solo da creditori del disponente, per crediti sorti anteriormente

⁴²¹ G. RIZZI, *op. cit.*; E. SMANIOTTO, *op. cit.*, p. 586.

⁴²² Cfr. *supra* Capitolo III, § 3.3.

CAPITOLO III

al compimento dell'atto, ferme restando, invece, la validità e l'efficacia dell'atto stesso nei rapporti tra le parti e nei confronti di ogni altro soggetto diverso dai creditori anteriori⁴²³.

Solo una volta che sia trascorso l'anno dalla trascrizione dell'atto costitutivo del vincolo di indisponibilità ovvero dell'atto di alienazione compiuti a titolo gratuito, cessa questa situazione di inefficacia temporanea *ex lege*. Rimane salva, però, la possibilità per il creditore, nei successivi quattro anni (o, per essere più precisi, nei cinque anni dal compimento dell'atto), di ottenere comunque la dichiarazione di inefficacia finalizzata all'avvio dell'azione esecutiva, a seguito del vittorioso esperimento della azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ.⁴²⁴.

L'art. 2929-*bis*, 2° comma, cod. civ. stabilisce che «quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario». Con la norma in questione, pertanto, è stata consentita l'espropriazione anche nei confronti di un terzo proprietario che non sia terzo datore di ipoteca ovvero che non abbia subito una dichiarazione di revocatoria⁴²⁵.

⁴²³ G. RIZZI, *op. cit.*

⁴²⁴ G. RIZZI, *op. cit.*

⁴²⁵ G. RIZZI, *op. cit.*

Lo scopo dell'art. 2929-*bis* cod. civ. è quello di rafforzare la tutela del ceto creditorio e di meglio garantire il rispetto dell'obbligo posto a carico del debitore dall'art. 2740 cod. civ. In questo modo, si limiterà il ricorso ai vincoli di destinazione costituiti con il solo scopo di sottrarre fraudolentemente i beni ai creditori.

§ III.4. - La circolazione dei beni vincolati

L'art. 2645-*ter* cod. civ. nulla dispone riguardo alla circolazione dei beni destinati e gli interpreti si sono trovati ad affrontare il relativo problema.

La dottrina ha osservato che le limitazioni ai poteri di godimento del bene che derivano dal vincolo di destinazione comporterebbero anche l'inalienabilità del bene stesso, ma solo quando l'atto di disposizione possa risultare pregiudizievole alla realizzazione dello scopo di destinazione. Il vincolo di destinazione, quindi, non comporta automaticamente un regime assoluto di inalienabilità, ma il bene potrà essere ceduto, purché il trasferimento non risulti incompatibile con la destinazione⁴²⁶.

⁴²⁶ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 198; S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, pp. 1546 s.; S. BARTOLI, *Riflessioni sul nuovo art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust, cit.*,

CAPITOLO III

Al contrario, si afferma che un regime di inalienabilità potrebbe porsi in contrasto con una destinazione di tipo dinamico, per una corretta e completa realizzazione dello scopo perseguito⁴²⁷.

La graduazione dell'indisponibilità, dunque, varierebbe a seconda delle varie finalità perseguite e in base agli interessi meritevoli di volta in volta realizzati con il vincolo⁴²⁸.

Nel caso di cessione del bene destinato, è possibile che il trasferimento sia compatibile, o meno, con la destinazione. In tale prospettiva, è opportuno che l'atto di destinazione contenga delle indicazioni precise in ordine alla circolazione dei beni vincolati, in particolare distinguendo tra atti di disposizione che siano conformi allo scopo di destinazione e atti che viceversa siano incompatibili con tale scopo. Se nell'atto istitutivo del vincolo non sono previste indicazioni in merito alla

p. 1308; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 343; G. ROJAS ELGUETA, *op. cit.*, p. 193; G. VETTORI, *Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, cit., pp. 179 s.; E. RUSSO, *op. cit.*, p. 1249; M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., pp. 1188 s.; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, pp. 43 s.; S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., p. 507; ID., *La norma. Art. 2645 ter cod. civ.*, cit., p. 253; G. BARALIS, *op. cit.*, p. 136 e nota 39; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 256, nota 223; ID., *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina*, cit., p. 480; M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 261 ss.; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 321.

⁴²⁷ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 263.

⁴²⁸ M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1189; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 44.

circolazione del bene destinato, spetterà all'interprete stabilire la compatibilità del trasferimento con la destinazione⁴²⁹.

Se l'atto è compatibile, il vincolo permarrà sul bene e sarà opponibile al terzo. Quest'ultimo subirà l'ingerenza del gestore, che mantiene la legittimazione ad amministrare il bene e a compiere tutti gli atti necessari a realizzare la destinazione. Il terzo, infatti, è obbligato a sopportare l'invasione della propria sfera giuridica, venendosi a creare una situazione simile a quella dell'acquirente di un bene ipotecato⁴³⁰.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento è incompatibile con lo scopo di destinazione, occorre trattare dei conflitti che possono venirsi a creare tra beneficiario e aventi causa dal conferente. In altri termini, si deve valutare l'applicabilità o meno dell'art. 2644, 2° comma, cod. civ., chiedendosi se il terzo che acquisti un bene dal conferente, che in precedenza ha costituito sul medesimo un vincolo di destinazione, prevalga sul beneficiario solo qualora abbia trascritto l'acquisto prima della trascrizione

⁴²⁹ M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1189; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 44; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 321.

⁴³⁰ M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 272 s.; U. STEFINI, *op. cit.*, p. 20, nota 47.

Contra, T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 322, secondo cui il trasferimento in conformità allo scopo di destinazione produce l'estinzione del vincolo. Questa conclusione appare condivisibile solo ove nell'atto di destinazione vi sia una espressa previsione in tal senso.

CAPITOLO III

del vincolo ovvero anche per il semplice fatto di aver acquistato prima della trascrizione del vincolo.

Secondo una prima tesi, l'art. 2644 cod. civ. non sarebbe applicabile, innanzitutto, perché il vincolo di destinazione non attribuisce al beneficiario alcuna posizione reale e l'art. 2644 non trova applicazione quando si controverte in ordine all'opponibilità di rapporti obbligatori⁴³¹.

In secondo luogo, per la collocazione dell'art. 2645-ter mancherebbe un rinvio all'art. 2644, rinvio che dovrebbe ritenersi indefettibile visto il tenore letterale dell'art. 2644 che parla unicamente di atti «enunciati nell'articolo precedente»⁴³².

⁴³¹ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., pp. 177 s.; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., pp. 206 s., secondo cui è vero che anche taluni rapporti obbligatori figurano all'art. 2643 cod. civ., ma, con l'unica eccezione dell'anticresi, ad essi non si applica quella regola di cui all'art. 2644 cod. civ.

In giurisprudenza, si veda Trib. Trieste, 7 aprile 2006, cit.

Non pare condivisibile quanto affermato da A. ALESSANDRINI CALISTI, *op. cit.*, pp. 539 ss., il quale afferma, sul presupposto che il vincolo di destinazione normalmente non prevede un trasferimento di diritti immobiliari e pertanto non può porsi alcun conflitto fra più aventi causa da un comune autore, che «dalla collocazione della norma si evince semplicemente che l'art. 2644 cod. civ. non è applicabile, né potrebbe esserlo, perché la funzione della trascrizione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ. è diversa da quella tipica della pubblicità ex art. 2644 cod. civ.». Secondo l'autore, quindi, l'art. 2644 cod. civ. sarebbe applicabile solo ove vi sia il trasferimento di diritti immobiliari e non nel caso in cui vi sia la costituzione del vincolo di destinazione senza alcun trasferimento di beni.

⁴³² F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 178; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 207.

Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che «stante la collocazione della norma, non è ad essa applicabile il disposto dell'art. 2644 cod. civ., il quale solo con riferimento agli atti enunciati nel precedente art. 2643 cod. civ. stabilisce che gli stessi non hanno effetto riguardo ai terzi che, a qualunque titolo, abbiano acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi»⁴³³.

Il criterio della risoluzione dei conflitti sarebbe, dunque, soltanto quello della priorità del titolo di acquisto avente data certa. Il beneficiario dell'atto di destinazione, quindi, per poter opporre il vincolo ai terzi aventi causa dovrebbe, non solo aver stipulato l'atto, ma anche aver trascritto prima dell'acquisto (non della trascrizione) del terzo. Quest'ultimo prevarrebbe sempre per il solo fatto di aver acquistato prima della trascrizione del vincolo, difatti, secondo i principi generali, chi ha alienato, non essendo più proprietario, in virtù dell'art. 1376 cod. civ., non può assumere vincoli obbligatori con riguardo al bene⁴³⁴.

Si precisa, però, che nella categoria dei terzi non potrebbero essere ricompresi i creditori, per i quali l'art. 2645-ter detterebbe una disciplina specifica, rispetto agli

⁴³³ Trib. Trieste, 7 aprile 2006, cit.

⁴³⁴ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 179; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., pp. 208 s.

CAPITOLO III

aventi causa, in forza del rinvio che il medesimo articolo fa all'art. 2915 cod. civ. Valendo quest'ultima norma, si applicherà ai creditori il principio secondo cui prevale colui che trascrive per primo. I creditori, pertanto, dovranno procedere tempestivamente alla trascrizione del proprio pignoramento⁴³⁵.

La maggioranza della dottrina, invece, attribuendo alla pubblicità natura dichiarativa, ritiene applicabile l'art. 2644 cod. civ. Secondo questa tesi, dunque, tra beneficiario e avente causa del conferente prevale chi per primo trascrive e non chi per primo contrae⁴³⁶.

Un primo argomento in tal senso si trae dall'art. 2645 cod. civ., in quanto diretto ad estendere l'applicabilità dell'art. 2644 cod. civ. agli atti e provvedimenti che, pur non identificandosi con i contratti dell'art. 2643 cod. civ., ne producono gli stessi effetti⁴³⁷.

⁴³⁵ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 179; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 209.

⁴³⁶ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 57; M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645 ter c.c.: prime riflessioni*, cit., pp. 124 s.; ID., *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, cit., p. 88; G. BARALIS, *op. cit.*, p. 151; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 130, nota 28; L. SALAMONE, *op. cit.*, p. 156; R. DICILLO, *op. cit.*, p. 166; S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 1558; S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., p. 517; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 277; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 322.

⁴³⁷ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 57; M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, cit., pp. 88 e 99 ss.; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 276.

L'atto di destinazione, infatti, sarebbe equiparabile agli atti di cui all'art. 2643, perché il vincolo di destinazione è atto che incide su un patrimonio, al pari di un atto di trasferimento della proprietà di un bene, sebbene rappresenti un *minus* rispetto a quest'ultimo⁴³⁸.

A sostegno di questa tesi potrebbe richiamarsi quanto viene detto in ordine all'art. 2650, articolo che esprime il principio della continuità delle trascrizioni e che, a rigore, fa riferimento unicamente alle «disposizioni precedenti»; laddove, però, si afferma la portata generale del principio, prescindendo dalla sua collocazione sistematica⁴³⁹.

L'art. 2645-*ter* cod. civ., inoltre, rinvia all'art. 2915 cod. civ. che nei confronti del creditore pignorante utilizza lo stesso meccanismo dell'art. 2644, 2° comma, cod. civ., nel senso che prevale chi trascrive per primo, e non l'atto di data certa anteriore. Il rinvio espresso all'art. 2915, 1° comma, cod. civ., poi, potrebbe essere inteso non già come argomento per distinguere i terzi in due categorie (aventi causa e creditori), bensì come giustificazione per applicare analogicamente la regola dell'art. 2915, 1° comma, cod. civ. anche agli aventi causa, sulla base della considerazione che sarebbe

⁴³⁸ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, pp. 57 s.; M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, *cit.*, pp. 99 ss.

⁴³⁹ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 276.

CAPITOLO III

irragionevole ritenere che il principio contenuto in quest'ultima norma debba valere solo per i creditori e non per gli aventi causa⁴⁴⁰.

Di conseguenza, si è concluso che nella categoria dei terzi debbano essere ricompresi non solo i creditori ma anche gli aventi causa dal conferente o titolare del bene⁴⁴¹. In caso contrario, è stata paventata una ingiustificata disparità di trattamento tra gli aventi causa dal conferente e i creditori del medesimo: mentre i primi potrebbero prevalere sui beneficiari del vincolo per il semplice fatto di aver acquistato con atto di data certa anteriore, anche in difetto di trascrizione, i secondi, ancorché titolari di crediti anteriori, potrebbero opporre il proprio credito solo qualora avessero trascritto il pignoramento prima della trascrizione del vincolo⁴⁴². Del resto è stato osservato che pare esservi il medesimo problema sia per la separazione a danno dell'acquirente, che in caso di separazione in pregiudizio dei creditori⁴⁴³.

⁴⁴⁰ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 57; M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 276 s.

⁴⁴¹ G. VETTORI, *Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, cit., p. 181; ID., *Atto di destinazione e trust: prima lettura dell'art. 2645 ter*, cit., p. 779; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 51; M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645 ter c.c.: prime riflessioni*, cit., p. 124; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 343; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 264; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 196; R. DICILLO, *op. cit.*, p. 166.

⁴⁴² M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 277.

⁴⁴³ P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 130, nota 28.

Alla luce di quanto detto, nell'ipotesi in cui il trasferimento del bene non sia compatibile con la destinazione, l'atto sarà comunque valido, ma inficiato da inefficacia relativa e, quindi, inopponibile al beneficiario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2644 cod. civ. Il conflitto, quindi, andrà risolto in base alla priorità della trascrizione. Ne consegue, da un lato, che il beneficiario non può subire alcun pregiudizio per effetto del mutamento abusivo della titolarità del bene, dall'altro lato, il terzo dovrà comunque sopportare i pesi che derivano dal vincolo di destinazione⁴⁴⁴.

In sostanza, dunque, pare che l'unica differenza tra atto dispositivo compatibile e non compatibile con il fine destinatorio consista nel far sorgere o meno la responsabilità del conferente o gestore infedele, il quale, se compie un atto incompatibile con la destinazione commette un illecito contrattuale e sarà tenuto, pertanto, a risarcire il danno⁴⁴⁵.

⁴⁴⁴ Parlano di inopponibilità: G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 196; M. MANULI, *op. cit.*, p. 396; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 264; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 273; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 322.

Fanno riferimento all'inefficacia: A. DI MAJO, *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, cit., p. 119; S. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 1549; G. ROJAS ELGUETA, *op. cit.*, p. 193; S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, cit., p. 520.

Contra, F. PATTI, *op. cit.*, p. 991, il quale ritiene che gli atti posti in essere in violazione della destinazione sono affetti da nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., perché l'art. 2645-ter cod. civ. è una norma imperativa.

⁴⁴⁵ M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 273 s.

CAPITOLO III

L'art. 2645-*ter* quando stabilisce che per la realizzazione degli interessi propri della destinazione possa agire, oltre al conferente, anche qualsiasi interessato, pare riferibile non solo ad un'azione di adempimento in senso stretto, bensì anche ad un'azione che faccia valere l'eventuale inopponibilità di atti giuridici contrari alla destinazione⁴⁴⁶.

Ci si è chiesti pure se la surrogazione reale, quale strumento che consente il permanere del vincolo anche in caso di mutamento dell'oggetto, sia applicabile anche all'atto di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ. A tal riguardo è stato osservato che il problema dell'applicabilità della surrogazione reale al vincolo di destinazione risulta svalutato dal carattere reale del vincolo e dalla possibilità attribuita al beneficiario di agire per far valere la destinazione⁴⁴⁷.

Qualora, poi, il trasferimento abusivo abbia ad oggetto i frutti del bene destinato, vale a dire prevalentemente il denaro o beni mobili, sui quali ricade il vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter*, ma per cui non è possibile procedere alla pubblicità del vincolo, si avrà come unica conseguenza la responsabilità del gestore, il quale sarà tenuto al risarcimento il danno⁴⁴⁸.

⁴⁴⁶ M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 271.

⁴⁴⁷ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 57; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 323.

⁴⁴⁸ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 274.

Quando il contrasto riguardi il beneficiario e l'avente causa di un atto non soggetto a trascrizione (ad esempio locazione infranovennale), il conflitto deve essere risolto in base ai principî generali e quindi l'atto potrà ritenersi opponibile al beneficiario, se avente data certa anteriore alla costituzione del vincolo (art. 1599 cod. civ.)⁴⁴⁹.

Il conflitto tra più beneficiarî di distinti vincoli di destinazione sul medesimo bene deve essere risolto in base alla priorità della trascrizione, ai sensi dell'art. 2644 cod. civ.⁴⁵⁰.

Per quanto riguarda il conflitto tra i creditori del disponente e il beneficiario del vincolo, è indubbio che la sua regolamentazione sia rimessa al principio della priorità della trascrizione, stante l'espresso rinvio che l'art. 2645-ter cod. civ. fa all'art. 2915, 1° comma, cod.

⁴⁴⁹ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 196; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 280.

⁴⁵⁰ P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 130, nota 28; G. BARALIS, *op. cit.*, p. 152; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 58; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 280; R. DICILLO, *op. cit.*, p. 166.

Contra, F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 179; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 209, per il quale il conflitto tra due o più beneficiarî che hanno concluso con lo stesso conferente contratti di destinazione relativi allo stesso bene, con finalità incompatibili, non può risolversi in base alla priorità della trascrizione, non essendo essi aventi causa dal conferente, tant'è che non trova applicazione l'art. 2644 cod. civ., per cui varrà la regola ordinaria della priorità della data certa del contratto. Né può aversi riguardo a quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 1380 cod. civ. in materia di conflitto tra più diritti personali di godimento, non solo perché il vincolo non dà vita a tali diritti, ma anche perché, in questo caso, sussiste l'espressa disciplina di cui all'art. 2643, n. 8, cod. civ.

CAPITOLO III

civ. Il creditore, quindi, è destinato a prevalere sul beneficiario del vincolo solo qualora abbia trascritto il pignoramento prima della trascrizione del vincolo medesimo⁴⁵¹. Allo stesso modo può affermarsi che prevalgano sul beneficiario i creditori ipotecari che abbiano iscritto anteriormente alla trascrizione del vincolo⁴⁵².

Nello stesso senso vanno risolti i conflitti intracreditori, vale a dire quelli tra creditori pignoranti per debiti titolati nella destinazione e creditori per debiti estranei alla destinazione, il rinvio che l'art. 2645-ter cod. civ. fa all'art. 2915, 1° comma, cod. civ., rende applicabile anche in questo caso il criterio della priorità della trascrizione, e non della priorità della data certa in relazione al debito contratto, fermo restando l'impossibilità di esecuzione dei beni destinati per i creditori il cui titolo non nasce da debiti contratti per la destinazione⁴⁵³.

Per i conflitti tra creditore pignorante e acquirente dei beni destinati, trova applicazione l'art. 2914 cod. civ., che prevede l'inefficacia nei confronti del creditore pignorante delle alienazioni dei beni destinati trascritte

⁴⁵¹ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 184; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., pp. 218 s.; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 58; R. DICILLO, *op. cit.*, p. 166.

⁴⁵² M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 281.

⁴⁵³ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 59; R. DICILLO, *op. cit.*, p. 166; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 281.

successivamente al pignoramento, pertanto, prevale il primo trascrivente a prescindere dalla data dell'atto di disposizione⁴⁵⁴.

Infine, per il caso di conflitto tra il beneficiario del vincolo e i creditori ereditari, che abbiano esercitato la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (*ex artt. 512 ss. cod. civ.*), bisogna distinguere tra il vincolo di destinazione costituito in vita dal *de cuius* e quello venuto a esistenza attraverso il negozio testamentario⁴⁵⁵.

Nel primo caso, il beneficiario che ha trascritto il vincolo di destinazione durante la vita del *de cuius*, non potrà vedere il proprio diritto travolto dall'iscrizione della separazione da parte dei creditori. I beni destinati, infatti, non potranno essere aggrediti dai creditori che agiscono per debiti diversi da quelli contratti per lo scopo della destinazione, e quindi anche da parte dei creditori e dei legatari in separazione⁴⁵⁶.

Nel secondo caso, invece, si è ritenuto che il creditore separatista prevarrebbe sempre, anche se la trascrizione della separazione fosse posteriore alla trascrizione del vincolo, in forza del principio di retroattività che caratterizzerebbe l'iscrizione in

⁴⁵⁴ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 59; R. DICILLO, *op. cit.*, p. 166; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 281.

⁴⁵⁵ Giova ricordare che non vi è concordia di opinioni sul fatto che il vincolo *ex art. 2645-ter cod. civ.* possa trovare fonte diretta nel testamento. Sul punto si veda *supra* Capitolo II, § 4.1.

⁴⁵⁶ M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 58; R. DICILLO, *op. cit.*, p. 166; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 282.

separazione e che farebbe risalire questa al momento di apertura della successione⁴⁵⁷.

III.4.1. - Il divieto di alienazione

Nulla vieta, tuttavia, che l'atto di destinazione preveda l'inalienabilità dei beni destinati.

Il tal caso, alcuni interpreti hanno affermato che dovrebbe applicarsi il principio generale stabilito dall'art. 1379 cod. civ. in ordine alla necessità che il divieto di alienazione sia contenuto entro convenienti limiti di tempo⁴⁵⁸.

Altri interpreti, invece, hanno ritenuto che il divieto di alienazione possa durare fino all'estinzione del vincolo e, quindi, anche per novanta anni⁴⁵⁹.

Si è affermato che l'art. 1379 cod. civ. è stato codificato per ragioni attinenti alla tutela dei terzi, per

⁴⁵⁷ A. DE DONATO, *Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte*, cit., pp. 52 s.; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 58; R. DICILLO, *op. cit.*, p. 166.

⁴⁵⁸ R. DICILLO, *op. cit.*, p. 167; M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1189; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 44; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, cit., p. 362; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 322.

⁴⁵⁹ G. PETRELLI, *op. cit.*, pp. 198 s.; G. BARALIS, *op. cit.*, p. 136 e nota 39; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 256, nota 223; ID., *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina*, cit., p. 482.

l'assenza di un meccanismo pubblicitario che consentisse di portare a conoscenza dei terzi medesimi l'esistenza del divieto di alienazione⁴⁶⁰. L'art. 1379 cod. civ., infatti, è una disposizione generale, suscettibile di deroga in caso di beni, soggetti ad un idoneo regime pubblicitario, come nell'ipotesi dei divieti convenzionali di alienazione relativi alle partecipazioni societarie, in quanto contenuti nello statuto societario iscritto nel registro delle imprese (cfr. artt. 2355-*bis*, 2470, 2530 cod. civ.)⁴⁶¹.

A favore di quest'ultima tesi si è espressa anche la giurisprudenza, secondo cui «l'art. 2645-*ter* cod. civ. (norma successiva e speciale), nel prevedere l'opponibilità ai terzi della predetta inalienabilità (ove trascritta nei RR.II.), scardina il disposto dell'art. 1379 cod. civ.»⁴⁶².

Nell'ipotesi di violazione del divieto di alienazione inserito all'interno dell'atto di destinazione, non vi è concordia di opinioni sull'opponibilità ai terzi di tale divieto, vale a dire se esso abbia efficacia meramente obbligatoria o reale.

Secondo alcuni interpreti, non si avrà una tutela di tipo reale, ma solamente obbligatoria, affidata a rimedi

⁴⁶⁰ Cfr. la Relazione del ministro Guardasigilli al codice civile, n. 630: «è parso esorbitante riconoscere al patto una efficacia reale data la difficoltà di organizzare per esso un sistema di pubblicità che potesse attuarsi rispetto ad ogni categoria di beni e di diritti».

⁴⁶¹ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 198.

⁴⁶² Trib. Reggio Emilia, 23 marzo 2007, cit.; Trib. Reggio Emilia, 26 marzo 2007, cit.

risarcitori. L'eventuale trascrizione della pattuizione non sarebbe comunque opponibile ai terzi, giacché il sistema della trascrizione è chiuso e dominato dalla tipicità⁴⁶³.

Altri interpreti, invece, ritengono che l'art. 2645-ter abbia consentito di opporre ai terzi un divieto di alienazione relativo a beni immobili o mobili registrati, contenuto in un atto di destinazione debitamente trascritto, purché la destinazione del bene sia meritevole di tutela ed a vantaggio di uno o più beneficiari, determinati o determinabili⁴⁶⁴.

§ III.5. - L'estinzione del vincolo

L'art. 2645-ter cod. civ. non disciplina espressamente i casi di cessazione del vincolo di destinazione.

Nondimeno l'indicazione nella norma della durata dell'atto di destinazione permette di affermare che tra le cause di cessazione del vincolo di destinazione vi sia, innanzitutto, la scadenza del termine previsto nell'atto, il quale potrà coincidere con la morte o l'estinzione del

⁴⁶³ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., pp. 177 s.; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 206; A. MORACE PINELLI, *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina*, cit., p. 481.

⁴⁶⁴ R. DICILLO, *op. cit.*, p. 167; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 199, per il quale l'art. 1379 cod. civ. continua a disciplinare i divieti convenzionali di alienazione rispetto ai quali non sia configurabile un vincolo di destinazione per scopi meritevoli di tutela.

soggetto beneficiario, oppure con il superamento del termine predeterminato nell'atto⁴⁶⁵.

Nel silenzio della norma, sembra ragionevole ritenere che il vincolo di destinazione cessi quando lo scopo della destinazione sia stato realizzato o se sia divenuto oggettivamente impossibile, analogamente a quanto previsto in materia di enti e di patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-*novies* cod. civ.)⁴⁶⁶.

Nulla esclude che, in base ai principî generali dell'ordinamento, la cessazione del vincolo possa avvenire attraverso una risoluzione consensuale tra le parti coinvolte nell'atto di destinazione che dovrà rivestire la forma dell'atto pubblico⁴⁶⁷.

Nel caso di destinazione statica, senza cessione del bene, il consenso allo scioglimento dovrà essere dato dal disponente e dal beneficiario. Al contrario, nell'ipotesi di destinazione dinamica, ossia con trasferimento del bene vincolato ad un soggetto attuatore, il consenso alla

⁴⁶⁵ Per quanto riguarda il caso particolare in cui il beneficiario muoia o si estingua prima dello spirare del termine del vincolo, si rinvia a quanto detto sul tema nel Capitolo II, § 2.2.

⁴⁶⁶ M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1184; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 39; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., pp. 260 s.; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 229; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 324.

⁴⁶⁷ R. QUADRI, *op. cit.*, pp. 1747 s.; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 193; M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1184; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 39; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., pp. 260 s.; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 229; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 324.

CAPITOLO III

cessazione del vincolo dovrà provenire, oltre che dal conferente e dal beneficiario, anche dal terzo gestore⁴⁶⁸.

In quest'ultimo caso per la pubblicità della cessazione del vincolo dovranno essere effettuate due annotazioni *ex art.* 2655 cod. civ.: una a margine della trascrizione dell'atto di destinazione (art. 2645-*ter* cod. civ.) e una a margine della trascrizione dell'atto traslativo intervenuto tra conferente e gestore (art. 2643 cod. civ.)⁴⁶⁹.

Non si ritiene configurabile una revoca unilaterale del conferente, una volta che il vincolo sia stato costituito, o perché, nella prospettiva contrattualistica, il contratto in tal modo è concluso, ovvero in quanto, nella prospettiva dell'atto unilaterale, la destinazione è diretta a vantaggio del beneficiario, il quale può agire per la realizzazione della destinazione ai sensi dell'art. 2645-*ter* cod. civ.⁴⁷⁰.

In mancanza di una disciplina specifica, l'atto di destinazione potrà prevedere le singole cause di cessazione del vincolo, purché esse non si concretizzino

⁴⁶⁸ G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 193; M. CEOLIN, *op. cit.*, pp. 229 s.

⁴⁶⁹ M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 230.

⁴⁷⁰ M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1184; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 39; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 260; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 229, nota 348; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 324.

nell'esercizio di un diritto potestativo da parte del conferente o di altri soggetti⁴⁷¹.

La morte del conferente non causa l'estinzione del vincolo, ma comporta il trasferimento *mortis causa* dei beni oggetto di destinazione agli eredi o al legatario⁴⁷².

Nello stesso senso la morte del terzo gestore non determina la cessazione del vincolo, ma il disponente potrà gestire in prima persona i beni vincolati oppure affidare l'attuazione del vincolo ad un nuovo gestore attraverso un contratto di mandato. Inoltre, già nell'atto costitutivo del vincolo si potrà designare il soggetto che potrà sostituire il gestore in caso di sua morte o nell'ipotesi in cui quest'ultimo venga rimosso dall'incarico⁴⁷³.

⁴⁷¹ M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, cit., p. 1184; M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *op. cit.*, p. 39; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 260; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 324.

⁴⁷² Sul punto cfr., *amplius, supra*, Capitolo II, § 2.1.

Sono favorevoli al permanere del vincolo di destinazione anche in caso di trasferimento *mortis causa* dei beni vincolati: G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 798, nota 1678; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 388; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 261; S. MEUCCI, *op. cit.*, pp. 306 s.; M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, cit., p. 94; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 231. *Contra*, R. QUADRI, *op. cit.*, pp. 1750 s., secondo cui la morte del titolare-gestore impedisce la prosecuzione della destinazione.

⁴⁷³ R. QUADRI, *op. cit.*, p. 1750 e M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 231, ritengono che in caso di mancata sostituzione del gestore si ha la cessazione del vincolo, determinandosi un'impossibilità di realizzazione della destinazione. In contrario, si può affermare che la gestione dei beni vincolati al terzo è affidata attraverso un

CAPITOLO III

Nell'ipotesi in cui l'atto di destinazione sia stato accompagnato dal trasferimento strumentale del bene in capo al terzo gestore, alla cessazione del vincolo il bene dovrà essere ritrasferito in capo al conferente, salvo che sia stato diversamente previsto nell'atto di destinazione⁴⁷⁴.

L'estinzione del vincolo di destinazione deve essere pubblicizzata nei registri immobiliari⁴⁷⁵.

Secondo alcuni interpreti al verificarsi di un'ipotesi di cessazione del vincolo dovrebbe procedersi alla cancellazione della trascrizione ai sensi dell'art. 2668 cod. civ. Quest'ultima norma non prevede in modo specifico la cancellazione del vincolo di destinazione, ma per i sostenitori di questa tesi la cancellazione sarebbe possibile in quanto alla pubblicità accessoria non si estende il principio di tassatività delle forme pubblicitarie⁴⁷⁶.

contratto di mandato e la morte del gestore comporta l'estinzione del mandato stesso *ex art. 1722 cod. civ.* Ne discende che il potere di gestione dei beni vincolati ritorna in capo al disponente-mandante, il quale potrà procedere alla gestione in prima persona o nominare un nuovo gestore, senza che ciò causi l'estinzione del vincolo. Il beneficiario, infatti, potrà sempre agire contro un determinato soggetto *ex art. 2645-ter* per far rispettare la destinazione.

⁴⁷⁴ Sul tema cfr., *amplius, supra*, Capitolo II, § 3.1.

T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, pp. 315 s.

⁴⁷⁵ Cfr. *supra* Capitolo III, § 1.

⁴⁷⁶ G. GABRIELLI, *op. cit.*, p. 339; G. PETRELLI, *op. cit.*, p. 193.

Secondo la dottrina maggioritaria, al contrario, la cessazione del vincolo va pubblicizzata mediante annotazione ai sensi dell'art. 2655 cod. civ.⁴⁷⁷, mentre nessuna annotazione sarebbe necessaria in caso di scadenza del termine, dovendo il termine stesso essere menzionato nella nota di trascrizione *ex art.* 2659 e valendo l'indicazione del termine come pubblicità della scadenza del vincolo⁴⁷⁸.

⁴⁷⁷ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 185; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 220; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 234; T. CAMPANILE - F. CRIVELLARI - L. GENGHINI, *op. cit.*, p. 320; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 262; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, cit., p. 388; ID., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, cit., p. 169.

In tal senso, si veda anche la Circolare dell'Agenzia del territorio, 7 agosto 2006, n. 5.

⁴⁷⁸ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 185; ID., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, cit., p. 220; M. CEOLIN, *op. cit.*, p. 234; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 262.

BIBLIOGRAFIA

ABETE, L., *Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e fattibilità del piano nel concordato preventivo*, in *Fall.*, 2011.

ALCARO, F., *Gli effetti strumentali della destinazione: l'(eventuale) effetto traslativo e gli effetti obbligatori in ordine al profilo gestorio*, in *Atti di destinazione - Guida alla redazione*, Studio n. 357-2012/C del Consiglio nazionale del notariato, in www.notariato.it.

ALESSANDRINI CALISTI, A., *L'atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. non esiste? Brevi considerazioni a margine della pronuncia del tribunale di Trieste in data 7 aprile 2006*, in *Notariato*, 2006.

ANZANI, G., *Atti di destinazione patrimoniale qualche riflessione alla luce dell'art. 2645 ter cod. civ.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007.

AZARA, A., *Atto di destinazione ed effetto traslativo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014.

AZARA, A., *La disposizione testamentaria di destinazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014.

BALLERINI, L., *Effettività e "meritevolezza" nell'art. 2645 ter c.c.*, in *Giur. it.*, 2015.

BIBLIOGRAFIA

- BARALIS, G., *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.
- BARTOLI, S., *Prime riflessioni sull'art. 2645 ter del codice civile e sul rapporto tra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Corr. merito*, 2006.
- BARTOLI, S., *Riflessioni sul nuovo art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Giur. it.*, 2007.
- BARTOLI, S., *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011.
- BATTISTELLA, L. *L'art. 2645 ter codice civile e le implicazioni di diritto tavolare*, in *Trusts*, 2006.
- BELLIN VIA, M., *Destinazione non traslativa e meritevolezza dell'interesse familiare: nota a Trib. Reggio Emilia, ord. 12 maggio 2014*, in *Riv. not.*, 2014.
- BELLOMIA, V., *La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atto di destinazione*, in *Dir. fam. e pers.*, 2013.
- BENNI DE SENA, A., *Atti di destinazione patrimoniale ex art. 2645-ter c.c. e interessi familiari meritevoli di tutela*, in *Fam. e dir.*, 2015.
- BIANCA, M. - D'ERRICO, M. - DE DONATO, A. - PRIORE, C., *L'atto notarile di destinazione*, Milano, 2006.
- BIANCA, M., *Il nuovo art. 2645-ter c.c. Notazioni a margine di un provvedimento del giudice tavolare di Trieste*, in *Giust. civ.*, 2006.

BIBLIOGRAFIA

- BIANCA, M., *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in *Riv. not.*, 2006.
- BIANCA, M., *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2007.
- BIANCA, M., *La categoria dell'atto negoziale di destinazione: vecchie e nuove prospettive*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.
- BILÒ, G., *Revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale e legittimazione passiva alla causa del coniuge non debitore*, in *Fam. e dir.*, 2009.
- BOSTICCO, P., *Sull'utilizzo dello strumento del vincolo di destinazione al fine di supportare una proposta concordataria*, in *Fall.*, 2014.
- BRANCA, G., *Delle promesse unilaterali. Artt. 1987-1991*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1974.
- BRIENZA, A., *Attribuzioni immobiliari nella separazione consensuale*, in *Riv. not.*, 1990.
- CARABBA, A.A., *Testamento e destinazione patrimoniale (l'art. 2645-ter c.c. e il momento negoziale)*, in *Riv. not.*, 2014.
- CARABBA, A.A., *Testamento e destinazione patrimoniale (una "lettura" per incrementare l'utilizzazione degli atti di cui all'art. 2645-ter c.c.)*, in *Giust. civ.*, 2015.
- CARAVAGLIOS, R., *Trasferimenti immobiliari nella separazione consensuale tra coniugi*, in *Fam. e dir.*, 1997.

BIBLIOGRAFIA

- CARBONE, P., *I trasferimenti immobiliari in occasione della separazione e del divorzio*, in *Notariato*, 2005.
- CARNEVALI, U., *Le convenzioni matrimoniali*, in *Il diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini - G. Cattaneo, vol. II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Torino, 2007.
- CALVO, R., *Trust e vincoli di destinazione: "conferire" vuol dire trasferire?*, in *Giur. it.*, 2012.
- CALVO, R., *Vincolo testamentario di destinazione: il primo precedente dei tribunali italiani*, in *Fam. e dir.*, 2013.
- CAMPANILE, T. - CRIVELLARI, F. - GENGHINI, L., *I diritti reali*, Padova, 2011.
- CAPOZZI, G., *Successioni e donazioni*, Milano, 2015, 4^a ed. a cura di A. FERRUCCI - C. FERRENTINO.
- CASA, F., *Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e fattibilità del piano nel concordato preventivo*, in *Fall.*, 2011.
- CASU, G., *I negozi di destinazione a tutela della pianificazione urbanistica*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.
- CEOLIN, M., *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, Milano, 2010.
- CIAN, G., *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Studi in onore di Leopoldo Mazzaroli*, Padova, 2007.
- CINQUE, M., *L'interprete e le sabbie mobili dell'art. 2645 ter cod. civ.: qualche riflessione a margine di una prima*

BIBLIOGRAFIA

- (non) applicazione giurisprudenziale, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007.
- CLARIZIA, R., *L'art. 2645 ter c.c. e gli interessi meritevoli di tutela*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.
- CONDÒ, G.F., *Ancora sulle attribuzioni immobiliari nella separazione consensuale tra coniugi (postilla ad Arturo Brienza)*, in *Riv. not.*, 1990.
- CONDÒ, G.F., *L'articolo 2645 ter del codice civile*, in *Federnotizie*, 2008.
- COSTANZA, M., *L'atto di destinazione non consente il concordato preventivo*, in *Fall.*, 2012.
- D'AGOSTINO, S., *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2009.
- DE DONATO, A., *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.
- DE DONATO, A., *Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.
- DE DONATO, A., *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, in *Vita not.*, 2007.
- DEMARCHI ALBENGO, P.G., *Il fondo patrimoniale*, Milano, 2011.
- D'ERRICO, M., *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, in *Negozi di destinazione:*

BIBLIOGRAFIA

percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, Milano, 2007.

D'ERRICO, M., *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645 ter c.c.: prime riflessioni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.

DICILLO, R., *Atti e vincoli di destinazione*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.)*, Agg., Torino, 2007.

DI LANDRO, A.C., *L'art. 2645-ter c.c. e il trust. Spunti per una comparazione*, in *Riv. not.*, 2009.

DI LANDRO, A.C., *I vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. Alcune questioni nell'interpretazione di dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. dir. civ.*, 2014.

DI MAJO, A., *Rilevanza del termine e poteri del giudice*, Milano, 1972.

DI MAJO, A., *Promessa unilaterale (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1988.

DI MAJO, A., *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.

DI PROFIO, M.C., *Vincoli di destinazione e crisi coniugale: la nuova disciplina dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Giur. mer.*, 2007.

DI RAIMO, R., *Considerazioni sull'art. 2645 ter c.c.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, in *Rass. dir. civ.*, 2007.

DI RAIMO, R., *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter cod. civ.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa*

BIBLIOGRAFIA

- privata*, in *Scritti in onore di Marco Comporti*, Milano, 2008.
- DI RAIMO, R., *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.
- DI SAPIO, A. – GIANOLA, A., *Un meccanismo di protezione che tutela le esigenze primarie comuni alla famiglia*, in *I dossier di guida al diritto*, n. 49-50, 22 dicembre 2012.
- DORIA, G., *Il patrimonio "finalizzato"*, in *Riv. dir. civ.*, 2007.
- FALZEA, A., *Riflessioni preliminari*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.
- FEDERICO, A., *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *I contratti di destinazione patrimoniale*, Milano, 2014.
- FEDERICO, A., *L'interesse alla trascrizione e la pubblicità dell'atto di destinazione*, in *Giust. civ.*, 2015.
- FERRI, G.B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966.
- FERRI, G.B., *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1971.
- FERRI, G.B., *Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse*, in *Riv. dir. comm.*, 1979.
- FRANCESCA, M., *Le destinazioni all'interesse familiare: autonomia privata e fondamento solidaristico*, in *Riv. not.*, 2012.
- FRANCO, R., *Il nuovo art. 2645-ter cod. civ.*, in *Notariato*, 2006.

BIBLIOGRAFIA

- FUSARO, A., *Le posizioni dell'accademia nei primi commenti dell'art 2645-ter c.c.*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.
- GABRIELLI, G., *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007.
- GALLUZZO, F., *Crisi coniugale e mantenimento della prole: trasferimento una tantum e art. 2645-ter c.c.*, in *Fam. e dir.*, 2008.
- GALLUZZO, F., *Selezione degli "interessi meritevoli di tutela" nell'applicazione dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Corr. giur.*, 2012.
- GALLUZZO, F., *Autodestinazione e destinazione c.d. dinamica: l'art. 2645 ter cod. civ. come norma di matrice sostanziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014.
- GASPERINI, M.P., *Espropriazione di quote e fallimento della s.r.l. terzo pignorato: inapplicabile l'art. 51 l.fall.*, in *Fall.*, 2010.
- GASSO, L., *Note critiche in tema di amministrazione di sostegno*, in *Giur. it.*, 2009.
- GAZZONI, F., *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Giust. Civ.*, 2006.
- GAZZONI, F., *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, Torino, 2012.
- GENTILI, A., *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2007.

BIBLIOGRAFIA

- GENTILI, A., *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio delle fattispecie*, in *Riv. dir. priv.*, 2010.
- GHIRONI, A., *La destinazione di beni ad uno scopo nel prisma dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2011.
- GIGLIOTTI, F., *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014.
- GIORGIANNI, M.F., *Brevi note in tema di negozio di destinazione e meritevolezza dell'interesse*, in *Riv. not.*, 2015.
- IEVA, M., *Trasferimenti mobiliari ed immobiliari in sede di separazione e di divorzio*, in *Riv. not.*, 1995.
- IEVA, M., *La trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645-ter c.c.) in funzione parasuccessoria*, in *Riv. not.*, 2009.
- LANDINI, A., *Costituzione di partecipazione di s.r.l. in fondo patrimoniale*, in *Fam. pers. e succ.*, 2007.
- LA PORTA, U., *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2011.
- LENER, G., *Atti di destinazione del patrimonio e rapporti reali*, in *Contr. e impr.*, 2008.
- LENZI, R., *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, in *Contr. e impr.*, 2007.

BIBLIOGRAFIA

- LENZI, R., *Le destinazioni tipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.
- LONGO, F., *Responsabilità aquiliana ed esecutività sui beni del fondo patrimoniale*, in *Fam. e dir.*, 2004.
- LONGO, F., *Fondo patrimoniale ed azione revocatoria*, in *Fam. e dir.*, 2008.
- LORCET, G., *La trascrivibilità degli atti di destinazione del patrimonio nella previsione dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Foro pad.*, 2006.
- LUMINOSO, A., *Contratto fiduciario, trust, e atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2008.
- LUPOI, M., *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645 ter c.c. quale frammento di trust*, in *Riv. not.*, 2006.
- LUPOI, M., *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust*, in *Trust*, 2006.
- MAGGIOLO, M., *Il tipo della fondazione non riconosciuta nell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2007.
- MALTESE, D., *Considerazioni sull'art. 2645 ter c.c.*, in *Foro it.*, 2006.
- MANES, P., *La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contr. e impr.*, 2006.
- MANES, P., *Il Trust abitativo, l'art. 2645 ter come norma sugli effetti e prove di un trust giudiziale*, in *Contr. e impr.*, 2013.

BIBLIOGRAFIA

- MANULI, M., *L'art. 2645-ter. Riflessioni critiche*, in *Vita not.*, 2007.
- MARRA, A., *Il vincolo di destinazione a norma dell'art. 2645 ter c.c. nell'accordo di separazione fra coniugi*, in *Dir. fam. e pers.*, 2009.
- MASTROPIETRO, B., *Profili dell'atto di destinazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2008.
- MATANO, E., *I profili di assolutezza del vincolo di destinazione uno spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive*, in *Riv. not.*, 2007.
- MERLO, A., *Brevi note in tema di vincolo testamentario di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter*, in *Riv. not.*, 2007.
- MEUCCI, S., *La norma. Art. 2645 ter cod. civ.*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.
- MEUCCI, S., *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009.
- MIRMINA, V., *L'autodestinazione e gli atti di destinazione: figure negoziali a confronto*, in *Giur. it.*, 2014.
- MONTELEONE, P., *I vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. in sede di accordi di separazione*, in *Giur. it.*, 2008.
- MORACE PINELLI, A., *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007.
- MORACE PINELLI, A., *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina*, in *Riv. dir. civ.*, 2008.
- MORACE PINELLI, A., *Struttura dell'atto negoziale di destinazione e del trust, anche alla luce della legislazione fiscale, ed azione revocatoria*, in *Contr. e impr.*, 2009.

BIBLIOGRAFIA

MORACE PINELLI, A., *Trascrizione degli atti negoziali di destinazione e amministrazione di sostegno*, in *Riv. dir. civ.*, 2009.

MORACE PINELLI, A., *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, in *Riv. dir. civ.*, 2013.

MORACE PINELLI, A., *Fondo patrimoniale e azione revocatoria fallimentare*, in *Dir. fam. e pers.*, 2014.

MORELLO, U., *Tipicità e numerus clausus dei diritti reali*, in *Proprietà e possesso*, vol. I, *Trattato dei diritti reali*, diretto da A. Gambaro - U. Morello, Milano, 2008.

MOSCATI, E., *Il testamento quale fonte di vincoli di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2015.

MURGO, C., *Accordi tra coniugi separati e vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ., tra autonomia negoziale e segregazione patrimoniale nell'interesse della prole*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008.

MURITANO, D., *Negozio di destinazione e trust interno*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.

NATUCCI, A., *La tipicità dei diritti reali*, Padova, 1988.

NAVARRETTA, E., *Le prestazioni isolate nel dibattito attuale. Dal pagamento traslativo all'atto di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2007.

NERI, A., *La recente legge francese sulla fiducie: una fiducia con molti limiti*, in *Trust*, 2007.

BIBLIOGRAFIA

- NERI, A., *Un'altra tappa nel percorso della fiducie francese: le modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2008*, in *Trust*, 2008.
- NUZZO, M., *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.
- OBERTO, G., *I trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione e divorzio*, in *Fam. e dir.*, 1995.
- OBERTO, G., *I trasferimenti patrimoniali in occasione di separazione e divorzio*, in *Famiglia*, 2006.
- OBERTO, G., *Famiglia di fatto e convivenze tutela dei soggetti interessati e regolamentazione dei rapporti patrimoniali in vista della successione*, in *Fam. e dir.*, 2006.
- OBERTO, G., *Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, in *Contr. e impr. Europa*, 2007.
- OBERTO, G., *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Fam. e dir.*, 2007.
- OCCELLI, F., *Atti di destinazione ex art. 2645 ter: natura giuridica, effetti ed ipotesi applicative*, in *Giur. it.*, 2014.
- OPPO, G., *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione*, in *Riv dir. civ.*, 2007.
- OPPO, G., *Riflessioni preliminari*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.
- PALAZZO, A., *Crisi coniugale, atto di destinazione e trust*, in *Vita not.*, 2014.

BIBLIOGRAFIA

PALERMO, G., *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.

PALERMO, G., *Interesse a costituire il vincolo di destinazione e tutela dei terzi*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.

PALERMO, G., *I negozi di destinazione nel sistema di diritto positivo*, in *Rass. dir. civ.*, 2011.

PARDI, G., *Revocatoria ordinaria e tutela del credito*, in *Giust. civ.*, 2009.

PARMIGGIANI, S., *Natura e pignoramento della quote di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2010.

PARTISANI, R., *L'art. 2645 ter c.c.: le prime applicazioni nel diritto di famiglia*, in *Fam. pers. e succ.*, 2007.

PASCUCCI, F., *Vincoli fiduciari di destinazione*, Padova, 2012.

PATTI, F., *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645 ter c.c.*, in *Vita not.*, 2006.

PERLINGERI, G., *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Notariato*, 2014.

PETRELLI, G., *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006.

PETTI, G., *Atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e separazione consensuale dei coniugi*, in *Obbl. e contr.*, 2008.

BIBLIOGRAFIA

- PEZZANO, A. - CIPRIANI, G., *L'atto di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. «preventivo» del debitore, di «supporto» del terzo ed il concordato ... preventivo*, in *Dir. fall.*, 2013.
- PICCIOTTO, A., *Brevi note sull'art. 2645 ter il trust e l'araba fenice*, in *Contr. e impr.*, 2006.
- PICCIOTTO, A., *Orientamenti giurisprudenziali sull'art. 2645 ter c.c.*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.
- PIRILLI, D., *Destinazione ex art. 2645-ter e patto di famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015.
- PIRRUCCIO, P., *Trust, effetto di segregazione e art. 2645 ter del codice civile*, in *Giur. merito*, 2007.
- PRIORE, C., *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.
- PRIORE, C., *Strutturazione e stesura dell'atto negoziale di destinazione*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.
- QUADRI, R., *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contr. e impr.*, 2006.
- RIZZI, G., *L'art. 2929 bis c.c.: una nuova tutela per il ceto creditorio*, in www.federnotizie.it, 2015.
- ROJAS ELGUETA, G., *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2007.

BIBLIOGRAFIA

- ROMANO, C., *Vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645 ter c.c.: spunti per ulteriori riflessioni*, in *Notariato*, 2014.
- ROMEO, P., *Meritevolezza degli interessi e causa destinataria*, in *Contr.*, 2015.
- ROSELLI, F., *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645 ter c.c.*, in *Giur. merito*, 2007, suppl. n. 1.
- ROSSI, S., *Alcune riflessioni sulla nozione di meritevolezza dell'art. 1322 del codice civile. L'art. 2645-ter*, in *Riv. not.*, 2010.
- RUOTOLO, A., *Gli interessi riferibili alle pubbliche amministrazioni*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.
- RUSSO, E., *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, in *Vita not.*, 2006.
- SALAMONE, L., *Destinazione e pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art. 2645 ter c.c.*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.
- SANTAMARIA, F., *Il negozio di destinazione*, Milano, 2009.
- SCADUTO, V., *Gli interessi meritevoli di tutela: "autonomia privata delle opportunità" o "autonomia privata della solidarietà"*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.

BIBLIOGRAFIA

- SCIARRA, B., *Il negozio di destinazione a struttura unilaterale*, in *Riv. not.*, 2014.
- SCOGNAMIGLIO, C., *Negozi di destinazione, trust e negozi fiduciari*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010.
- SCOGNAMIGLIO, C., *Negozi di destinazione ed altruità dell'interesse*, in *Atti di destinazione - Guida alla redazione*, Studio n. 357-2012/C del Consiglio nazionale del notariato, in www.notariato.it.
- SCUCCIMARRA, R., *Vincoli ex art. 2645-ter: inquadramento civilistico e aspetti fiscali*, in *Imm. e propr.*, 2008.
- SGOBBO, C., *Il negozio di destinazione e l'inammissibilità dell'autodestinazione unilaterale*, in *Corr. giur.*, 2014.
- SMANIOTTO, E., *L'art. 2929 bis c.c. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Imm. e propr.*, 2015.
- SPADA, P., *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.
- SPADA, P., *Conclusioni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.
- SPAGNULO, D., *Fondo patrimoniale e nuove forme di limitazione della responsabilità patrimoniale: azione revocatoria e tutela dei creditori del disponente*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015.
- SPOTTI, F., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. e succ.*, 2011.

BIBLIOGRAFIA

- SPOTTI, F., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Le disposizioni testamentarie*, dir. da G. Bonilini, coord. da V. Barba, Torino, 2012.
- STEFINI, U., *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645 ter c.c.*, Padova, 2010.
- TONDO, S., *Appunti sul vincolo di destinazione. L'art. 2645 ter c.c.*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.
- TRIMARCHI, G.A.M., *Gli interessi riferibili a persone fisiche*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.
- TRIMARCHI, G.A.M., *Negoziato di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, in *Notariato*, 2009.
- TROIANO, P., *L'atto negoziale di destinazione: origine dell'istituto e possibili applicazioni in favore di pubbliche amministrazioni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.
- TUCCI, G., *Fiducie, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, Milano, 2008.
- VALORE, P., *Amministrazione di sostegno e vincolo di destinazione*, in *Corr. mer.*, 2009.
- VECCHIO, D., *Profili applicativi dell'art. 2645-ter c.c. in ambito familiare*, in *Dir. fam e pers.*, 2009.
- VETTORI, G., *Atto di destinazione e trust: prima lettura dell'art. 2645 ter*, in *Obbl. e contr.*, 2006.

BIBLIOGRAFIA

VETTORI, G., *Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.

VIGLIONE, F., *L'interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione*, in *Studium iuris*, 2008.

ZACCARIA, A., *Atto di destinazione. Forma*, in *Studium iuris*, 2007.

ZOPPINI, A., *Prime (e provvisorie) considerazioni sulla nuova fattispecie*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.

